Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex LM -77*)
in Amministrazione Finanza e Controllo
Consulenza amministrativa

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL BILANCIO 2016 INTRODOTTE DAL DECRETO 139/2015

Relatore
Ch. Prof.ssa Maria Silvia Avi

Laureando
Elena Palmarini
Matricola 833169

Anno Accademico
2015 / 2016

INDICE

INTRODUZIONE 3

CAPITOLO 1: LA DIRETTIVA 34/2013 E IL D.LGS. 139/2015 4
1.1 Aspetti generali del decreto..... 4
1.2 Le principali novità 8
1.3 Un bilancio diverso a seconda delle dimensioni dell'impresa..... 15
1.4 Bilancio ordinario vs Bilancio abbreviato..... 20

CAPITOLO 2: LE NOVITÀ NEGLI SCHEMI DI BILANCIO 24
2.1 I documenti che compongono il "nuovo bilancio" 24
2.2 Stato Patrimoniale..... 25
2.3 Conto Economico..... 42
2.4 Nota Integrativa..... 48

CAPITOLO 3: IL RENDICONTO FINANZIARIO COME STRUMENTO DI ANALISI DEL BILANCIO 59
3.1 Introduzione 59
3.2 Il Rendiconto in base ai principi contabili internazionali IAS..... 73
3.3 Il Rendiconto in base ai principi contabili domestici OIC 89
3.4 Le riforme non recepite 105
3.5 Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015: obbligo vs esonero 108

CAPITOLO 4: LE MODIFICHE NEI CRITERI DI VALUTAZIONE 115
4.1 Aspetti generali 115
4.2 Variazioni nei criteri di valutazione..... 116
4.3 Principio di rilevanza 146
4.4 Prevalenza della sostanza sulla forma..... 147
4.5 Principio di prudenza e di competenza 149

CAPITOLO 5: I RIFLESSI FISCALI DEL D.LGS. 139/2015 152
5.1 Le principali novità 152
5.2 IRES..... 154
5.3 IRAP..... 156
5.4 Le novità nel dettaglio 157

CONCLUSIONE 166

BIBLIOGRAFIA..... 168

SITOGRAFIA 171

INTRODUZIONE

La tesi tratta le novità in materia di bilancio introdotte dal decreto legislativo 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito in Italia la direttiva UE/34/2013.

In particolare il primo capitolo illustrerà brevemente le principali novità che si diffonderanno dai bilanci del periodo di imposta 2016, soffermandosi in dettaglio sulla dimensione variabile del bilancio a seconda della "taglia" dell'impresa.

Verranno quindi spiegate le differenze tra il bilancio ordinario e quello abbreviato.

Il secondo capitolo entrerà nel merito dei singoli documenti che compongono il bilancio d'esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Per ogni documento verranno affrontate le singole voci che andranno a formare i nuovi schemi, chiarendo, con l'utilizzo di tabelle dettagliate, quali voci verranno aggiunte e quali verranno abrogate.

Il terzo capitolo poi, è dedicato al Rendiconto Finanziario, il "nuovo" documento che andrà ad aggiungersi alla formazione del fascicolo di bilancio. Questo verrà considerato come uno strumento di analisi finanziaria e la sua redazione sarà obbligatoria per la gran parte delle imprese italiane. Verranno quindi specificate le principali novità in merito analizzando i casi di obbligo e quelli di esonero.

Inoltre tale documento verrà studiato sia dal punto di vista internazionale che da quello domestico, confrontando quindi la disciplina degli IAS con quella degli OIC.

Il capitolo quattro invece si occuperà delle modifiche e variazioni nei criteri di valutazione approfondendo il principio di rilevanza, la prevalenza della sostanza sulla forma e il principio della prudenza.

Infine l'ultimo capitolo si occuperà di quelli che saranno i riflessi fiscali dell'introduzione del "decreto bilanci". In particolare si entrerà nel merito delle novità che interesseranno l'IRES e l'IRAP.

CAPITOLO 1: LA DIRETTIVA 34/2013 E IL D.LGS. 139/2015

1.1 Aspetti generali del decreto

La normativa italiana in materia di bilancio d'esercizio è stata decisamente innovata a seguito dell'introduzione della Direttiva 2013/34/UE. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese. Tale Direttiva ha abrogato la quarta e la settima Direttiva per la parte inerente alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge e ha modificato la Direttiva 2006/43/UE in materia di revisione legale. Questa considerazione è sufficiente per comprendere l'importanza delle nuove disposizioni comunitarie, recepite con il Decreto, che entrano in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016.

La Direttiva 2013/34/UE costituisce quindi un atto sia di innovazione che di abrogazione. Oggetto di trasposizione pertanto sono solo alcune disposizioni in essa contenute, in quanto altre trovano la loro corrispondenza in previsioni legislative già presenti nell'ordinamento nazionale e derivanti dal recepimento delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, ora abrogate da parte della Direttiva 2013/34/UE.

Il Decreto Legislativo 139/2015 ha una vastissima portata ed ha la funzione di integrare e modificare il codice civile e il Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127, per allineare le disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva.

Apporta inoltre modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di opportuno coordinamento.

In particolare viene modificato il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di allineare alcuni aspetti di tale disciplina specialistica a quella generale.

Vengono inoltre integrate le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore.

Infine viene modificato l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Pur essendo le norme in vigore dal 1° gennaio 2016, in Italia il bilancio è predisposto in un formato che prevede l'evidenziazione delle cifre dell'esercizio precedente. Questo significa che il bilancio delle imprese che chiudono al 31 dicembre 2015 andrà redatto con le regole precedenti al "decreto bilanci", ma andrà poi riclassificato nel 2016 per poterlo comparare con le nuove regole e con il bilancio dell'esercizio successivo.

Dal 1° gennaio 2016 bisognerà adattare il piano dei conti alle nuove regole ed esigenze per tenere conto delle nuove richieste per la nota integrativa. In tal senso l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sta gestendo questa fase transitoria di passaggio dalla attuale situazione a quella futura con documenti utili ai redattori dei bilanci. Negli ultimi mesi infatti, l'OIC ha pubblicato in consultazione le bozze dei principi contabili nazionali che sono interessati dal progetto di aggiornamento avviato a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo trattato.

Con il Decreto il nostro legislatore ha colto l'occasione per regolamentare alcune operazioni per le quali era necessario un intervento legislativo.

In particolare il recepimento della Direttiva ha consentito di porre rimedio alla mancanza di norme relative alla valutazione e alla contabilizzazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.

Il "decreto bilanci" ha senza dubbio modificato in modo rilevante la disciplina del bilancio d'esercizio delle società di capitali.

Per comprendere la portata di tale intervento normativo, può essere utile evidenziare come lo stesso riguardi:

- i documenti che compongono il bilancio;
- i principi di redazione del bilancio;
- il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
- i criteri di valutazione;
- il contenuto della Nota Integrativa;
- il bilancio delle imprese di dimensioni minori;
- la Relazione di revisione.

L'articolo 12[1] comma 1 del D.lgs. 139/2015 ha previsto che in linea generale, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore dall' 1.1.2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
In pratica si tratta:

- dei bilanci 2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare;
- dei bilanci "a cavallo" 2016-2017, per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

In base al tenore letterale della norma, le novità introdotte dal Decreto dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento ai bilanci intermedi/infrannuali, qualora gli stessi siano relativi a periodi iniziati a partire dall' 1.1.2016.
Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi (ancorché questa soluzione sia alquanto penalizzante, in considerazione dei conseguenti oneri amministrativi, per le imprese che eventualmente si trovino in tale situazione) con rifermento ai bilanci di liquidazione.
Il legislatore ha poi previsto una disciplina transitoria con riferimento soltanto ad alcune delle modifiche relative ai criteri di valutazione ed in particolare, a quelle che attengono:

- all'ammortamento dell'avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 c.c.);
- alla valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art. 2426 co. 1 n. 1 e 8 c.c.).

Nel dettaglio l'articolo 12[2] comma 2 del "decreto bilanci" stabilisce che le modifiche in esame *"possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio"*.
Tale disciplina implica che, avuto riguardo a tali fattispecie le operazioni pregresse, cioè le operazioni già in essere all'1.1.2016, potranno continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino ad esaurimento dei relativi effetti in bilancio mentre le operazioni poste in essere a decorrere dall' 1.1.2016 dovranno essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni.

[1] "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data."
[2] "Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio."

Per quanto detto, in relazione alle poste di bilancio in esame, nel bilancio 2016 e nei successivi potrebbero coesistere criteri di valutazione differenti a seconda del momento in cui le specifiche operazioni sono state poste in essere. La soluzione adottata dal legislatore risponde, tuttavia, ad evidenti finalità semplificatorie.

Con riferimento alle disposizioni in relazione alle quali non è stata prevista la disciplina transitoria, le novità previste dal Decreto dovranno invece essere applicate a decorrere dall' 1.1.2016 a tutte le operazioni, indipendentemente dal momento in cui sono state poste in essere.

Nella predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2015 invece, occorre tenere conto delle disposizioni introdotte dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, di super ammortamenti e di riduzione dell'aliquota IRES. In relazione ai bilanci relativi all'esercizio 2015, trovano applicazione per la prima volta i nuovi principi di revisione "ISA Italia", adottati con la determina della Ragioneria generale dello Stato 23.12.2014 prot. 100736.

Un ultimo aspetto da considerare è quello che attiene al deposito del bilancio in formato XBRL, alla luce del rilascio di una nuova versione della tassonomia integrata, che consente di superare alcune problematiche operative riscontrate nel corso della passata campagna bilanci.

Il Decreto 139/2015, come si vedrà in seguito, ha introdotto norme del tutto nuove per la nostra prassi contabile che richiederanno l'adeguamento di alcune disposizioni tributarie, quali ad esempio la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value e la valutazione dei titoli, oppure i crediti e debiti determinati in base al costo ammortizzato.

Al riguardo, l'articolo 12 del Decreto 139 al comma 3 prevede espressamente che gli aspetti tecnici delle nuove norme saranno definiti dai Principi contabili che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dovrà predisporre.

La Direttiva 34/2013/UE ha recepito quanto deliberato dal Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011, il quale esortava a ridurre l'onere normativo gravante sulle imprese nel suo complesso, in particolare per le PMI, sia per l'Unione comunitaria che per le singole Nazioni, e proponeva misure intese a incrementare la produttività delle imprese attraverso l'eliminazione degli oneri amministrativi e in particolare il miglioramento del quadro normativo per le PMI.

L'intento della Direttiva 34 era sinteticamente quello di una semplificazione per le imprese di minori dimensioni e di una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per quelle di maggiori dimensioni.

1.2 Le principali novità

È il capo II del Decreto Legislativo 139/2015 ad introdurre le novità e quindi le modifiche al codice civile in materia di bilancio d'esercizio e consolidato. L'articolo 6, intitolato *"Modifiche al codice civile"*, passa in rassegna ogni singolo articolo interessato dalle suddette modifiche ed esplica in modo chiaro ed esaustivo in quale modo l'articolo preso in esame andrà a modificarsi.
Nell'articolo 2423 del codice civile, l'articolo che prende in esame la redazione del bilancio, viene aggiunto un documento che va ad integrare la struttura del bilancio.
Il D.Lgs. 139/2015 ha infatti previsto l'obbligo di redigere il Rendiconto Finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, al fine di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società.
Il nuovo codice civile prevede espressamente l'obbligo generalizzato di stilare il Rendiconto Finanziario eccetto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del codice civile, che possono scegliere di non presentarlo e per le cosiddette "micro imprese", cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo articolo 2435-ter del codice civile, che sono invece esonerate dal presentarlo.
Prima della pubblicazione del Decreto, il codice civile (in vigore fino al 31.12.2015) non richiedeva espressamente la redazione del Rendiconto Finanziario come schema di bilancio obbligatorio, nonostante l'articolo 2423 comma 2 del codice civile prevedesse che *"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*".
Tuttavia, la redazione del Rendiconto Finanziario è raccomandata, per tutte le tipologie societarie, dal documento OIC 10, pubblicato nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali e applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014.

La disposizione in esame è entrata in vigore l'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il primo Rendiconto Finanziario redatto per obbligo di legge sarà quello relativo all'esercizio 2016.

Come già evidenziato, laddove ciò non sia già stato effettuato in passato, l'impresa dovrà provvedere fin da subito ad aggiornare il sistema amministrativo-contabile, in modo tale che lo stesso consenta, tra l'altro, anche la rilevazione delle movimentazioni finanziarie.

A tal riguardo, occorre inoltre considerare, il dettato del nuovo articolo 2425-ter[3] del codice civile, che, nel disciplinare il contenuto del Rendiconto Finanziario, stabilisce che sono oggetto di rappresentazione i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento, *"per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente".*

Per i soggetti "solari" dovrà quindi essere predisposto anche il Rendiconto Finanziario relativo all'esercizio 2015.

Il problema sarebbe sicuramente meno gravoso se i dati comparativi sarebbero già disponibili in quanto l'impresa scegliesse di predisporre il Rendiconto Finanziario già dal bilancio relativo all'anno 2015, in applicazione della raccomandazione contenuta nel documento OIC 10.

Inoltre il D.Lgs. 139/2015 ha dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, inserendo, all'articolo 2423 del codice civile, il nuovo comma 4, ai sensi del quale *"non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"*.

Il "decreto bilanci" tuttavia, richiede, di esporre in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla predetta disposizione.

Il principio di significatività trovava comunque già riscontro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio prima dell'intervento normativo realizzato mediante il D.Lgs. 139/2015.

[3] Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Tuttavia, il documento OIC 11 che non viene modificato nel corso del progetto di aggiornamento dei vigenti principi contabili, individua espressamente, tra i postulati del bilancio d'esercizio, il principio di *"significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio"*, per effetto del quale il bilancio d'esercizio deve esporre soltanto i fatti e le informazioni *"che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari"*.

La relazione illustrativa al Decreto ha, per di più, precisato che, ai fini della declinazione pratica della norma in esame, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali, che saranno aggiornati dall'OIC sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto.

La norma che disciplina il principio di rilevanza costituisce, infatti, una disposizione di carattere generale, che, per sua intrinseca natura e intenzione, non reca una descrizione di dettaglio.

Ai fini della piena applicazione della modifica esaminata che non produce immediati effetti, occorre, quindi, attendere i futuri chiarimenti dell'OIC.

Il D.Lgs. 139/2015 oltre a ciò ha conferito chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, inserendo, all'articolo 2423-bis del codice civile, titolato *"Principi di redazione del bilancio"*, il numero 1-bis, ai sensi del quale *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, benché con una formulazione poco chiara e ampiamente criticata in dottrina, era già disciplinato dall'articolo 2423-bis comma 1 n. 1 del codice civile. Tale numero infatti citava *"nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"*. Queste parole sono state soppresse lasciando il posto alla migliore spiegazione introdotta dal numero 1-bis.

Il principio in esame è, peraltro, individuato tra i postulati del bilancio d'esercizio dal documento OIC 11 (sub *"Postulati del bilancio d'esercizio"*).

La relazione illustrativa al Decreto ha, d'altra parte, sottolineato come *"la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali"*.

La modifica in esame non produce, quindi, effetti immediati, tanto più che, in attesa della pubblicazione – da parte dello IASB – del nuovo principio contabile sui leasing, il legislatore nazionale ha preferito mantenere inalterato, anche a seguito del

recepimento della Direttiva 2013/34/UE, l'attuale trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria, basato sulla forma giuridica del contratto (c.d. "metodo patrimoniale").

Il "decreto bilanci" ha mutato l'articolo 2424 del codice civile il quale stabilisce la struttura dello Stato Patrimoniale. La principale modernità nello schema di Stato Patrimoniale, è costituita dall'introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "imprese sorelle").

Parallelamente, è stato anche modificato lo schema di Conto Economico richiedendo la separata indicazione anche dei proventi finanziari derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Le novità esigono quindi, l'aggiornamento del piano dei conti dell'impresa e del sistema amministrativo-contabile, in modo tale che i rapporti intercorsi con imprese sorelle a decorrere dall'1.1.2016 siano inseriti nelle nuove voci di bilancio.

I rapporti con imprese sorelle già in essere all'1.1.2016 dovranno, peraltro, essere riclassificati nelle medesime voci in sede di apertura dei conti relativi all'esercizio 2016.

Per poter arrivare preparati alla stesura del bilancio 2016 con i dati comparativi dell'anno precedente, è stato consigliato di evidenziare qualora sussistessero i rapporti con imprese sorelle, già nella nota integrativa unita al bilancio 2015.

Il D.Lgs. 139/2015 inoltre ha eliminato la disposizione che prevedeva la rilevazione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale.

Il Decreto stabilisce che la relativa informativa (su impegni, garanzie e passività potenziali) deve essere fornita nella nota integrativa. Sarà quindi necessario analizzare la composizione dei conti d'ordine risultanti dal bilancio 2015 e reperire le informazioni che dovranno essere inserite nella nota integrativa al bilancio 2016.

I rischi e gli impegni assunti dall'impresa, nonché i beni di terzi presso l'impresa, risultanti dal bilancio 2015, dovranno essere stornati in sede di apertura dei conti relativi all'esercizio 2016.

Tale rettifica non produce, comunque, effetti sul risultato economico dell'esercizio 2016, né effetti di natura patrimoniale, posto che i conti d'ordine sono rilevati nel sistema improprio di scritture.

L'articolo 2425 del codice civile che fin dal 1942 sancisce il contenuto del Conto Economico è stato anch'esso riformato. Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato le voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto Economico.

Parallelamente, è stata eliminata la disposizione che richiede di indicare in nota integrativa la composizione delle voci *"E.20 - Proventi straordinari"* ed *"E.21 - Oneri straordinari"* del Conto Economico (se di ammontare apprezzabile), mentre il Decreto richiede di fornire informazioni circa *"l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"*.

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie, allineandolo alla prassi internazionale.

Le azioni proprie non potranno più essere iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, con costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto ma dovranno essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del Patrimonio Netto, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo.

Sono state quindi eliminate le specifiche voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale che accoglievano le azioni proprie ed è stata eliminata la voce di Patrimonio Netto *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"* sostituendola con la voce *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*.

Con riferimento alle azioni proprie, il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria. Le novità introdotte, quindi, dovranno essere applicate, a decorrere dall'1.1.2016, sia alle operazioni già in essere e sia alle operazioni poste in essere successivamente a tale data.

A tal fine, l'OIC potrà certamente fornire utili indicazioni aggiornando il documento OIC 21.

Infine, posto che le modifiche in esame incidono, come sopra evidenziato, anche sugli schemi di bilancio, ai fini della redazione del bilancio 2016, occorrerà considerare il disposto dell'articolo 2423-ter comma 5 del codice civile, ai sensi del quale *"per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa"*.

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto una disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale.

A tal fine, all'articolo 2426 comma 1 del codice civile, è stato inserito il n. 11-bis, che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value.

Le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati non sono applicabili, per espressa disposizione normativa, alle cosiddette “micro imprese”, mentre non sono previste esenzioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

La relazione illustrativa ha sottolineato che i principi contabili nazionali, che saranno aggiornati dall’OIC sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto, così come previsto dall’articolo 12 comma 3[4] dello stesso, risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. In particolare, i principi contabili potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti i contratti derivati e le operazioni di copertura.

L’applicazione retroattiva dei cambiamenti ai principi contabili comporta che le operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se lo stesso fosse stato sempre applicato.

Il D.Lgs. 139/2015 ha stabilito che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o che producono interessi secondo un tasso notevolmente inferiore a quello di mercato.

L’utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni, mentre, per espressa disposizione normativa, sono esonerate dall’adozione del metodo in esame le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le “micro imprese”, in considerazione delle difficoltà applicative che potrebbero derivarne.

Tali imprese potranno, quindi, continuare ad applicare la metodologia precedentemente vigente. Come evidenziato dalle bozze dei nuovi documenti OIC 15 e 19, le imprese più piccole potranno volontariamente scegliere di adottare il criterio del costo ammortizzato dandone comunque notizia in nota integrativa.

Il metodo del costo ammortizzato dovrà essere applicato anche per la valutazione dei disaggi e degli aggi su prestiti, che fino al 31.12.2015 venivano rilevati tra i risconti.

[4] L’Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

La disciplina transitoria risponde ad evidenti finalità semplificatorie in quanto non costringe a modificare il criterio di valutazione di crediti, debiti e titoli in sede di apertura dell'esercizio 2016. Le poste contabili in esame, già rilevate in bilancio all'1.1.2016, potranno infatti, continuare ad essere contabilizzate secondo i previgenti criteri di valutazione e, quindi, in base al valore di presumibile realizzo per i crediti, al valore nominale per i debiti e al costo di acquisto per i titoli.

Le bozze dei nuovi documenti OIC 15 e 19 hanno infatti evidenziato il carattere facoltativo della norma transitoria di cui all'articolo 12 comma 2[5] del D.Lgs. 139/2015.

Qualora la società decidesse di usufruire di tale facoltà, occorre applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e/o debiti sorti successivamente all'1.1.2016, facendone menzione nella nota integrativa. Nel caso la società decidesse di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati retroattivamente a tutti i crediti/debiti iscritti in bilancio al termine del 2015.

In riferimento all'ordine delle informazioni da riportare in nota integrativa, il "decreto bilanci" ha stabilito che occorre seguire *"l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico"*.

Il D.Lgs. 139/2015 ha tendenzialmente ampliato l'informativa di bilancio, in modo coerente con la finalità, sottesa alla direttiva 2013/34/UE, di migliorare la portata informativa del documento contabile.

In primo luogo, sono state integrate le informazioni da fornire in nota integrativa relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società e amministratori e sindaci.

Per effetto delle modifiche contenute nel decreto poi, l'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, finora fornita nella Relazione sulla gestione, viene richiesta nell'ambito della nota integrativa.

Infine, viene richiesto di indicare in nota integrativa nuove informazioni riguardanti *"la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite"*.

Il Decreto preso in esame ha ampliato la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, espresso dal soggetto

[5] Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ex art. 14 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 39/2010.

Per effetto della modifica, il revisore dovrà esprimersi anche sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge.

Il giudizio dovrà contenere, inoltre, *"una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione"*.

Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire *"indicazioni sulla natura di tali errori"*.

Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016.

Le novità non incidono, dunque, sulle Relazioni di revisione ai bilanci relativi all'esercizio 2015 in fase di chiusura, ma influiranno sulle Relazioni di revisione ai bilanci relativi all'esercizio 2016 e ai susseguenti.

1.3 Un bilancio diverso a seconda delle dimensioni dell'impresa

Le disposizioni del Decreto 139 riguardano essenzialmente i bilanci riferiti all'esercizio 2016 delle:

a) società per azioni;

b) società in accomandita per azioni;

c) società a responsabilità limitata;

d) società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.).

Una delle principali novità della Direttiva 34/2013/UE, recepita nel Decreto 139/2015, è quella della suddivisione delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, in categorie.

Tale suddivisione viene svolta in base a parametri che riguardano il numero medio dei dipendenti, il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale e il livello dei ricavi.

L'articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE infatti titola *"Categoria di imprese e di gruppi"* e suddivide le tipologie di imprese in micro-imprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese.

Per la Direttiva sono considerate "micro" le imprese che alla data di chiusura del bilancio di esercizio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti criteri:

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: € 350.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 700.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 unità.

Tuttavia, benché lo scopo del Decreto Legislativo 139/2015 fosse l'attuazione della Direttiva, il legislatore italiano ha optato per differenti parametri dimensionali e corrispondenti esattamente alla metà dei valori previsti dalla Direttiva. In particolare al primo comma dell'articolo 2435[6]-ter del codice civile si definiscono micro-imprese : *"le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 175.000;*
- *ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;*
- *numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5 unità."*

Il riferimento all'articolo 2435[7]-bis rimanda al requisito per le società che rispettano tali parametri dimensionali di non avere emesso titoli quotati in un mercato regolamentato.

Tale articolo titolato *"Bilancio in forma abbreviata"* definisce la categoria di imprese considerate "piccole imprese".

Il primo comma recita:

"Le società, che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

[6] Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139, con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016.

[7] Articolo così modificato dall'art. 6, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità."

Tali "piccole imprese" possono adottare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico semplificati mediante l'accorpamento di talune specifiche voci.
Esse sono inoltre esonerate dall'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario e della Relazione sulla gestione ma obbligate comunque a redigere la nota integrativa.
Per la valutazione dei titoli, crediti e debiti possono non applicare il criterio del *"costo ammortizzato"*, criterio invece obbligatorio per le "grandi imprese". È da precisare che le "piccole imprese" hanno solo la facoltà di godere delle suddette semplificazioni e, ove lo ritenessero opportuno, possono fornire indicazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 2435-bis ed anche utilizzare le disposizioni previste per la redazione del bilancio in forma "ordinaria".
Rimane comunque valida la previsione di dover riportare "informazioni complementari" laddove siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale in conformità a quanto dettato dal terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile.
Le "micro imprese" invece sono solo obbligate a redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico con gli accorpamenti previsti per le "piccole imprese".
Pertanto, per tali imprese, considerata la ridotta dimensione, il legislatore ha previsto l'esonero dall'obbligo di redazione della nota integrativa, della Relazione sulla gestione e del Rendiconto Finanziario. Però, le informazioni residuali ritenute rilevanti sono da riportare in calce allo Stato Patrimoniale (i compensi degli amministratori e sindaci, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute).
L'articolo 1 del Decreto Legislativo 139/2015 definisce la "grande società".
La lettera c) di tale articolo recita infatti:" *"grande società": la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:*

1) *Totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;*
2) *Ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;*
3) *Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250."*

Per le "grandi imprese", la normativa prevede obblighi informativi più vasti e analitici, proprio perché il numero dei soggetti ad esse interessati sono notevoli. Pertanto, esse sono obbligate a redigere il Rendiconto Finanziario in conformità al comma 1

dell'articolo 2423 del codice civile e al Principio Contabile OIC 10, oltre alla nota integrativa e alla Relazione sulla gestione.

I bilanci delle Grandi Imprese generalmente varcano i confini nazionali e pertanto le informazioni devono essere chiare e conformarsi, per quanto possibile, anche ai principi di redazione internazionali dei bilanci. Tali documenti devono permettere di:

- comparare i bilanci e fornire informazioni chiare e corrette della loro formazione;
- ampliare il più possibile l'informativa finanziaria;
- avvalersi di specifiche regole per la valutazione di alcuni elementi del bilancio.

È da osservare che le Grandi Imprese operano nel mercato mondiale e il bilancio rappresenta quindi la principale fonte di informazione per i soggetti coinvolti. Come è noto molteplici sono i soggetti interessati alla situazione economico-finanziaria di una società: in primo luogo i soci che hanno investito in essa, ma anche tutti i soggetti che, a qualunque titolo, entrano in contatto con essa.

Una sintesi della suddivisione esaminata nel presente paragrafo può essere data dalla Tabella 1.

	Attivo Stato Patrimoniale	**Ricavi netti delle prestazioni**	**Numero medio Dipendenti**	**ESENZIONI**
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5	Rendiconto Finanziario Nota integrativa Relazione sulla gestione
Bilanci Abbreviati	4.400.000	8.800.000	50	Rendiconto Finanziario Nota integrativa limitata ad alcune voci
Tutte le altre	nessun limite	nessun limite	nessun limite	nessuna

Tabella 1: Classificazione delle imprese e relativa informativa

Le norme del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio delle società di capitali sono contenute negli articoli dal 2423 al 2435-ter (di nuova introduzione) del codice civile. L'attuale disciplina è stata novellata, come già accennato, con il recepimento della Direttiva europea n. 34 nel D.Lgs. 139/2015. Come è noto, dal punto di vista tecnico, i principi di redazione del bilancio, richiamati in modo generale dalle norme del codice civile, vengono regolamentati in modo dettagliato dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il Principio Contabile OIC 12, che tratta della composizione del bilancio, in “primis” mette in luce che: *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio”*.

Al riguardo, il terzo comma dell’articolo 2423 del codice civile precisa che, qualora le informazioni richieste dalle norme non fossero sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve contenere le opportune rettifiche ed integrazioni.

È da osservare che, nel caso di aree non ancora regolamentate dall’OIC, o in caso di dubbi, è opportuno fare riferimento ai Principi Contabili Internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board).

Per quanto concerne la struttura del bilancio, il primo comma dell’articolo 2423 del codice civile, integrato con il D.Lgs. 139/2015, prevede che il bilancio sia costituito da quattro documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.

La struttura che deve avere lo Stato Patrimoniale è indicata nell’articolo 2424 del codice civile, quella del Conto Economico nell’articolo 2425.

Per entrambi si tratta di una struttura relativamente rigida, in quanto le possibilità di modifica sono solamente quelle:

- di effettuare ulteriori suddivisioni per le voci precedute dai numeri arabi ma senza eliminare la voce originaria;
- di raggruppare le voci precedute da numeri arabi solo quando non ne soffra la chiarezza e previa, in ogni caso, indicazione nella Nota Integrativa;
- in cui devono essere aggiunte altre voci per la particolarità del contenuto;
- di fornire le cifre comparative per l’esercizio precedente;
- di adattare le voci precedute da numeri arabi se lo esige la natura dell’attività esercitata.

L’intento della Direttiva si può sintetizzare in poche e semplici parole: semplificazione per le imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelli di dimensioni maggiori. Questo è quanto emerge dalla lettura dei “considerando” (premesse) della Direttiva. Il primo “considerando” precisa che la Direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione Europea”. Il secondo “considerando” rammenta che il Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha

esortato gli Stati membri a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell'Unione Europea che nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le piccole e medie imprese.

1.4 Bilancio ordinario vs Bilancio abbreviato

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato in modo rilevante la disciplina di bilancio dedicata alle imprese di dimensioni minori, in coerenza con l'obiettivo, proprio della Direttiva 2013/34/UE, di avviare un processo di riduzione degli oneri amministrativi conseguenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio.

Il legislatore ha, per un verso, modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.

Sono stati in particolare, modificati gli schemi di bilancio, nonché l'informativa da riportare in nota integrativa. Mentre i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subito variazioni.

L'articolo stabilisce che le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando *"nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei … limiti"*[8] previsti. Da ciò deriva che *" le società che … redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti …"*[9] ivi previsti.

Analogamente, il nuovo articolo 2435-ter del codice civile stabilisce che *"sono considerate micro-imprese le società ... che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei ... limiti"*[10] *ivi previsti."*

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro imprese *"devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati"*[11] .

Saltano all'occhio quindi due questioni da chiarire.

La prima attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali,

[8] Articolo 2435 bis comma 1
[9] Articolo 2435 bis comma 8
[10] Articolo 2435 ter comma 1
[11] Articolo 2435 ter comma 4

anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma mentre la seconda concerne al numero degli esercizi in cui i limiti dimensionali non sono superati necessari per applicare le semplificazioni previste per le imprese di minori dimensioni. Si tratta, cioè, di individuare quale sia l'esercizio a partire dal quale sono applicabili le semplificazioni in esame.

Le problematiche evidenziate non vengono poste in relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato nel primo esercizio di attività, ma piuttosto in relazione alle società già costituite, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati "per due esercizi consecutivi".

Le principali novità che interessano il bilancio abbreviato e i criteri da imputare alla sua redazione riguardano principalmente l'esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario per le imprese che possono o devono redigere il bilancio abbreviato.

Inoltre per i soggetti che seguono la strada dell'informativa "minimale", non dovranno più esporre separatamente nello schema patrimoniale gli ammortamenti e le svalutazioni. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni dei crediti dovranno comunque essere fatti, ma non appariranno nello Stato Patrimoniale.

Un importante novità per le imprese che possono godere del privilegio di compilare il bilancio in forma abbreviata, sta nella facoltà di poter iscrivere i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

Tutte le altre società dovranno applicare il criterio del costo ammortizzato.

Il nuovo articolo 2435 bis del codice civile infatti recita:

"[1]. Omissis

[2]. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; ***~~dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;~~*** *la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.* ***Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.***

[3]. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a); D18(b), D18(c), ***D18(d)***

voci D19(a), D19(b), D19(c), ***D19(d)***

[4]. (comma abrogato)

[5]. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

[6]. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, ***nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.***

[7]. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

[8]. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

[9]. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma."

Le innovazioni che interessano tale articolo sono state evidenziate in grassetto.

Come poc'anzi accennato le novità principali possono essere riassunte nei seguenti punti:

- nel comma 2 vengono soppresse le parole "*dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni", tali voci quindi non dovranno più apparire in modo esplicito nello schema di Stato Patrimoniale;*
- nell'ultima parte del comma 2 viene aggiunta la locuzione "*Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.";*
- viene inserito il comma 8 che dà la possibilità alle "fortunate" imprese di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Come già più volte ribadito, tale articolo è stato riformato ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del "decreto bilanci".
La redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una facoltà e non un obbligo. Conseguentemente, si è comunque liberi di adottare lo schema di bilancio ordinario. La forma abbreviata comunque comporta come si è potuto vedere notevoli semplificazioni nella stesura del bilancio. In particolare esse consistono inoltre in una nota integrativa con minori informazioni, nell'esonero dalla predisposizione della Relazione sulla gestione e nel raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

CAPITOLO 2: LE NOVITÀ NEGLI SCHEMI DI BILANCIO

2.1 I documenti che compongono il "nuovo bilancio"

I bilanci d'esercizio si compongono, così come stabilito dal codice civile fin dalla sua genesi, di tre documenti. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Il primo documento rappresenta la fotografia della situazione patrimoniale dell'impresa a fine esercizio. La composizione dello Stato Patrimoniale è descritta dall'articolo 2424 del codice civile.

Il Conto Economico, è quel documento che ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato, contrapponendo i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio contabile.

Infine il documento forse più importante è rappresentato dalla Nota Integrativa. Tale documento è descritto dall'articolo 2427 del codice civile. La nota integrativa ha la funzione di completare i dati inseriti nei prospetti iniziali, motivando determinati comportamenti soprattutto in merito alle valutazioni effettuate. Essa permette di migliorare la capacità informativa del bilancio, raggiungendo l'obbiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Il Decreto Legislativo 139/2015 ha riformato tali articoli del codice civile, aggiungendo nuove disposizioni e/o abrogando parte degli stessi articoli.

Nei paragrafi successivi si è tentato di mettere a confronto gli articoli del codice civile, considerandoli pre e post "riforma bilancio" ed evidenziando, anche con l'aiuto di tabelle, i cambiamenti che li hanno interessati.

Come già accennato, inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo del codice civile, l'articolo 2425-ter[12] che ha inserito nella legislazione contabile italiana un nuovo documento di analisi finanziaria: il Rendiconto Finanziario.

Tale articolo recita: *"Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti*

[12] L'articolo è stato inserito dal D.Lgs. 139/2015, art. 6, n. 7.

dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci".

Il terzo capitolo studierà nel dettaglio questo nuovo documento di bilancio, analizzando la sua grande importanza in termini di analisi della salute dell'impresa.

2.2 Stato Patrimoniale

Le modifiche apportate allo Stato Patrimoniale sono numerose. Riguardano sia aspetti nuovi introdotti nello schema che abrogazioni di voci che erano in vigore fino al 31.12.2015.

Tali innovazioni sono evidenziate nella Tabelle 2 e 3. Tali prospetti mettono a confronto lo schema di Stato Patrimoniale valido fino al 31.12.2015 con lo schema introdotto dal Decreto Legislativo 139/2015.

La Tabella 2 considera l'attivo dello Stato Patrimoniale mentre la Tabella 3 esamina le fonti di finanziamento.

Nelle Tabelle vengono mostrate le differenze tra gli schemi pre e post riforma sottolineando le novità utilizzando il "grassetto-sottolineato".

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	
Ante D.Lgs. n 139/2015 (in vigore fino al 31.12.2015)	**Post D.Lgs. n 139/2015 (in vigore dal 1°. 1. 2016)**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I)- Immobilizzazioni immateriali:	I)- Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;	1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	**2) costi di sviluppo;**
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;	5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.	7) altre.
Totale.	Totale.
II)- Immobilizzazioni materiali:	II)- Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;	1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;	2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;	3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;	4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.	Totale.
III)- Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	III)- Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:	1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;	a) imprese controllate;
b)imprese collegate;	b)imprese collegate;
c) imprese controllanti;	c) imprese controllanti;
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d) altre imprese;	**d-bis)** altre imprese;
2) crediti:	2) crediti:
a) verso imprese controllate;	a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;	b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;	c) verso controllanti;
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d) verso altri;	**d-bis)** verso altri;
3) altri titoli;	3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del v.n. complessivo.	**4) strumenti finanziari derivati attivi.**
Totale.	Totale.
Totale immobilizzazioni (B).	Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:	C) Attivo circolante:
I)- Rimanenze:	I)- Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;	3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;	4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.	5) acconti.
Totale.	Totale.
II)- Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	II)- Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;	1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;	2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;	3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;	4) verso controllanti;
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4-bis) crediti tributari;	4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;	4-ter) imposte anticipate;
4) verso altri;	4) verso altri;
Totale.	Totale.
III)- Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni:	III)- Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;	1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;	2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;	3) partecipazioni in imprese controllanti;

	3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;	4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del v.n. complessivo;	**5) strumenti finanziari derivati attivi;**
6) altri titoli.	6) altri titoli.
Totale.	Totale.
IV)- Disponibilità liquide:	IV)- Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;	1) depositi bancari e postali;
2) assegni;	2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.	3) denaro e valori in cassa.
Totale.	Totale.
Totale attivo circolante (C).	Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.	**D) Ratei e risconti.**
TOTALE ATTIVO	TOTALE ATTIVO

Tabella 2: Attivo Stato Patrimoniale

Nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali in futuro potranno essere capitalizzati solo i costi di sviluppo, a discapito dei costi di ricerca e di pubblicità che non potranno più essere inseriti tra l'attivo immobilizzato.

In tal senso la norma nazionale si allinea con quanto già si applica in ambito internazionale.

Le spese di pubblicità che fino al recente passato potevano essere capitalizzate erano quelle relative alla pubblicità di tipo istituzionale con cui si perseguiva l'obiettivo di creare un'immagine positiva all'impresa ed anche i costi di pubblicità di un prodotto attraverso cui si voleva far conoscere un bene o un servizio, in modo da attrarre le preferenze dei consumatori e quindi l'incremento delle vendite.

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità trovano la loro definizione nell'OIC 24.

Tale principio contabile recita: *"La ricerca di base è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società. Pertanto, i costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa."*

E poi: *"La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.*

Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

I costi di ricerca applicata e sviluppo capitalizzati nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo."

Come ricerca quindi si intende una investigazione originale e programmata, intrapresa nella speranza di ottenere nuove formule di conoscenza e di comprensione tecnica e scientifica. Lo sviluppo invece si realizza nella traduzione dei ritrovati della ricerca in un programma o un disegno per la produzione di nuovi o comunque nella sostanza migliorati materiali, dispositivi, prodotti, processi e/o servizi prima di iniziare la produzione commerciale.

L'articolo 45 dell'OIC 24 precisa che: *"La sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione."*

Per poter essere capitalizzati, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, devono anche[13]:

---

[13] OIC 24, Art. 45. La sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:

- *essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili.* Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di ricerca e sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma spesato al conto economico;
- *essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse.* La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di

-essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
-essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
-essere recuperabili.
La società deve quindi essere in grado di dimostrare che i costi sopportati hanno diretta inerenza al prodotto, processo o progetto per la cui realizzazione sono stati sostenuti. Dovrà quindi essere rispettato il principio di inerenza. Se lo stesso non viene osservato i costi dovranno essere inseriti tra le voci del Conto Economico.
L'impresa inoltre deve avere prospettive di reddito che le permettano di almeno coprire i costi sostenuti per lo studio del progetto.
Infine: *"I costi di pubblicità sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali."*
Tale principio contabile nazionale non è stato toccato dalla riforma del Decreto 139/2015, nel senso che le definizioni non sono mutate. L'unica cosa che cambierà dal bilancio relativo all'esercizio 2016 sarà il fatto che si potranno capitalizzare solamente i costi di sviluppo così come stabilito dalla voce B) I) 2)[14] dell'articolo 2424 del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2016.
Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato lo schema di Stato Patrimoniale, introducendo specifiche voci di dettaglio, tra i crediti e le partecipazioni, (e come si vedrà anche tra i debiti), relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti, le imprese considerate "sorelle".

---

finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;
- *essere recuperabili,* cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

[14] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" sono costituite dalle seguenti: "2) costi di sviluppo;";
…omissis…

Dopo aver evidenziato i crediti (e i debiti) con le imprese controllate, le cosiddette "società figlie", con le imprese collegate ossia le "società cugine", le imprese controllanti intese come le "mamme", ora si includono anche le altre imprese sottoposte al controllo delle controllanti che dal punto di vista dell'impresa analizzata sarebbero le altre "sorelle".

Come messo in luce dalla Tabella 2 nello schema post D.Lgs 139/2015 tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B) III)[15]) viene inserita sia tra le partecipazioni (numero 1)), che tra i crediti (numero 2)), la lettera d) denominata appunto *"partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllati"* e *"crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*.

Lo stesso accade anche per i crediti e per le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, che fanno parte dell'attivo circolante.

Viene infatti inserita la voce C) II) 5) ossia i crediti *"verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"* e la voce C) III) 3-bis) ossia le *"partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"* che vanno inserite tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e che quindi non possono far parte dell'attivo immobilizzato.

Tali novità richiedono quindi in primo luogo l'aggiornamento del piano dei conti dell'impresa ed anche del sistema amministrativo-contabile, in modo tale che i rapporti intercorsi con imprese sorelle a decorrere dal 1° gennaio 2016 siano inseriti nelle nuove voci di bilancio ad essi dedicati. I rapporti con imprese sorelle già in essere a tale data dovranno peraltro essere riclassificati nelle medesime voci in sede di apertura dei conti relativi all'esercizio 2016.

Come è noto, ai fini della redazione del bilancio 2016 occorre fornire i dati comparativi relativi all'esercizio 2015. Pertanto dovranno essere adattati anche i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio 2015. A tal fine, i redattori del bilancio,

---

[15] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

b) le parole: "d) altre imprese" sono sostituite dalle seguenti: "d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;" e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente: "d-bis) altre imprese;";

c) le parole: "2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;" sono sostituite dalle seguenti: "2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;";

…omissis…

e) le parole: "4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;" sono sostituite dalle seguenti: "5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;";

…omissis…

hanno ben pensato di fornire tali informazioni, già in nota integrativa correlata al bilancio d'esercizio anno 2015.

Un'altra importante innovazione è costituita dall'inserimento di quelli che sono gli *"strumenti finanziari attivi"*. Viene prevista la separata indicazione nei crediti (e nei debiti) a breve e a lungo termine dei dati relativi agli strumenti finanziari attivi (e passivi) che per la prima volta vengono introdotti negli schemi di bilancio e non solo in nota integrativa sotto forma di informazioni addizionali così come avveniva nella fase pre D.Lgs. 139/2015. Questa modifica rilevante prevede di poter disporre di un sistema amministrativo, organizzativo e contabile in grado di riconoscere tali strumenti finanziari in genere e quelli derivati in particolare per poter essere in grado di recepire in bilancio i dati relativi.

Per quanto riguarda il lato sinistro dello Stato Patrimoniale, ossia l'attivo dell'impresa, vengono inserite le voci B) III) 4)[16], denominata appunto *"strumenti finanziari attivi"* e C) III) 5)[17] denominata sempre *"strumenti finanziari attivi"*. Come è noto gli strumenti finanziari vengono inseriti nella prima voce se possono essere considerati immobilizzazioni, mentre nella seconda se per loro natura devono far parte dell'attivo circolante.

Il "decreto bilanci" ha introdotto una disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale.

A tal proposito il D.Lgs. 139/2015 ha modificato l'articolo 2426 del codice civile (criteri di valutazione).

Il numero 8[18] dell'articolo 6 del Decreto introduce infatti tale modifica alla lettera i), prevedendo un generale obbligo di rilevare gli strumenti derivati al *fair value*.

---

[16] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

d) le parole: "4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;" sono sostituite dalle seguenti: "4) strumenti finanziari derivati attivi;";

…omissis…

[17] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

f) dopo le parole: "3) partecipazioni in imprese controllanti" sono inserite le seguenti: "3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;" e le parole: "5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;" sono sostituite dalle seguenti: "5) strumenti finanziari attivi;";

…omissis…

[18] D.Lgs. 139/2015, art. 6, n.8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

...omissis…

i) dopo il numero 11) del primo comma è inserito il seguente: "11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico, oppure se lo strumento copre il

La lettera m) dello stesso articolo poi afferma il volere del Decreto di far avvicinare la normativa nazionale a quella internazionale dando poi una definizione agli *"strumenti finanziari derivati"* ed al *"fair value"*.

La lettera m) del punto 8 dell'articolo 6 del D.Lgs. 139/2015 recita infatti: *"dopo il primo comma*[19] *sono aggiunti i seguenti: 'Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'uno o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non

---

rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

[19] Dell'articolo 2426 del codice civile.

sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.'

Secondo quelli che sono i principi contabili internazionali uno "strumento finanziario" è rappresentato da un contratto che dà luogo a un'attività finanziaria per un'impresa e, di contro, a una passività finanziaria o un elemento di patrimonio netto per l'altra.

Uno "strumento finanziario derivato" è quindi così definito, in quanto deriva da quello di attività sottostante (attività reale o finanziaria) o perché è correlato all'andamento di nozionali legati all'andamento dei tassi di mercato (tasso di interesse o di cambio) o di indici (indice di borsa o dei prezzi.

Uno "strumento finanziario derivato" deve inoltre presentare tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- il suo valore si modifica al variare di specifici tassi d'interesse, di prezzi e di altri indici o altre variabili;
- non richiede versamenti iniziali;
- è regolato ad una data futura.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, il legislatore italiano non ha previsto una specifica disciplina transitoria. Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 dovranno, quindi, essere applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia alle operazioni già in essere che a quelle poste in essere successivamente a tale data.

La relazione illustrativa ha sottolineato che i principi contabili nazionali, che dovranno essere aggiornati dall'OIC sulla base delle disposizioni date dal D.Lgs. 139/2015, risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. In particolare, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti i contratti derivati e le operazioni di copertura.

Sarà quindi necessario, che le imprese predispongano un processo di misurazione e di monitoraggio del fair value dei derivati, nonché un processo di rilevazione contabile secondo i novellati criteri di valutazione.

Per i contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto, occorrerà predisporre un inventario, classificando quindi i derivati sulla base della loro tipologia.

La mancanza di una disciplina transitoria rispetto alla valutazione di tali aspetti patrimoniali, determina la necessità di modificare il criterio di valutazione in sede di apertura dell'esercizio 2016, a condizione certamente, che i derivati non siano già stati precedentemente rilevati in bilancio secondo i criteri stabiliti dal Decreto.

L'applicazione retroattiva dei cambiamenti di principi contabili comporta che le operazioni avvenute in esercizi precedenti, a quello in cui interviene il cambiamento, devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se lo stesso fosse stato da sempre applicato. Tale circostanza viene stabilita dall'OIC 29[20] che regola in ambito di cambiamenti di principi contabili.

Nel caso di specie, sarà quindi necessario, in sede di apertura dei conti, rilevare contabilmente tutti i contratti derivati in essere ed effettuare una valutazione sulla base del loro fair value.

La contropartita contabile, dovuta al cambiamento del principio di valutazione, dovrà essere rilevata:

- a Conto Economico, in caso di derivati speculativi oppure derivati di copertura (c.d. fair value hedge[21]);

---

[20] OIC 29:
…omissis…
10. Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.
11. Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio, che può essere applicato considerandone gli effetti retroattivamente o prospetticamente.
12. Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile è applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo a eventi e operazioni a partire dall'esercizio in cui interviene il cambiamento. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.
13.Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i seguenti casi:
- non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
- la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.
…omissis…

[21] Il fair value hedge (FVH) è definito dallo IAS 39 come la tipologia di copertura che consente di compensare la variazione di fair value (valore equo) di un elemento coperto con l'opposta variazione del fair value dello strumento di copertura (derivato). Esempi di attività e passività che possono

- in una riserva di patrimonio netto in caso di derivati di copertura (c.d. cash flow hedge[22]).

Per effetto del cambiamento del criterio di valutazione, dovrebbero quindi emergere, a seconda dei casi, sia componenti di natura reddituale (nel primo caso), sia componenti di natura patrimoniale (nel secondo caso).
La distinzione tra derivati utilizzati per operazioni di copertura e derivati utilizzati per operazioni speculative, sta nel fatto che i primi sono derivati utilizzati per compensare le variazioni di fair value o di flussi finanziari dell'elemento oggettivo di copertura, mentre i secondi sono tenuti dall'azienda per coprire dei rischi ma a puro titolo speculativo.
Al termine dell'esercizio, bisognerà poi contabilizzare le variazioni del fair value degli strumenti derivati ancora in essere, adottando le regole introdotte dal D.Lgs. 139/2015.
Gli strumenti che rientrano nella definizione di derivato sono suddivisi in tre categorie. I "contratti a termine" (forward e futures) prevedono lo scambio di un determinato bene ad una data futura e ad un prezzo prefissato al momento della stipula del contratto. Oggetto del contratto possono essere merci (commodity) o strumenti finanziari (come gli indici di borsa) o valute.
Le "opzioni" attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso di opzione call) o di vendere (nel caso di opzioni put) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci) ad un prezzo prefissato (strike price) ad una certa data o entro una certa data a seconda che siamo in ambito europeo o americano. Il diritto è rilasciato al venditore dietro corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a cui va incontro chi acquista.
Infine gli "swap" rappresentano strumenti mediante i quali le due parti si impegnano a scambiarsi tra loro a date prestabilite flussi di cassa secondo uno schema convenuto.

---

costituire elementi coperti sono: crediti finanziari a tasso fisso e finanziamenti a tasso fisso. Vengono anche detti "strumenti a tasso fisso".

[22] Il cash flow hedge (CFH) è definito dallo IAS 39 come la copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che è attribuibile ad un particolare rischio associato ad una attività o passività rilevata. Gli elementi che possono costituire oggetto di copertura sono i «flussi di cassa futuri» derivanti da differenti tipologie di operazioni, quali ad esempio, i crediti finanziari a tasso variabile ed i finanziamenti a tasso variabile. I flussi di cassa futuri rappresentano dunque gli elementi coperti. Vengono anche detti "strumenti a tasso variabile".

L'ultima novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 per quanto riguarda la parte "attiva" dello Stato Patrimoniale riguarda la voce D)[23] dello schema. Fino al 31.12.2015 tale voce era *"Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti"*. Il Decreto ha cancellato le parole *"con separata indicazione del disaggio su prestiti"*.

Il disaggio[24] sui prestiti obbligazionari pertanto, non va più indicato separatamente.

PASSIVO STATO PATRIMONIALE	
Ante D.Lgs. n 139/2015 (in vigore fino al 31.12.2015)	**Post D.Lgs. n 139/2015 (in vigore dal 1°. 1. 2016)**
A) Patrimonio netto:	A) Patrimonio netto:
I) - Capitale	I) - Capitale
II) - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	II) - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III) - Riserva da rivalutazione	III) - Riserva da rivalutazione
IV) - Riserva legale	IV) - Riserva legale
V) - Riserve statutarie	V) - Riserve statutarie
VI) - Riserve per azioni proprie in portafoglio	
VII) - Altre riserve, distintamente indicate	**VI)** - Altre riserve, distintamente indicate
	VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo	VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo
IX) - Utile (perdita) dell'esercizio	IX) - Utile (perdita) dell'esercizio
	X) - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale.	Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:	B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;	2) per imposte, anche differite;
	3) strumenti finanziari derivati passivi;
3) altri.	**4)** altri.
Totale.	Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;	1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;	2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;	3) debiti verso soci per finanziamenti;

[23] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

g) le parole: "D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti." Sono sostituite dalle seguenti: "D) Ratei e risconti.";

…omissis…

[24] I prestiti obbligazionari possono essere emessi alla pari, sopra la pari o sotto la pari a seconda che il loro valore di emissione sia pari, superiore o inferiore rispetto al valore nominale.
Il caso più frequente è quello di emissione sotto la pari, cioè il caso in cui il valore di emissione è inferiore rispetto al valore nominale del prestito: questo perché tale tipo di emissione favorisce la collocazione dei titoli sul mercato. La differenza tra il valore nominale del prestito obbligazionario e il valore di emissione prende, in questo caso, il nome di disaggio prestiti o disaggio di emissione o perdita di emissione.

4) debiti verso banche;	4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;	5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;	6) acconti;
7) debiti verso fornitori;	7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;	9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;	10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;	11) debiti verso controllanti;
	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12) debiti tributari;	12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.	14) altri debiti.
Totale.	Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.	**E) Ratei e risconti.**
TOTALE PASSIVO	TOTALE PASSIVO

Tabella 3: Passivo Stato Patrimoniale

Le novità del passivo dello Stato Patrimoniale riguardano principalmente il Patrimonio Netto. Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato la voce A) VI)[25], *"Riserve per azioni proprie in portafoglio"*. Ora tale voce diventa la vecchia A) VII) ossia *"Altre riserve, distintamente indicate"* e viene aggiunta la voce *"Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi"* (che quindi è la nuova A) VII)).

Questo perché le azioni proprie, che precedentemente erano incluse tra le immobilizzazioni finanziarie ora sono direttamente ridotte dal Patrimonio Netto, per un uguale importo, costituendo un'apposita riserva con segno negativo.

Nel Patrimonio Netto infatti è stata aggiunta una inedita sottovoce. Dopo l'*"Utile (perdita) dell'esercizio"* è stata inserita la sottovoce *"X) – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*.

Il Decreto ha infatti modificato il trattamento contabile delle azioni proprie, allineandolo alla prassi internazionale. Le azioni proprie non potranno più essere iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale (nelle voci B) III) 4) e C) III) 5)) con

[25] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

h) le parole: "VI- Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII- Altre riserve, distintamente indicate. VIII- Utili (perdite) portati a nuovo. IX- Utile (perdita) dell'esercizio." sono sostituite dalle seguenti: "VI- Altre riserve, distintamente indicate. VII- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII- Utili (perdite) portati a nuovo. IX- Utile (perdita) dell'esercizio. X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.";

…omissis…

costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto (alla voce A) VI)), ma dovranno come detto essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del Patrimonio Netto, tramite l'iscrizione della nuova riserva di Patrimonio Netto di segno negativo.

Quindi per le azioni proprie acquisite a partire dall'1.01.2016, occorrerà rilevare ordinariamente (in avere) l'esborso finanziario), movimentando in contropartita (in dare) l'apposita riserva negativa di patrimonio netto.

A tal riguardo, l'OIC potrà certamente fornire utili indicazioni aggiornando il documento OIC 21 che esamina proprio le partecipazioni e le azioni proprie.

In relazione alle azioni proprie acquisite invece in data precedente, e quindi risultanti dal bilancio 2015, la mancanza di una disciplina transitoria, determina la necessità di modificare il criterio di valutazione in sede di avvio del nuovo esercizio (anno 2016). Come già evidenziato, il documento OIC 29 prevede l'applicazione retroattiva dei cambiamenti di principi contabili, per effetto della quale le operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se questo fosse da sempre esistito.

Per tale categorie, sarà quindi necessario, stornare in avere le azioni proprie iscritte nell'attivo patrimoniale ed iscrivere in contropartita (in avere ma con segno negativo) la riserva negativa di patrimonio netto. Contestualmente la riserva per azioni proprie in portafoglio (A) VI)) dovrà essere riclassificata in una riserva disponibile. Per effetto del cambiamento del criterio di valutazione di tali voci, non dovrebbero quindi emergere componenti di natura reddituale. Sarà necessario comunque, in sede di redazione del bilancio 2016, fornire adeguata informativa in nota integrativa, dando conto delle variazioni intervenute nelle poste di Patrimonio Netto.

Tra i Fondi rischi ed oneri viene inserita una ulteriore tipologia di fondo. Dopo la riforma infatti tra i fondi vengono inseriti quelli per gli *"strumenti finanziari derivati passivi"*[26]. Detta voce accoglie le variazioni di fair value derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Così come visto nella parte attiva, anche il passivo ora considera i rapporti che intercorrono con le imprese sorelle. Tra i debiti, per l'appunto, viene inserita la

[26] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

i) le parole: "2) per imposte, anche differite; 3) altri." sono sostituite dalle seguenti: "2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.";

…omissis…

categoria identificata con il numero 11-bis)[27], ossia i *"debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*. Dal 2016 vengono perciò quantificati anche i debiti che l'impresa conta nei confronti delle imprese che la propria "madre" controlla, che equivale a dire i debiti che l'impresa ha nei confronti delle proprie "sorelle".

Un altro cambiamento, che va di pari passo con la parte attiva dello Stato Patrimoniale è la voce E)[28]. Così come la voce E) dell'attivo anche quella del passivo è costituita ora solamente dalle parole *"Ratei e risconti"*, ovviamente in questo caso passivi. Il Decreto, ha cancellato quindi la formula *"con separata indicazione dell'aggio su prestiti"*. L'aggio[29] sui prestiti obbligazionari, perciò non deve più essere indicato separatamente.

La norma, oltre a modificare, il testo normativo in maniera positiva, ovvero aggiungendo "disposizioni nuove", si è anche mossa nella direzione opposta. Qualcosa infatti è anche stato abrogato dal D.Lgs. 139/2015. In particolare sono stati abrogati i conti d'ordine (ex articolo 2424 comma 3 del codice civile). L'articolo 6 del Decreto alla lettera n) del numero 4[30], recita: *"il terzo comma è abrogato"*.

Tale comma sosteneva *"In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine"*.

Il documento contabile nazionale che definisce i conti d'ordine è l'OIC 22. Tale principio specifica: *"I conti d'ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. I conti d'ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul*

---

[27] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

l) dopo le parole: "11) debiti verso controllanti" sono aggiunte le seguenti: "11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;";

…omissis…

[28] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

m) le parole: "E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti." Sono sostituite dalle seguenti: "E) Ratei e risconti.";

…omissis…

[29] L'aggio viene definito come il maggior importo che viene incassato in seguito all'accensione di un prestito rispetto al valore nominale dello stesso. Deve essere ripartito nei vari esercizi secondo la durata del prestito. Contribuisce a ridurre il tasso effettivo del prestito rispetto a quello nominale.

[30] Modifiche all'articolo 2424 del codice civile.

patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi."

Conseguentemente dai bilanci relativi all'esercizio 2016 lo schema di Stato Patrimoniale non sarà più corredato da quei conti che non trovavano la propria collocazione né all'interno dello Stato Patrimoniale né all'interno del Conto Economico, ma ai quali veniva data comunque evidenza attraverso i conti d'ordine. Quest'abrogazione dunque, costituirà una semplificazione nella redazione dei documenti di bilancio anche se parallelamente viene anche stabilito che l'informativa su impegni, garanzie e passività potenziali dovrà essere fornita nella nota integrativa.

È giusto fare un confronto anche con quella che poteva essere, se veniva trasformata in legge, la riforma del 2006-2008.

La Tabella 4 rappresenta il contenuto dello Stato Patrimoniale così come previsto da tale progetto di riforma.

STATO PATRIMONIALE (Art. 2424) Proposta Riforma OIC 2006-2008	
ATTIVO	**PASSIVO**
A) Attività non correnti	**A) Patrimonio Netto**
1. Immobili, impianti e macchinari	1. Capitale sociale, con indicazione della parte non versata
2. Investimenti immobiliari	2. Riserva da sovrapprezzo
3. Beni utilizzati in locazione finanziaria	3. Riserve da rivalutazione
4. Avviamento	4. Altre riserve
5. Altre attività immateriali	5. Utili / perdite portati a nuovo
6. Partecipazioni	6. Utile / perdita dell'esercizio
7. Crediti finanziari e altri	
8. Altre attività finanziarie	**B) Passività non correnti**
9. Imposte differite attive	1. Obbligazioni in circolazione
10. Altre attività non correnti	2. Debiti verso banche
	3. Altre passività finanziarie
B) Attività correnti	4. Fondi per rischi ed oneri
1. Crediti verso soci per conferimenti	5. Fondi relativi al personale
2. Crediti commerciali, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, e altri.	6. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
3. Altre attività finanziarie correnti	7. Imposte differite passive
4. Rimanenze	8. Altre passività non correnti
5. Lavori in corso su ordinazione	
6. Attività possedute per la vendita	**C) Passività correnti**

7. Risconti attivi 8. Altre attività 9. Disponibilità liquide	1. Obbligazioni in circolazione 2. Debiti verso banche 3. Altre passività finanziarie 4. Debiti verso fornitori, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 5. Anticipi su lavori in corso su ordinazione 6. Debiti tributari 7. Risconti passivi 8. Altre passività correnti

Tabella 4: Stato Patrimoniale (Proposta Riforma OIC 2006-2008)

Il contenuto degli articoli riguardanti lo Stato Patrimoniale inseriti nel progetto di riforma OIC 2006-2008 evidenzia come già allora ci si auspicasse il recepimento normativo dei principi contabili internazionali. La regolamentazione dello Stato Patrimoniale contenuta nel progetto di riforma OIC 2006-2008, richiamava seppur con qualche lieve difformità il disposto dello IAS 1 *"Presentation of Financial Statements"*.

Tale progetto di riforma disponeva infatti la suddivisione/riclassificazione delle poste patrimoniali in attivo/passivo corrente e non corrente.

L'obiettivo che si era posto questo progetto di riforma era il sostanziale recepimento, nel nostro Paese, dell'impianto contabile previsto dai principi contabili internazionali.

Ad esempio, tale progetto prevedeva la rilevazione delle azioni proprie a diretta detrazione del Patrimonio Netto, in linea con quanto disposto una decina d'anni più tardi dal D.Lgs. 139/2015.

L'articolato OIC del 2006-2008, come è risaputo, non fu mai trasformato in legge.

La mancata conversione in legge del progetto di riforma può probabilmente essere connessa anche al fatto che, all'epoca, i tempi non erano ancora maturi per una radicale trasformazione del bilancio civilistico che avvicinasse quest'ultimo a quanto imposto dai principi internazionali.[31]

[31] È quanto afferma Maria Silvia Avi in Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015.

2.3 Conto Economico

Il nuovo modello di Conto economico, modificato dal D.Lgs. 139/2015 viene studiato dalla Tabella 5 che mette a confronto il nuovo modello con quello vecchio. Il Conto Economico post Decreto con il Conto Economico pre Decreto. Come per lo Stato Patrimoniale, anche in questo caso le differenze vengono messe in evidenza con l'uso del carattere "grassetto-sottolineato".

CONTO ECONOMICO	
Ante D.Lgs. n 139/2015 (in vigore fino al 31.12.2015)	**Post D.Lgs. n 139/2015 (in vigore dal 1°. 1. 2016)**
A) Valore della produzione:	A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;	3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.	Totale.
B) Costi della produzione	B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;	7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;	8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:	9) per il personale:
a) salari e stipendi;	a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;	b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;	c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;	d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;	e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:	10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;	12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;	13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.	14) oneri diversi di gestione.
Totale.	Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:	C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate;	15) proventi da partecipazioni, con separato indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
16) altri proventi finanziari:	16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.	17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis).	Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	D) Rettifiche di valore di attività **e passività** finanziarie:
18) rivalutazioni:	18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;	a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
	d) di strumenti finanziari derivati.
19) svalutazioni:	19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;	a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
	d) di strumenti finanziari derivati.
Totale delle rettifiche (18 - 19)	Totale delle rettifiche (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);	
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	Risultato prima delle imposte **(A - B + - C + - D)**
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.	**20)** imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; **21)** utile (perdite) dell'esercizio.

Tabella 5: Conto Economico

La prima differenza posta in luce dalla Tabella 5 riguarda la voce *"Proventi e oneri finanziari"*. Alla voce C) 15)[32] vengono implementate le parole: *" e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime"*. Inoltre vengono "allargate" anche le categorie appartenenti alle voci C) 16) a) e d)[33], in quanto in entrambe le voci vengono aggiunte le parole *"e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime"*. Così come vengono considerati anche i debiti e i crediti che sussistono nei confronti delle società "sorelle", devono essere spesati anche i proventi e gli oneri finanziari relativi ai rapporti con tali società.

Come già analizzato per lo Stato Patrimoniale, l'impresa dovrà senza dubbio proseguire con l'aggiornamento del piano dei conti, in maniera che i rapporti intercorsi con le "sorelle" a decorrere dal gennaio del 2016 possano emergere nelle nuove voci di bilancio ad essi riservati.

La successiva diversità che salta all'occhio paragonando gli schemi di Conto Economico in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2016, riguarda quelle che vengono chiamate rivalutazioni e svalutazioni. Alla voce D)[34] viene inserito il termine *"e passività"* e per questa ragione alle voci D) 18) e D) 19) viene aggiunta una nuova sottocategoria. Viene infatti unita la lettera d), *"di strumenti finanziari derivati"*. Tali voci costituiscono la contropartita di strumenti finanziari derivati attivi e passivi nei casi in cui le relative eccedenze o meno vanno imputate a Conto Economico.

---

[32] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 6: All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate" sono aggiunte le seguenti: "e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime";

…omissis…

[33] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 6: …omissis…

b) dopo le parole: "a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti" sono aggiunte le seguenti: "e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime";

c) dopo le parole "d) proventi diverse dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelle da controllanti" sono aggiunte le seguenti: "e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime";

…omissis…

[34] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 6: …omissis…

d) le parole: "D) Rettifiche di valore di attività finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:";

e) dopo le parole: "18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni." sono aggiunte le seguenti: "d) di strumenti finanziari derivati."

f) dopo le parole: "19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni." sono aggiunte le seguenti: "d) di strumenti finanziari derivati."

…omissis…

Tale mutamento viene stabilito dal punto 6 dell'articolo 6 del D.Lgs. 139/2015. Tale punto infatti analizza i cambiamenti all'articolo 2425 del codice civile.

La principale innovazione introdotta dal D.Lgs. 139/2015, in merito al documento economico è senz'altro costituita da una abrogazione. Viene abolita la parte del Conto Economico che esaminava gli oneri e proventi straordinari. È abrogata infatti la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e quindi tutta la sezione E) che dava evidenza di ciò. Viene pertanto eliminata completamente la voce E)[35] del Conto Economico. Nella Tabella 5 si può infatti notare un "buco" tra la sezione D e il *"risultato prima delle imposte"*.

Gli eventi che prima della riforma erano definiti come "straordinari" dal gennaio 2016 saranno inclusi nei proventi ed oneri a seconda solamente della loro natura. Dalla lettura del Conto Economico non si potrà più differenziare i proventi e gli oneri ordinari da quelli straordinari. Questa modifica, conforme alle norme internazionali, in effetti riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica e rimanda (comunque per ovvie ragioni) alla nota integrativa la loro separata identificazione.

Il numero 13 del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, contenuto della nota integrativa, precisa ora la necessità di indicare nella nota stessa *"l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"*.

Resta comunque diversa la considerazione di un costo o provento eccezionale da un costo o provento straordinario. Un costo o provento straordinario si identifica per la sua estraneità della fonte del provento o dell'onere dalla gestione ordinaria dell'impresa.

In sintesi un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell'impresa. Ora l'impostazione viene ribaltata e dovrà quindi essere rivista la attuale definizione del principio contabile nazionale OIC 29.

A seguito della abrogazione della Classe E del Conto Economico, le altre voci finali, sono state senza dubbio rinumerate.

---

[35] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 6: …omissis…

g) le parole: "E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio." Sono sostituite dalle seguenti: "Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio."

Quella che era la voce 22) diventa ora la voce 20) e quella che era la voce 23) diventa la voce finale 21), determinando l'utile o la perdita dell'esercizio analizzato.
Inoltre cambierà anche la costituzione del *"risultato prima delle imposte"* che sarà ora dato dalla somma algebrica tra la *"Differenza tra valore e costi della produzione"*, la Classe C e la Classe D, ossia sarà costituito da A – B ± C ± D .

Come per lo Stato Patrimoniale, è corretto fare un richiamo alla "non riforma" del 2006-2008 anche per quanto riguarda il Conto Economico.
La Tabella 6 rappresenta il contenuto del Conto Economico così come stabilito dalla proposta di riforma OIC 2006-2008.

CONTO ECONOMICO (Art. 2425) Proposta di Riforma OIC 2006-2008
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi
6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
8. Costi per servizi
9. Costi del personale dipendente e di altri prestatori d'opera
10. Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti
11. Svalutazioni di crediti correnti e di altre attività correnti
12. Altri costi e oneri
A) Utile (Perdita) operativo
13. Interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari
14. Interessi passivi e altri oneri finanziari
15. Utili/perdite su cambi
16. Variazioni positive di valore di strumenti finanziari
18. Proventi straordinari
19. Oneri straordinari
B) Utile (Perdita) prima delle imposte
20. Imposte sul reddito, correnti e differite
C) Utile (Perdita) dell'esercizio

Tabella 6: Conto Economico (Proposta di Riforma OIC 2006-2008)

In tale schema ci si imbatteva nei concetti di ordinarietà e straordinarietà dei costi e ricavi. La definizione di elemento straordinario, così come accolta dal progetto di riforma OIC 2006-2008, sollevava però dubbi interpretativi. In base al disposto dell'articolo 2425-bis[36] di tale progetto, un componente poteva essere definito straordinario in presenza di:

- effetto rilevante sul reddito;
- fonte estranea all'attività ordinaria intesa come insieme di attività caratteristica, marginale e complementare;
- eventi casuali e infrequenti.

Grazie a questa definizione non era certamente immediata la collocazione, per esempio, di una plusvalenza o minusvalenza di medio importo connessa ad alienazione di immobilizzazioni obsolete che rientravano nel normale processo di reintegro di nuovi beni. Al verificarsi di una simile circostanza, l'importo non poteva essere considerato rilevante, la vendita non poteva essere considerata infrequente in quanto si trattava di una normale sostituzione di immobilizzazioni, ma il provento non era connesso ad attività caratteristica, marginale e complementare dell'impresa.

La mancata trasformazione in legge del progetto di riforma del 2006-2008 pose pertanto fine alla discussione dottrinale in merito alla corretta interpretazione della definizione di componente straordinario.[37]

---

[36] Proposta di Riforma OIC 2006-2008: Articolo 2425-bis del codice civile (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri):

1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
2. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
3. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
4. Gli accantonamenti previsti nell'articolo 2424-bis, nono comma, devono essere iscritti nella voce altri costi e oneri ovvero, se riguardanti il personale, nella relativa voce.
5. Le voci proventi e oneri straordinari raccolgono solo proventi e oneri, aventi un effetto rilevante sul risultato di esercizio, la cui fonte è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa, cioè all'insieme delle attività caratteristiche, marginali e complementari svolte normalmente dall'impresa, e che al contempo derivano da eventi casuali ed infrequenti.

[37] Vedi Maria Silvia Avi, Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015.

2.4 Nota Integrativa

Numerose sono anche le variazioni che interessano il terzo documento contabile che dà forma al bilancio d'esercizio. Il punto 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 139/2015 si occupa dell'analisi delle innovazioni che riguardano l'articolo 2427 del codice civile, *"Contenuto della nota integrativa"*.

La trasformazione più rilevante concerne il secondo comma dell'articolo. Tale comma viene completamente sostituito, introducendo un sistema organizzativo di presentazione delle note incluse nella nota integrativa. La lettera l) del punto 9 precisa: *'il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico."'*. La prassi si era già adeguata in tal senso, ma è stato comunque un bene precisarlo per far sì che vengano uniformati i metodi di presentazione delle informazioni in tutti i bilanci. La disposizione riproduce infatti quanto già previsto al riguardo dal documento OIC 12 il quale dopo l'introduzione del D.Lgs. 139/2015 è stato modificato e pubblicato in "bozza" per la consultazione sul sito internet dell'Organismo Italiano di Contabilità.

In relazione al contenuto della nota integrativa, il D.Lgs. 139/2015 ha tendenzialmente ampliato l'informativa di bilancio, in modo coerente con la finalità, sottesa alla Direttiva 2013/34/UE, di migliorare la portata informativa del documento contabile.

Sono state, di fatto, integrate le informazioni da fornire in nota integrativa relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società e amministratori e sindaci. Per effetto delle modifiche contenute nel Decreto, poi, l'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che precedentemente risiedevano nella Relazione sulla gestione, vengono ora richieste nell'ambito della stesura della nota integrativa. Sono inoltre richieste in nota anche nuove informazioni riguardanti le imprese che redigono il bilancio consolidato. Infine viene richiesto di indicare in nota integrativa nuove informazioni riguardanti *"la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite"*.

Le disposizioni relative al contenuto della nota integrativa sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicano per cui agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. A tal proposito, non si pongono specifiche problematiche operative nel passaggio dalla disciplina pre a quella post Decreto, salva la necessità, ai fini della redazione della nota integrativa relativa all'esercizio 2016, di reperire le aggiuntive delucidazioni ivi richieste.

Una prima novità in merito alle informazioni da inserire in nota attiene alla questione che dovrà essere precisata la composizione della voce *"costi di sviluppo"*[38] e non più *"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"*. Così come già esaminato nel "nuovo contenuto dello Stato Patrimoniale", il D.Lgs. 139/2015 stabilisce che potranno essere capitalizzati solamente i costi di sviluppo e pertanto solo per tale categoria di costi dovrà essere definita la composizione di tale voce ed anche le ragioni che hanno permesso tale iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento adottati.[39]

La lettera b) del punto 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 139/2015[40] introduce una variazione per quanto riguarda la voce *"Ratei e risconti"*, siano essi attivi o passivi.

La variazione in questo caso riguarda il fatto che precedentemente l'analisi dei ratei e risconti poteva essere fornita *"se il loro ammontare era apprezzabile"*, ora non è più così. Tale frase infatti è stata cancellata dal Decreto. Se ne deduce quindi che *"in ogni caso"* bisognerà fornire l'analisi dei ratei e risconti. Siano essi di misura considerevole o meno.

Il numero 9[41] dell'articolo 2427 invece è stato completamente sostituito. Il "nuovo" prevede che la nota integrativa fornisca: *"9) l'importo complessivo degli impegni, delle*

---

[38] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: All'articolo 2427 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) del primo comma, le parole: ":'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità'" sono sostituite dalle seguenti: "'costi di sviluppo'";

…omissis…

[39] Art. 2427 c.c., comma 1, n. 3, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015: la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di sviluppo", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

[40] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

b) al numero 7) del primo comma, dopo le parole: "stato patrimoniale" le parole: "quando il loro valore sia apprezzabile" sono soppresse;

…omissis…

[41] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

c) il numero 9) del primo comma è sostituito dal seguente: "9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;";

…omissis…

garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono direttamente indicati;".

Rispetto alla versione precedente, ora bisogna offrire un notevole numero di informazioni in più. Viene richiesto infatti di indicare, le garanzie, le passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, le garanzie reali prestate e gli impegni in caso di trattamento di quiescenza e simili.

Cerchiamo nel proseguo di dare una semplice e sintetica definizione di tali voci.

Le *"garanzie"* comprendono sia quelle prestate che quelle ricevute dalla società.

Le prime sono le garanzie rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui mentre le seconde sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell'interesse della società. Esse vengono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria mentre sono rilasciate nell'interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive assunte dalla società (come impegni o debiti). Un'ulteriore distinzione si fa solitamente tra garanzie personali e garanzie reali, infatti nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia quelle personali che quelle reali.

Per *"garanzie personali"*[42] si intendono le garanzie prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto, che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Viceversa per *"garanzie reali"*[43] si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia.

Gli *"impegni"* invece rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle parti (contratti ad esecuzione differita). In particolare il codice desidera che venga data informativa degli impegni *"in caso di trattamenti di quiescenza"*. Ci si riferisce in particolare agli impegni presi per importi da riconoscere alla cessazione del rapporto in funzione della durata del rapporto stesso e delle altre

[42] Costituiscono esempi di garanzie personali le fideiussioni, gli avalli, i contratti autonomi di garanzia e le lettere di patronage forte.

[43] Esempi di garanzie reali sono costituiti dai pegni e dalle ipoteche.

condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Un esempio specifico può essere pensare alle agevolazioni a favore delle posizioni più alte (come può essere il direttore generale) in caso di licenziamento o di interruzione del rapporto di lavoro. Tali impegni che vengono sottoscritti all'apertura del rapporto di lavoro non possono essere determinati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Ciò nonostante, per determinati trattamenti di quiescenza, essi possono essere stimati alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.

Infine viene richiesto l'inserimento di quelle che sono le passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Per *"potenzialità"* si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale). Le passività potenziali quindi vengono inserite in bilancio, perché si riferiscono a situazioni che sono già esistenti alla data di bilancio, ma il loro esito è pendente, in quanto si risolverà in futuro.

È stato variato anche il numero 10[44] dell'articolo 2427 del codice civile. Prima del Decreto bisognava ripartire in base alle categorie di attività e secondo le aree geografiche, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, se tale ripartizione veniva considerata significativa in termini di analisi. Il "decreto bilanci" ha soppresso le parole che aprivano il numero 10, ossia *"se significativa"*. Il numero 10 ha seguito la stessa logica del numero 7. Come per i *"ratei e i risconti"* era stato soppresso il fatto che *"il loro ammontare doveva essere apprezzabile"*, per la ripartizione dei ricavi è stato tolto il fatto che essa sia apprezzabile. Se ne deduce quindi che *"in ogni caso"* bisognerà fornire l'analisi della composizione dei ricavi per categorie e per aree geografiche.

Un'altra variazione è stata introdotta al numero 13[45] dell'articolo denominato *"Contenuto della nota integrativa"*. Anzi, il contenuto di tale numero è stato totalmente

---

[44] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

d) al numero 10) del primo comma, le parole: "se significativa", sono soppresse;

…omissis…

[45] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

e) il numero 13) del primo comma è sostituito dal seguente: "13) l'importo e la misura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;";

…omissis…

cambiato, in quanto con il Decreto è stata eliminata la parte di Conto Economico relativa ai proventi e oneri straordinari, cioè la voce E dello schema economico.
In epoca pre Decreto tale disposizione prevedeva infatti che venisse analizzata in nota integrativa la composizione delle voci *"proventi e oneri straordinari"* del Conto Economico, quando *"il loro ammontare fosse stato apprezzabile"*.
Ora viene richiesto di fornire *"l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"*.
Tali voci quindi non vengono imputate al Conto Economico ma solamente indicate in nota integrativa. Le fattispecie che rientrano nella categoria *"di entità o incidenza eccezionali"* sono molteplici ed è impossibile fornire un dettagliato elenco. Quello che è certo è che dalla descrizione del costo e ricavo in nota integrativa deve emergere la eccezionalità del fatto, come potrebbero essere i danni derivanti da un terremoto o da una alluvione, fatti indubbiamente non ricorrenti e quindi classificabili come *"straordinari"* prima e come *"eccezionali"* ora.
Il punto 16[46] dell'articolo in questione invece è stato ampliato come richiesta di informazione. Tale punto in passato chiedeva di fornire in nota l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci. Dal "prossimo bilancio" bisognerà aggiungere anche l'ammontare *"delle anticipazioni e dei crediti concessi (sempre) agli amministratori ed ai sindaci"*. Per di più bisognerà *"precisare il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria"*.
Questo aumento di informazioni si pone nella nuova ottica di approfondimento e trasparenza dei rapporti delle società con i propri amministratori, evidenziando varie tipologie contrattuali che possono fornire fringe benefits di varia natura su cui poi maturano diritti acquisiti. In sintesi la nuova norma oltre a richiedere informazioni aggiuntive pretende che esse siano anche più precise e specifiche entrando nel dettaglio delle singole voci.

---

[46] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

f) al numero 16) del primo comma dopo le parole: "l'ammontare dei compensi" sono inserite le seguenti: "delle anticipazioni e dei crediti concessi agli" e dopo le parole "ciascuna categoria" sono inserite le seguenti: ", precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria";

…omissis…

Una piccola aggiunta è stata fatta anche al numero 18[47] dell'articolo 2427 del codice civile. Sono stati inseriti infatti *"i warrants e le opzioni"*.[48] La norma estende difatti l'informativa già in vigore sulle azioni di godimento e sulle obbligazioni convertibili in azioni a tali nuovi strumenti.

Un'altra piccolissima variazione è intervenuta al punto 22-bis[49] dell'articolo. Tale numero si occupa delle operazioni realizzate con parti correlate. La modifica consiste nel togliere le parole qualora *"siano rilevanti"* mantenendo comunque l'informativa nel caso in cui le operazioni non siano concluse a normali condizioni di mercato. Pertanto bisognerà inserire in nota tali operazioni solo nel caso in cui le stesse *"non siano state concluse a normali condizioni di mercato"*.

Le novità di maggior rilievo introdotte dal Decreto sono senza dubbio l'introduzione di quattro nuovi punti all'articolo 2427 del codice civile. Sono stati infatti aggiunti i punti 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies e 22-septies.[50]

Il primo nuovo punto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. In realtà c'è stato solamente uno spostamento della stessa informazione. In precedenza

---

[47] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

g) al numero 18) del primo comma, dopo le parole: "obbligazioni convertibili in azioni" sono inserite le seguenti: ", i warrants, le opzioni";

…omissis…

[48] Riccardo Bauer e Andrea Sergiacomo in " Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato", Maggioli editore, novembre 2015 a pag. 82 danno una definizione a tali contratti: " Le opzioni (options) attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso di opzioni call) o di vendere (nel caso di opzioni put) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci) ad un prezzo prefissato (strike price) ad una certa data (opzione europea) o entro una certa data (opzione americana). Il diritto è rilasciato al venditore dietro corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a cui va incontro chi acquista.
I warrants sono una particolare categoria di obbligazioni che comporta l'associazione al titolo obbligazionario di un buono che attribuisce al possessore il diritto di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni o di obbligazioni della società emittente o di un'altra società ad un prezzo prefissato entro un arco temporale prestabilito. La diversità rispetto alle obbligazioni convertibili è dovuta alla divisibilità dei due diritti: il warrant infatti è separabile rispetto al titolo obbligazionario e può avere una autonoma circolazione, essendo scambiabile sul mercato ed esercitabile dal detentore senza dover rinunciare ai diritti concernenti il titolo obbligazionario. "

[49] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: "qualora le stesse", le parole: "siano rilevanti e" sono soppresse;

…omissis…

[50] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 9: …omissis…

i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:
" 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite; "

…omissis…

essa veniva inclusa nella Relazione sulla gestione mentre adesso viene classificata in nota integrativa.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.
Il termine entro cui il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori. Si considerano di rilievo, quei fatti che, richiedendo o meno variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dei bilanci di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.
I fatti successivi alla chiusura di bilancio possono essere di tre diverse tipologie.
Ci sono i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, quelli che non devono essere recepiti e quelli che possono incidere sulla continuità aziendale.
I primi sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio. Essi richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, rispettando il principio della competenza. Tali fatti sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico a fine esercizio.
I fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quelli che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazioni dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Essi sebbene non rilevati in bilancio devono essere illustrati in nota integrativa. Rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere giuste decisioni.
Infine ci sono alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Ovvero le condizioni gestionali della società stessa, come un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se tale presupposto al momento della redazione del

bilancio, risulta non essere più appropriato, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
Il quinquies e il sexies si occupano dell'informativa da dare in nota nel caso di redazione di bilancio consolidato. Tali norme sono applicabili solo nel caso in cui la società faccia parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato. In tal caso bisognerà indicare il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato ed anche il luogo in cui è conservata una copia di tale bilancio. Questi due punti si differenziano solamente per il fatto che il primo si riferisce *"all'insieme più grande di imprese"* di cui l'impresa fa parte mentre il secondo *"all'insieme più piccolo"*. Nell'eventualità in cui un'impresa faccia parte di più gruppi bisognerà analizzare il gruppo più grande e quello più piccolo.
Infine il punto 22-septies esige che nella stessa nota integrativa ci si esprima in merito alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite.
Tale norma si adegua ai principi contabili internazionali in quanto tale aspetto già si applica da tempo nei bilanci redatti secondo gli IAS.
In tal modo si evita che sia direttamente l'assemblea dei soci a fare la proposta e successivamente a deliberare in merito alla stessa. In futuro la proposta sarà contenuta nella nota integrativa mentre la decisione spetterà sempre all'assemblea dei soci che approva il bilancio d'esercizio.

La Tabella 7, a pagina successiva, mette in risalto tutte le variazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in relazione al contenuto della nota integrativa. Contrappone all'articolo ante D.Lgs. 139/2015 quello post Decreto, in vigore cioè dal 1° gennaio del 2016 evidenziando i cambiamenti intervenuti in "grassetto-sottolineato".

Art. 2427 c.c. Contenuto della Nota Integrativa	
Ante D.Lgs. n 139/2015 (in vigore fino al 31.12.2015)	**Post D.Lgs. n 139/2015 (in vigore dal 1°. 1. 2016)**
[1] La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:	[1] La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;	2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "~~costi di ricerca~~, di sviluppo ~~e di pubblicità~~" nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;	3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: **"costi di sviluppo"** nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;	3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;	5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;	6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;	6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;	6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "atri fondi" dello stato patrimoniale, ~~quando il loro ammontare sia apprezzabile~~, nonché la composizione della voce "altre riserve";	7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "atri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;	7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;	8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) ~~gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;~~	9) **l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;**
10) ~~se significativa~~, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;	10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;	11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;	12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) ~~la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;~~	13) **l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali**;
14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;	14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;	15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;	16) l'ammontare dei compensi, **delle anticipazioni e dei crediti concessi** agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, **precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;**
16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;	16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottostante durante l'esercizio;	17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottostante durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;	18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, **i warrants, le opzioni** e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;	19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;	19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;	20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;	21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;	22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse ~~siano rilevanti~~ e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;	22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. ~~Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.~~	22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. **22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;** **22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;** **22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;** **22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.** **[2] Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.**

Tabella 7: Contenuto Nota Integrativa

CAPITOLO 3: IL RENDICONTO FINANZIARIO COME STRUMENTO DI ANALISI DEL BILANCIO

3.1 Introduzione

Un'impresa per poter operare secondo economicità deve essere in grado di perseguire i propri fini istituzionali realizzandoli autonomamente, sia dal punto di vista finanziario che monetario. Misurare il grado di conseguimento di tali obiettivi è essenziale per valutare gli esiti e le prospettive di gestione dell'impresa stessa. Il Rendiconto Finanziario è quel documento in grado di assolvere tali fabbisogni conoscitivi. Redigendo e divulgando tale fonte informativa, l'impresa sarà consapevole della propria situazione finanziaria e monetaria. Il Rendiconto Finanziario è uno strumento di lettura delle performance aziendali, la cui funzione è quella di evidenziare se l'impresa ha nel corso dell'esercizio, accresciuto o assorbito risorse finanziarie.

Riconoscendo questi aspetti il "decreto bilanci" ha introdotto nel codice civile un nuovo articolo, il 2425-ter[51], ponendo il Rendiconto Finanziario, a tutti gli effetti, come uno dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio e precisando altresì il modo in cui tale documento andrà redatto.

L'articolo 2425-ter del codice civile, definendo la funzione del Rendiconto Finanziario, recita: *" Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci."*

Il Rendiconto Finanziario quindi si può definire come quel documento che permette di analizzare e di descrivere le cause delle variazioni che interessano determinate grandezze finanziarie e monetarie. Vengono esaminate le variazioni attinenti ai fondi

[51] D.Lgs. 139/2015, Articolo 7: Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario) Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci." .

liquidi in un determinato periodo di tempo, quale per esempio il periodo amministrativo a cui si rapporta l'esercizio.
In altre parole, la stesura e l'analisi del Rendiconto Finanziario consentono agli organi di governo dell'impresa di comprendere e nello stesso tempo di informare i terzi, in merito all'origine di tali differenze. Inoltre l'impresa sarà in grado attraverso tale studio di conoscere quali siano le condizioni di relativo equilibrio finanziario e monetario che riguardano l'impresa stessa al termine di un determinato periodo amministrativo.
Va considerato che il Rendiconto Finanziario fornisce "nuove" informazioni, che non sarebbero desumibili dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. Per questi motivi tale documento viene ritenuto parte essenziale per lo studio dell'andamento annuale di un'impresa. Tale prospetto offre elementi di natura finanziaria non ottenibili nemmeno dallo Stato Patrimoniale comparato, anche se corredato dal Conto Economico. Lo Stato Patrimoniale infatti non mostra chiaramente le variazioni che sono intervenute nelle risorse patrimoniali e finanziarie e nemmeno spiega le cause che le hanno determinate.
Il solo prospetto di sintesi che può ricostruire le variazioni che hanno impattato sulla situazione finanziaria è pertanto il Rendiconto Finanziario.
Esso pone in evidenza i valori relativi alle "risorse finanziarie" di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio, e nonché i relativi impieghi.
Vengono messi in luce:

- i mezzi finanziari prodotti dall'impresa con la sua attività: autofinanziamenti;
- i mezzi finanziari ottenuti dall'impresa da terzi: finanziamenti di terzi;
- gli investimenti effettuati;
- l'effetto dell'attività svolta sulle risorse disponibili: indebitamento;
- le variazioni nella situazione patrimoniale che non hanno effetti sulla situazione finanziaria.

Il Rendiconto Finanziario analizza le variazioni, che nel periodo amministrativo considerato, hanno interessato i fondi liquidi rappresentati dalle disponibilità liquide da cui l'impresa può attingere. Nello specifico si intendono la cassa, i conti correnti bancari attivi ed altri depositi di denaro immediatamente prelevabili come possono essere i conti correnti postali.

Il Rendiconto Finanziario ha l'obiettivo di rispondere alla domanda *"perché i fondi liquidi hanno subito una variazione XY nell'esercizio considerato?"* ed è quindi il collegamento tra aspetti economici e finanziari della gestione aziendale.

L'entità dei costi e dei ricavi, in particolare di quelli monetari, rappresenta il primo fattore d'influenza dell'entità delle risorse finanziarie di cui si voglia analizzare le variazioni di liquidità. Ad essi saranno poi sommati i flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento o disinvestimento, quelli correlati a variazioni di risorse finanziarie non connesse alla gestione e quelli relativi alla gestione finanziaria.

Il Rendiconto Finanziario però non potrebbe avere ragione di esistere senza l'appoggio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Per redigere il Rendiconto Finanziario infatti sono necessari gli Stati Patrimoniali di due esercizi (n e n-1), il Conto Economico dell'esercizio (n) ed informazioni sulla natura finanziaria o meno delle variazioni patrimoniali ed economiche.

Il Rendiconto Finanziario può essere quindi definito come uno strumento di analisi del bilancio. Rappresenta un documento di sintesi e raccordo che ha la funzione di evidenziare la causa delle variazioni finanziarie intervenute nel periodo. Permette quindi il completamento delle informazioni che il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale da soli non sono in grado di fornire. Attraverso un'opportuna rielaborazione dei dati di bilancio, è possibile raggruppare ed evidenziare i flussi di cassa che hanno interessato le differenti aree della gestione aziendale, rendendo pertanto possibile l'analisi e la comprensione delle dinamiche finanziarie che hanno caratterizzato l'esercizio.

Dall'analisi di una serie di Rendiconti Finanziari consuntivi, è inoltre possibile apprendere il trend dei flussi finanziari dell'impresa, valutando la capacità storica dell'azienda di conseguire nel tempo un opportuno equilibrio tra entrate ed uscite attraverso l'attitudine a produrre flussi di cassa positivi consistenti ed appropriati con i flussi di cassa per investimenti, finanziamenti e gestione corrente.

La valutazione delle serie storiche potrà anche essere utile come base di partenza per la costruzione di un budget dei flussi di cassa, che permetta all'azienda di poter intuire e stimare con precisione e attendibilità se sarà in grado e come potrà far fronte agli esborsi finanziari attraverso i flussi di incasso. Tali analisi sono molto importanti nella valutazione di progetti di investimento. Il management potrà pronosticare quella che sarà la recuperabilità degli investimenti ed anche ponderare il livello di indebitamento effettivamente sostenibile dall'azienda.

L'elemento centrale di analisi del Rendiconto, che in passato ha caratterizzato la differenziazione tra l'impostazione internazionale e quella domestica, rappresenta l'obiettivo di analisi ed osservazione dell'intero processo di realizzazione del prospetto. Tale documento è incentrato su una risorsa finanziaria in grado di fornire un notevole grado di informazioni utili alla comprensione delle dinamiche aziendali. Fino agli anni '80 la risorsa finanziaria di riferimento era costituita dal Capitale Circolante Netto[52], ossia la differenza tra le attività correnti e le passività correnti. Un CCN positivo indica che la liquidità corrente è in grado di sopperire alle esigenze di indebitamento a breve termine, mentre al contrario un valore negativo di CCN insegna che l'azienda è in difficoltà nell'affrontare l'indebitamento di breve termine. Per poter fronteggiare tale indebitamento è costretta ad utilizzare attività consolidate.
Generalmente, un aumento delle rimanenze finali, dipeso dalla difficoltà di vendere i prodotti dell'azienda o dalla previsione di riduzioni delle vendite future, viene etichettato come un segnale negativo in termini di CCN.
Un altro segnale negativo è anche in genere associato agli aumenti nel valore dei crediti verso clienti, originati dalla necessità di concedere dilazioni di pagamento più lunghe al fine di riuscire a vendere i prodotti dell'azienda.
L'importo del CCN può assumere un significato più rilevante se valutato nella sua storicità, ossia nel corso di diversi periodi. Offre all'analista preziose informazioni circa l'andamento finanziario dell'azienda e può delineare profili di declino o di crescita. Un valore particolarmente elevato di CCN può inoltre essere alla base di concrete potenzialità di crescita per l'azienda, in quanto possiede riserve finanziarie consistente che le permettono di aggredire il mercato.
L'originaria composizione del CCN presentava l'enorme difetto di unificare le operazioni derivanti dalla gestione operativa con quelle derivanti da altre tipologie di

[52] Dal *Glossario di Borsa Italiana* nel sito ufficiale www.borsaitaliana.it :
Il capitale circolante netto (CCN) è dato dalla differenza tra le attività correnti e le passività correnti di stato patrimoniale. Rientrano tra le attività correnti: crediti verso clienti, rimanenze finali, cassa, ratei e risconti attivi. Le passività correnti comprendono: debiti verso fornitori, debiti di natura operativa, ratei e risconti passivi.
Il CCN è una misura della capacità del management di gestire l'attività operativa corrente d'impresa. A titolo di esempio, gli analisti finanziari associano generalmente un segnale negativo agli aumenti nel valore delle rimanenze finali (difficoltà nel vendere i prodotti dell'azienda, presenza di prodotti obsoleti nelle rimanenze, previsioni di riduzioni delle vendite future); un segnale negativo è anche generalmente associato agli aumenti nel valore dei crediti verso clienti (necessità di concedere dilazioni di pagamento più lunghe al fine di vendere i prodotti dell'azienda).
La variazione nel valore di CCN (tra il valore di stato patrimoniale dell'anno di riferimento e quello dell'anno precedente) è usata come misura di rettifica di EBIT nel calcolo dei free cash flow impiegati nel discounted cash flow method.

operazioni (finanziaria e di investimento). Ci si è resi conto quindi che era necessario scomporre l'aggregato generale in categorie più circonstanziate che fossero espressione di una sola e determinata tipologia di attività aziendale, al fine di permettere un'analisi più chiara e precisa.

Si sono quindi sviluppati una serie di indicatori volti a focalizzare la propria analisi su delle specifiche componenti del CCN. È nato per esempio il CCCN (Capitale Circolante Commerciale Netto) che rappresenta la gestione puramente commerciale dell'impresa, il capitale circolante operativo relativo alla gestione caratteristica/operativa dell'impresa, legata essenzialmente al ciclo di acquisto, produzione e vendita e il CCFN (Capitale Circolante Finanziario Netto) legato alla gestione finanziaria dell'impresa relativa alla logica fonti/impieghi.

Tale approccio ha consentito una lettura sempre più critica del Rendiconto Finanziario, poiché ha permesso di isolare le cause delle variazioni nei flussi finanziari a specifiche aree di gestione aziendale, introducendo nel caso azioni correttive più mirate e precise. Risulta estremamente importante capire quali aree aziendali diano luogo a disequilibri finanziari, al fine di poter valutare quali leve strategiche ed operative utilizzare per ricostituire l'equilibrio finanziario dell'impresa, che avrà a sua volta riflessi sulla gestione economica e patrimoniale.

Se le difficoltà provengono infatti dalla gestione operativa occorrerà analizzare le tempistiche di incasso da clienti e di pagamento ai fornitori, coerentemente con la politica di rotazione del magazzino, la corretta gestione delle scorte e le eventuali problematiche legate alla produzione e/o commercializzazione dei propri prodotti, che non consentono ai flussi di incasso di coprire le esigenze dei flussi in uscita necessari a remunerare i principali fattori produttivi utilizzati, incluso il costo del personale dipendente.

Al fine di migliorare la posizione del CCN a beneficio dell'equilibrio finanziario dell'azienda, potrebbero essere intraprese azioni volte ad accorciare il periodo di incasso dei crediti dai clienti o almeno migliorare le tempistiche di recupero dei crediti, oppure a gestire con maggiore oculatezza la rotazione di magazzino evitando di anticipare troppo l'acquisto dei beni da immettere nel ciclo produttivo o di ritardare le vendite di prodotti finiti, con effetti benefici in termini di cassa.

Queste leve, a disposizione del management risultano essenziali per una corretta e scrupolosa pianificazione finanziaria, non appesantendo l'azienda con operazioni che non sarebbe in grado di sostenere e che potrebbero minare l'equilibrio finanziario.

L'analisi finanziaria costituita solamente dallo studio del Capitale Circolante Netto ha però presentato, negli anni, dei notevoli limiti. I principali, sia nel calcolo che nell'analisi successiva, sono costituiti essenzialmente dall'assenza di una serie di fattori che, non rientrando nello schema di calcolo, possono sensibilmente alterare il significato e il valore del risultato che ne scaturisce.

Un classico esempio è costituito dall'effettivo grado di liquidità del magazzino, che nella realtà operativa potrebbe essere convertito in disponibilità liquide solo a seguito di pesanti svalutazioni, e che quindi potrebbe portare ad una sovrastima delle attività correnti dell'azienda nel calcolo del CCN con relative fuorvianti interpretazioni ed analisi che ne conseguono.

Inoltre esistono alcune poste di natura finanziaria non esplicite, che possono consentire all'azienda di sopperire alle esigenze finanziarie a breve nonostante il CCN risulti negativo. Ciò dimostra che tale grandezza non sempre è in grado di valutare l'effettivo equilibrio finanziario dell'azienda.

In base alle esigenze pratiche ed informative delle aziende di comprendere a fondo le dinamiche finanziarie aziendali, scomponendole appropriatamente e valutandole in un arco di tempo sufficientemente ampio per poterne desumere un andamento affidabile, il Rendiconto Finanziario si è evoluto ed arricchito di elementi che hanno spostato l'attenzione dal Capitale Circolante Netto alla liquidità, o meglio alla disponibilità monetaria netta dell'azienda.

Risulta infatti semplice dimostrare che la liquidità rappresenta una grandezza finanziaria oggettivamente determinabile, mentre il Capitale Circolante Netto risente dell'influenza di criteri di valutazione che ne inficiano la sua determinazione.

In particolare, il Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità fornisce informazioni circa il contributo dato dalla gestione reddituale alla formazione o al drenaggio di liquidità, le categorie di impieghi di liquidità effettuate e le loro vie di finanziamento, le cause che determinano una situazione in cui degli utili ingenti possono accompagnarsi ad una diminuzione di liquidità o, all'opposto, in cui a rilevanti perdite di esercizio possa far riscontro un aumento della liquidità.

Le Tabelle seguenti riassumono quelli che in generale potrebbero essere gli schemi di Rendiconto: quello basato sulle variazioni di CCN e quello delle variazioni di liquidità.

In particolare il primo viene analizzato dalla Tabella 8 mentre il Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità viene rappresentato dalla Tabella 9.

FONTI	IMPIEGHI
Fonti generate dalla gestione reddituale:	**Gestione reddituale (se negativa):**
Utile di esercizio	Perdita di esercizio
+ Rettifiche in aumento per costi non monetari	+ Rettifiche in aumento
- Rettifiche in diminuzione per ricavi non monetari	- Rettifiche in diminuzione
Riduzione di capitale immobilizzato:	**Aumenti di capitale immobilizzato:**
Vendita investimenti pluriennali	Acquisto di impieghi pluriennali
Aumenti di debiti a medio-lungo termine:	**Riduzioni di debiti a medio-lungo termine:**
Nuovi finanziamenti (bancari e non)	Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine
	Pagamento indennità di fine rapporto
Aumenti di capitale netto:	**Riduzioni di capitale netto:**
Aumenti di capitale proprio a pagamento	Pagamento di dividendi
Contributi a fondo perduto	Rimborso di capitale
Se > 0 Variazione positiva di CCN	**Se <0 Variazione positiva di CCN**

Tabella 8: Rendiconto Finanziario delle variazioni di CCN

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITÀ	
Fonti di liquidità:	
Liquidità generata dalla gestione reddituale	
Realizzo di investimenti	
Assunzione di finanziamenti ed incasso di finanziamenti attivi	
Aumento di capitale proprio	
Totale fonti di liquidità	1
Impieghi di liquidità:	
Investimenti	
Rimborso di finanziamenti passivi e concessione di finanziamenti attivi	
Diminuzione di capitale proprio	
Totale impieghi di liquidità	2
Aumento/diminuzione delle disponibilità di cassa e banche al netto dei conti bancari passivi	(1-2)
+ Disponibilità in cassa ad inizio esercizio	X

- Disponibilità di cassa a fine esercizio	
Variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria che non comportano movimenti monetari:	
Conferimento da parte di soci di impianti a fronte di aumento di capitale sociale	
Acquisizione di partecipazioni mediante aumento di capitale sociale	
Conversione di debiti in capitale sociale	
Totale	X

Tabella 9: Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità

Tali Tabelle mettono a confronto i due diversi filoni di pensiero e analisi che si sono affermati negli anni. Le due diverse impostazioni di Rendiconto sono state recepite da un lato dai principi di matrice internazionale mentre dall'altro dai principi contabili domestici. Se i primi hanno maggiormente focalizzato la propria attenzione sulla liquidità, ed in particolare sui flussi di liquidità che le varie tipologie di operazioni aziendali generano, i secondi hanno previsto in parallelo due forme di Rendiconto Finanziario, ossia il Rendiconto in termini di Capitale Circolante Netto ed il Rendiconto in termini di liquidità, per poi arrivare solo di recente ad una sostanziale accettazione dell'approccio internazionale, avvicinandosi quindi notevolmente allo schema proposto dagli IAS/IFRS.

Ritornando all'articolo 2425-ter del codice civile, esso introduce delle espressioni alle quali è utile dare una chiara e semplice definizione.
I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.
Queste ultime sono costituite dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa sia in valuta nazionale che in valuta estera.
L'OIC 10 che definisce "internamente" il Rendiconto Finanziario precisa che *"La gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento."*
Le operazioni della gestione reddituale sono quindi quelle relative alla principale attività gestionale dell'impesa, detta anche gestione caratteristica. Sono pertanto

normalmente costituite dalle operazioni relative alla produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi.

Il principio contabile precisa che alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla gestione reddituale sono:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte;
- incassi per proventi finanziari.

La gestione reddituale è quindi composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Essi sono riflessi nel Conto Economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa, in particolar modo quelle di autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.

Il flusso finanziario della gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto. Tale procedimento prevede che all'utile o alla perdita dell'esercizio si aggiungano o si tolgano i seguenti elementi:

- elementi di natura non monetaria che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide e che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto: ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, svalutazioni per perdite di valore, rivalutazioni di attività, utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto;
- variazioni del Capitale Circolante Netto connesse ai costi o ricavi della gestione reddituale: variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e/o di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi e passivi, variazioni del Capitale Circolante Netto rappresentate dagli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente;
- operazioni i cui effetti sono compresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento: plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività.

L'OIC stabilisce che i flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

Rientrano quindi tra i flussi finanziari dell'attività di investimento gli acquisti o le vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali incluse quelle costruite internamente, gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni immateriali come i brevetti, i marchi, le concessioni, compresi anche gli oneri pluriennali capitalizzati, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni, siano queste in imprese controllate, collegate o altre partecipazioni, le acquisizioni o le cessioni di altri titoli, compresi i Titoli di Stato e le obbligazioni ed infine le erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

L'attività di finanziamento, infine, comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Si includono quindi gli incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote del capitale di rischio, i pagamenti dei dividendi, i pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, gli incassi o i pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine, gli incrementi o i decrementi di altri debiti a natura finanziaria.

Dato che l'obiettivo del documento è quello di rappresentare le variazioni finanziarie che hanno interessato il patrimonio aziendale, non tutte assumono rilievo ai fini di tale rappresentazione.

Per redigere il Rendiconto Finanziario bisogna distinguere i movimenti che riguardano variazioni di tipo finanziario da quelle che non riguardano variazioni di tipo finanziario.

Tra le prime si annoverano:

- differenza tra costi e ricavi monetari;
- acquisto e vendita di immobilizzazioni;
- variazione del capitale sociale con versamento o riduzione o distribuzione di dividendi;
- incremento o decremento dei debiti verso banche;
- accensione o rimborso di finanziamenti a medio lungo termine;
- utilizzo di fondi per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto pagato.

Tra i movimenti che non riguardano variazioni di tipo finanziario troviamo invece:

- costi e ricavi non monetari;
- rivalutazioni e svalutazioni delle immobilizzazioni;

- accantonamenti ai fondi rischi ed oneri;
- accantonamenti per trattamento di fine rapporto;
- quote d'ammortamento dell'esercizio;
- capitalizzazione dei costi (ricerca e sviluppo, costruzioni in economia).

Il Rendiconto Finanziario può essere redatto con il *metodo diretto* o con il *metodo indiretto*. Il primo consiste nella contrapposizione delle entrate e uscite monetarie che derivano dalla gestione caratteristica dell'impresa. Il metodo indiretto invece illustra le variazioni di cassa rettificando l'utile o la perdita dell'esercizio riportato nel conto economico. La scelta del metodo da seguire dovrà essere una scelta fedele nel tempo e sicuramente dipenderà dall'articolazione del sistema informativo contabile, dalla possibilità di ottenere informazioni analitiche sui flussi finanziari per natura di spesa e di entrata e dalla quantità delle operazioni non monetarie.

L'adozione del Rendiconto Finanziario secondo il metodo indiretto avrà impatti limitati sul sistema organizzativo e contabile. Esso rappresenta un report standard perché il flusso di cassa generato dalla gestione operativa è un semplice calcolo che deriva dalla somma tra il risultato dell'esercizio, gli elementi non monetari e le variazioni di Capitale Circolante Netto, grandezze che sono già state rilevate dagli altri documenti informativi.

Scegliere di redigere il Rendiconto Finanziario con il metodo diretto invece potrebbe avere un impatto più rilevante sul sistema informativo. Necessita difatti di adeguare i sistemi per permettere l'individuazione dei movimenti di cassa tra l'attività corrente, di finanziamento e di investimento.

In sintesi i due metodi vengono rappresentati dalle Tabelle seguenti.

La Tabella 10 riproduce lo schema di Rendiconto Finanziario redatto secondo il metodo diretto mentre la Tabella 11 descrive il Rendiconto Finanziario in base al metodo indiretto.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO DIRETTO		
	n+1	**n**
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/ (Interessi pagati)		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+- B +- C)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio n		
Disponibilità liquide al 31 dicembre n		

Tabella 10: Rendiconto Finanziario con metodo diretto

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO INDIRETTO		
	n+1	**n**
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti a fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio n		
Disponibilità liquide al 31 dicembre n		

Tabella 11: Rendiconto Finanziario con metodo indiretto

Come si può vedere mettendo a confronto i due metodi, essi si differenziano solo nella parte iniziale, ossia nella costruzione del flusso della gestione reddituale.

I flussi derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento invece si determinano con lo stesso identico procedimento.

3.2 Il Rendiconto in base ai principi contabili internazionali IAS

Il Rendiconto Finanziario redatto secondo gli IAS/IFRS prende come grandezza di riferimento la liquidità. A tal proposito, l'introduzione dello IAS 7, precisa che: *"Information about the cash flows of an entity is helpful in providing users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the need of the entity to utilize those cash flows. The economic decisions thet are taken by users require an evaluation of the ability of an entity to generate cash and cash equivalents and the timing and certainty of their generation".*
Il vasto aggregato preso come riferimento quindi comprende *"cash"*, le disponibilità liquide e *"cash equivalents"* ossia i mezzi equivalenti.
Possiamo identificare come disponibilità liquida (liquidità immediata) la cassa e i depositi a vista, mentre i mezzi equivalenti[53] rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità, prontamente convertibili in denaro e soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del valore.
Un investimento è classificato come disponibilità liquida equivalente solamente quando è a breve scadenza, quando la monetizzazione si avrà entro tre mesi o anche meno dalla data di acquisto. Gli scoperti bancari concessi alle imprese allo scopo di fronteggiare temporanee esigenze di liquidità (ad esempio i finanziamenti per elasticità di cassa) sono inclusi tra le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ma con segno negativo.[54]
Secondo quanto previsto dallo IAS 7 quindi, le informazioni contenute nel Rendiconto Finanziario sono utili per accertare la capacità dell'impresa di produrre le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti necessari alla sopravvivenza dell'impresa[55], per

---

[53] IAS 7: *"Cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or other purposes. For an investment to qualify as a cash equivalents it must be readily convertible to a known amount ofv cash and be subject to an insignificant risk of changes in value. Therefore, an investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of, say, three months or less from the date of acquisition. Equity investments are excluded from cash equivalents unless they are, in substance, cash equivalents, for example in the case of preferred shares acquired within a short period of their maturity and with a specified redemption date."*
[54] Paola D'Angelo, Il nuovo rendiconto finanziario, Le novità per il 2016/2017, Maggioli Editore, maggio 2016, pag. 29 e segg.
[55] IAS 7, par. 11: L'impresa deve presentare i flussi finanziari della sua attività operativa, di investimento e finanziaria nel modo che risulta più appropriato per la propria attività. La classificazione per attività fornisce
informazioni che permettono di accertare l'effetto di tale attività sulla posizione finanziaria dell'impresa e l'ammontare delle sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Queste informazioni possono essere utilizzate anche per valutare le relazioni tra tali attività.

determinare la necessità del loro impiego e per migliorare la confrontabilità dei risultati operativi tra imprese diverse, in quanto il documento elimina gli effetti dell'impiego di trattamenti contabili differenti riferiti ai medesimi fatti ed operazioni.

Il riferimento alla capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti, è pertanto, in ambito internazionale, strettamente correlata con la possibilità per il management dell'azienda di poter fondare le proprie decisioni e strategie su elementi certi e tempestivi, in relazione alle necessità di spesa o di investimento. I principi internazionali pongono cioè la liquidità al centro delle analisi aziendali strategiche, al fine di poter valutare se l'impresa è in grado di generare liquidità attraverso il proprio operato e se tale liquidità è sufficiente a far fronte alle necessità previste.

L'utilizzatore del bilancio è interessato a comprendere come l'azienda genera la propria liquidità e come decide di impiegarla. Il fine ultimo della liquidità è infatti quello di permettere all'azienda di condurre le proprie operazioni, onorare le proprie obbligazioni e produrre utili per gli investitori[56]. Il Rendiconto Finanziario è quindi un prospetto che interessa l'intera platea degli utilizzatori del bilancio.

L'attitudine a generare liquidità è, nell'impostazione degli IAS/IFRS, strettamente correlata al generale approccio dei principi contabili internazionali, nel focalizzare la propria attenzione sul "valore" inteso come elemento dinamico ed influenzato dal susseguirsi degli eventi, guidato da logiche di mercato e di creazione del valore. Viceversa l'approccio nazionale, con i principi contabili domestici, incentra la propria attenzione sul costo storico, che rappresenta per l'appunto un valore di natura conservativa e statistica.

In base allo IAS 7 tutte le imprese sono obbligate alla predisposizione del Rendiconto Finanziario, che costituisce quindi parte integrante del bilancio d'esercizio, completando ed ampliando l'informativa che gli altri prospetti di bilancio da soli non sono in grado di fornire. Inoltre le imprese sono tenute alla presentazione dei flussi finanziari di ogni esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e di finanziamento[57].

---

[56] IAS 7: *"Entities need cash for essentially the same reasons however different their principal revenue-producing activities might be. They need cash to conduct their operations, to pay their obbligations, and to provide returns to their investors".*

[57] IAS 7, par. 10: Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell'esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria.

La scomposizione dei flussi finanziari in specifiche categorie, che appartengono a processi diversi anche se tra loro naturalmente collegate, ha la funzione di rendere il prospetto estremamente trasparente ed esplicativo, in grado anche di isolare le cause delle movimentazioni che hanno caratterizzato l'andamento dei flussi finanziari del periodo.

La movimentazione dei flussi finanziari generati dall'attività operativa rappresenta il principale indicatore in grado di evidenziare se e come l'impresa abbia *"generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell'entità, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'entità".*[58]

Tale grandezza indica la reale capacità dell'impresa di saper generare, tramite la propria attività caratteristica, dei flussi finanziari in grado di consentire la corretta remunerazione dei fattori produttivi impiegati, senza dover ricorrere all'utilizzo di capitali di terzi. La generazione di flussi positivi derivanti dalla gestione operativa costituisce chiaramente un segnale di buona salute dell'impresa ed è generalmente associato ad un modesto livello di indebitamento, poiché presuppone che l'azienda riesca a far fronte ai principali impegni attraverso i propri mezzi.

Lo IAS 7 precisa innanzitutto che si classificano nelle attività operative[59] tutti quei flussi finanziari che derivano dalle principali attività generatrici di ricavi dell'impresa, ossia che sono legati alle operazioni di gestione ed agli altri fatti ed operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile e della perdita dell'esercizio.

Lo IAS 7 si preoccupa anche di fornire un elenco delle operazioni tipo che vanno fatte rientrare nella gestione operativa,[60] consistenti in:

---

[58] Pierino Postacchini, Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, Maggioli Editore, marzo 2015, pag. 114 e segg.

[59] IAS 7, par. 13: L'ammontare dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa è un indicatore chiave della misura in cui l'attività dell'impresa ha generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell'impresa, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti finanziari senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'impresa. Le informazioni riguardo i singoli componenti dei valori storici dei flussi finanziari operativi sono utili, unite ad altre informazioni, nella previsione dei futuri flussi finanziari operativi.

[60] IAS 7, par. 14: I flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell'impresa. Perciò essi derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio:
(a) incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
(b) incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
(c) pagamenti a fornitori di merci e servizi;
(d) pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
(e) incassi e pagamenti di un'impresa assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
- pagamenti a fornitori di merci e servizi;
- pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
- incassi e pagamenti di un'entità assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;
- pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito, a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività di finanziamento e di investimento;
- incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo commerciale o di negoziazione.

L'attività di investimento[61] comprende invece l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e di altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti. Tali flussi rappresentano il risultato della strategia di investimento

---

(f) pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività finanziaria e di investimento; e
(g) incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo di negoziazione o commerciale.
Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. Tuttavia, i flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento.

[61] IAS 7, par. 16: L'informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:
(a) pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati.
Questi pagamenti comprendono quelli relativi ai costi di sviluppo capitalizzati e a immobili, impianti e macchinari di costruzione interna;
(b) entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
(c) pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
(d) incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint venture (diverse dalle entrate per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
(e) anticipazioni e prestiti fatti a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti fatti da un istituto finanziario);
(f) incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti fatti a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti fatti da un istituto finanziario);
(g) pagamenti per contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo di negoziazione commerciale, o i pagamenti rientrano nell'attività finanziaria; e
(h) incassi derivanti da contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo di negoziazione commerciale, o gli incassi rientrano nell'attività finanziaria.
Quando un contratto è rilevato come operazione di copertura di una posizione identificabile, i flussi finanziari connessi con il contratto devono essere classificati allo stesso modo dei flussi finanziari connessi con la posizione che è stata coperta.

aziendale, ossia evidenziano l'acquisizione o dismissione dei fattori produttivi strategici e di lunga durata, necessari per produrre futuri proventi e flussi finanziari.

Lo IAS 7 specifica che solo i costi che danno luogo a movimentazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria possono dare luogo ad attività di investimento, confermando quindi che tali tipologie di operazioni sono strettamente legate ad attività di investimento o dismissione di beni ad utilità pluriennale.

Il principio contabile inoltre, fornisce un elenco delle transazioni rientranti nella categoria di investimento:

- pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine; sono inclusi nella categoria anche i costi sostenuti per la costruzione in economia di tali immobilizzazioni o per la capitalizzazione dei costi di sviluppo[62];
- entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine; tali flussi escludono chiaramente quelli derivanti da immobilizzazioni detenuti a scopo di affitto ad altri e successiva vendita, ricompresi invece tra le attività operative;

[62] I costi di ricerca non sono, in base ai principi contabili internazionali, considerati come costi capitalizzabili. Lo IAS 38 ai paragrafi 54-56 specifica: *Fase di ricerca*
54. Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.
55. Nella fase di ricerca di un progetto interno, un'entità non può dimostrare che esista un'attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa è rilevata come costo quando viene sostenuta.
56. Esempi di attività di ricerca sono:
(a) l'attività finalizzata all'ottenimento di nuove conoscenze;
(b) l'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;
(c) la ricerca di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi; e
(d) l'ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati.
Il codice civile, nello schema di stato patrimoniale antecedente la riforma del bilancio del 2015, prevedeva invece la possibilità di capitalizzare anche i costi di ricerca tra le attività immateriali. A tal proposito il principio contabile OIC 24 distingueva tali costi tra ricerca base, definiti come l'insieme degli studi, esperimenti, indagini e ricerche senza una finalità specifica e con un'utilità generica all'impresa, a ricerca applicata, consistente nell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche riferite allo sviluppo di uno specifico prodotto o processo produttivo o progetto. I costi della prima categoria non sono configurabili come attività immateriali, mentre quelli rientranti nella seconda categoria possono essere classificati nello stato patrimoniale, chiaramente qualora venga dimostrata la recuperabilità dei costi sostenuti e l'inerenza allo specifico progetto.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, è stato eliminato, (così come analizzato nel paragrafo 2.2 e come meglio si vedrà nel paragrafo 4.2) dallo schema di stato patrimoniale il riferimento ai costi di ricerca nella categoria delle immobilizzazioni immateriali, avvicinandosi quindi in sostanza all'impostazione degli IAS/IFRS.

- pagamenti/incassi per l'acquisizione/vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture; qualora tali titoli o partecipazioni siano posseduti a scopo di negoziazione commerciale, i relativi flussi finanziari vengono classificati tra le attività operative;
- anticipazioni e prestiti concessi a terzi e relativo rimborso;
- pagamenti/incassi relativi a contratti future, forward, di opzioni, swap; tali transazioni non devono essere classificate come attività di investimento se i contratti sono invece posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, oppure se i pagamenti/incassi rientrano nell'attività di finanziamento. Qualora un contratto sia stato stipulato a copertura di una posizione identificabile, i flussi finanziari connessi con il contratto sono classificati allo stesso modo dei flussi finanziari connessi con la posizione che è stata coperta.

È evidente che i flussi finanziari legati ad attività di investimento si focalizzano su operazioni di particolare importanza strategica, che devono essere attentamente pianificate dalla direzione e che necessitano di analisi approfondite al fine di comprenderne i ritorni futuri, che solitamente investono un arco temporale di medio-lungo periodo. La previsione degli stessi principi contabili di escludere dalle attività di investimento quelle operazioni che, pur riguardando beni o attività a lunga durata quali immobilizzazioni finanziarie, materiali o immateriali sono realizzate a scopo di negoziazione, è volta appunto a delineare i confini della specifica categoria di attività, che deve quindi incentrarsi su quelle transazioni effettuate a scopo di investimento.

Infine nella categoria delle attività di finanziamento[63], vengono fatte rientrare, le operazioni che hanno un impatto sulla modificazione della dimensione e composizione del capitale netto e dei finanziamenti. L'analisi di queste grandezze si pone come obbiettivo quello di comprendere la capacità dell'azienda di poter basare i propri impegni futuri su risorse disponibili, proprie o di terzi, in modo tale da poter assicurare

[63] IAS 7, par. 17: L'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all'impresa.
Esempi di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria sono:
(a) incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
(b) pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società;
(c) incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
(d) rimborsi di prestiti;
(e) pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un leasing finanziario.

un corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni pianificate e garantire il dovuto equilibrio finanziario.

L'elenco delle principali tipologie di operazioni rientranti in questa categoria fornito sempre dallo IAS 7, fa riferimento a:

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
- pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell'entità;
- incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- rimborsi di prestiti;
- pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa a un leasing finanziario.

Questa classe di operazioni si collega in modo specifico alla gestione puramente finanziaria dell'azienda, che ha impatto sulla composizione delle fonti necessarie all'azienda per far fronte agli impegni presi, siano essi di breve o medio-lungo periodo.

La classificazione dei flussi finanziari in base alle categorie di attività previste dallo IAS 7 potrebbero generare dubbi interpretativi, che porterebbero a collocare determinati flussi finanziari in classi non appropriate, con conseguente perdita di efficacia dell'informazione.

Un elemento particolarmente critico, in questo senso, riguarda il corretto trattamento di interessi e dividendi[64], che devono necessariamente essere esposti separatamente nel Rendiconto e correttamente classificati nella categoria di attività operativa, di investimento o di finanziamento.

Per gli istituti finanziari[65] è generalmente condivisa l'interpretazione in base alla quale gli interessi pagati ed i dividendi ed interessi percepiti sono considerati tra le attività operative, poiché strettamente correlati all'attività propria di tali aziende, ossia rispondenti a tipologie di operazioni sistematicamente messe in atto dall'impresa.

Risulta invece molto più complessa la collocazione degli interessi e dividendi da parte di imprese non operanti nel settore finanziario.

---

[64] IAS 7, par 31: I flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente. Ciascuno deve essere classificato in modo coerente da esercizio a esercizio facendolo rientrare —a seconda del caso—nell'attività operativa, di investimento o finanziaria.

[65] Vedi IAS 7, par. 32, 33 e 34.

Da un lato si propende per far rientrare il pagamento di interessi e dividendi tra le attività operative, dall'altro lato invece si è inclini a far confluire le operazioni di pagamento ed incasso di interessi e dividendi rispettivamente nelle attività finanziarie o nelle attività di investimento, in base alla specificità dell'operazione sottostante e delle particolari caratteristiche della transazione.

Di particolare interesse risulta essere anche il problema della classificazione nel Rendiconto Finanziario delle imposte sul reddito[66].

Nella generalità dei casi, la manifestazione finanziaria delle imposte sul reddito è da classificare nella categoria delle attività operative, poiché derivante da quelle operazioni di gestione ed operative dell'impresa, il conseguimento dei ricavi e il sostenimento dei costi, che costituiscono la base di calcolo e determinazione per il carico fiscale[67].

Infine, con riferimento alle operazioni legate ad acquisizioni e dismissioni di partecipazioni in altre imprese, siano queste collegate, controllate o joint venture, lo IAS 7 fornisce delle indicazioni molto precise in coordinamento con le regole di contabilizzazione previste dagli altri principi contabili.

Nello specifico, qualora la contabilizzazione di una partecipazione in altre imprese, sia stata fatta utilizzando il metodo del Patrimonio Netto o del costo, vanno indicati nel Rendiconto Finanziario i soli flussi finanziari tra l'impresa e la partecipata, ovvero i dividendi e le anticipazioni[68].

Nel caso invece la partecipazione sia stata valutata con il metodo del Patrimonio Netto, nel Rendiconto Finanziario, andranno indicati i flussi relativi agli investimenti nella partecipata, così come qualsiasi altra distribuzione di proventi percepiti dalla società collegata o dalla joint venture[69].

---

[66] IAS 7, par 35: I flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell'attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività finanziaria e di investimento.

[67] Vedi IAS 7, par. 36.

[68] IAS 7, par. 37: Quando la contabilizzazione di una partecipazione in una collegata o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, l'investitore deve indicare nel rendiconto finanziario i soli flussi finanziari tra sé stesso e la partecipata, quali dividendi e anticipazioni.

[69] IAS 7, par. 38: Un'impresa che presenti la sua partecipazione in una impresa a controllo congiunto (vedere IAS 31, Partecipazioni in joint venture) utilizzando il consolidamento proporzionale, deve includere nel prospetto dei flussi finanziari consolidati la quota proporzionale dei flussi finanziari dell'impresa a controllo congiunto. Un'impresa che presenti una tale partecipazione utilizzando il metodo del patrimonio netto deve includere nel suo rendiconto finanziario i flussi finanziari che si riferiscono alla sua partecipazione nell'impresa a controllo congiunto e distribuzioni e altri pagamenti o incassi tra sé stessa e la joint venture.

Inoltre vanno evidenziate nel Rendiconto Finanziario, le modificazioni registrate nelle partecipazioni nella società. Tali modificazioni che rappresentano la perdita o l'incremento del controllo dell'entità in altre imprese, vanno classificate tra le attività di investimento[70].

Dovranno essere indicate le movimentazioni complessivamente verificatesi nell'esercizio relative a[71]:

- corrispettivi totali pagati o incassati;
- la porzione dei corrispettivi consistenti in disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti delle controllate o delle altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo;
- l'ammontare delle attività o passività, diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle controllate o di altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo, riferito a ciascuna categoria principale.

Lo IAS 7 consente di esporre il valore complessivo degli incassi ricevuti o dei pagamenti effettuati per acquisto o perdita di controllo in altre entità al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dimessi come parte di tali operazioni, eventi o cambiamenti di circostanze.[72]

Se le variazioni nella partecipazione in una società controllata non comportano la perdita di controllo, i relativi flussi finanziari devono essere classificati tra le attività di finanziamento, salvo il caso in cui la società controllata sia posseduta da un'attività di investimento, e quindi valutata al fair value rilevato in Conto Economico.

Qualora le variazioni delle interessenze partecipative in una società controllata non comportino la perdita del controllo, come ad esempio nel caso di acquisto o vendita successivi da parte della controllante di strumenti rappresentativi di capitale della controllata, la loro contabilizzazione deve essere eseguita in coerenza con quanto disposto dall'IFRS 10 relativamente alle operazioni sul capitale. Tale armonia non deve essere rispettata solo nel caso in cui la controllante sia configurabile come un'entità di

[70] IAS 7, par. 39: I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisizione e dalla dismissione di controllate o di rami d'azienda devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.

[71] Vedi IAS 7, par. 40.

[72] IAS 7, par. 42: Il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di acquisti o di vendite deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.

investimento e debba quindi effettuare la valutazione al fair value con rilevazione in conto economico.

Lo IAS 7 ribadisce che le transazioni che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti, non essendo generatrici di flussi finanziari, devono essere escluse dal Rendiconto Finanziario. Questi tipi di operazioni infatti dovranno essere contenute e dettagliate in altri prospetti del bilancio, fornendo tutte le necessarie informazioni e spiegazioni utili a comprendere le ragioni e le dinamiche conseguenti.

Esempi di tali operazioni possono essere[73]:

- acquisizioni di attività contraendo debiti, oppure tramite operazioni di leasing finanziario;
- acquisizione di un'entità tramite emissione di capitale;
- conversione di debiti in capitale.

Queste operazioni, non dando luogo a movimentazione finanziaria, vengono definite "non monetarie[74]" e non trovano quindi allocazione nel Rendiconto Finanziario.

Al fine di provare la coerenza dei dati inseriti nel Rendiconto Finanziario con quanto esposto nello Stato Patrimoniale, l'impresa obbligatoriamente dovrà presentare un prospetto di riconciliazione dei componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti tra il Rendiconto Finanziario e le voci equivalenti contenute nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Al fine di presentare delle informazioni trasparenti, chiare e soprattutto in linea con le disposizioni dello IAS 1 *"Presentazione del bilancio"*, l'azienda deve fornire delle indicazioni complete circa il principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti.[75]

Pertanto qualunque tipo di cambiamento del principio adottato per la rilevazione e presentazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti deve essere opportunamente motivato e descritto in base a quanto stabilito dallo IAS 8 *"Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori"*.[76]

---

[73] Vedi IAS 7, par. 44.

[74] IAS 7, par. 43: Le operazioni di investimento e finanziarie che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono essere escluse dal rendiconto finanziario. Tali operazioni devono essere indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e finanziarie.

[75] Vedi IAS 7, par. 46.

[76] Vedi IAS 7, par. 47.

Infine in coordinamento con l'IFRS 8 *"Settori operativi"*, lo IAS 7 incoraggia, quando possibile, la predisposizione di un Rendiconto Finanziario per settore di attività,[77] in modo da permettere una comprensione dell'andamento dei flussi finanziari fotografati per ogni settore in cui opera l'entità.

Infatti in aziende molto complesse, ed anche ben strutturate, dove vengono svolte attività in differenti settori operativi, risulta importante poter comprendere l'evoluzione della dinamica finanziaria, in modo da poterla analizzare in parallelo con quella economica e patrimoniale fornita in base alle informazioni predisposte di concordo con l'IFRS 8.

Potrebbe difatti risultare utile scomporre l'analisi dei flussi finanziari per comprendere a fondo le dinamiche delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, cogliendo eventuali maggiori assorbimenti di liquidità di un segmento a scapito di altri.

Tale informazione risulta particolarmente importante ed utile principalmente per il management della società, che può in questo modo comprendere le dinamiche finanziarie dell'azienda osservandole per ogni specifico segmento e cercando di individuare eventuali surplus o deficit che potrebbero essere diversamente bilanciati.

La rendicontazione differenziata per settore potrà essere utile anche per i lettori esterni del bilancio. Ciò consentirebbe di completare la portata informativa della performance dei vari segmenti in cui l'azienda opera, comprendendo quindi come e se le diverse anime aziendali siano in grado di produrre reddito e liquidità sufficienti ad onorare gli impegni presenti e futuri.

Secondo il settimo principio contabile internazionale, le imprese potranno scegliere di predisporre il Rendiconto Finanziario seguendo uno tra i due metodi previsti:[78] metodo diretto e metodo indiretto. Entrambi sono ugualmente validi e pariteticamente ammissibili secondo lo IAS 7.

---

[77] IAS 7, par. 52: L'indicazione dei flussi finanziari per settori permette agli utilizzatori di ottenere una migliore conoscenza delle relazioni tra i flussi finanziari della gestione nel suo complesso e quelli dei suoi settori e della disponibilità e variabilità dei flussi finanziari dei singoli settori.

[78] IAS 7, par. 18: Un'impresa deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando,
alternativamente:
(a) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi; o
(b) il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.

Ogni singola entità, in base all'obiettivo che intende raggiungere con la redazione del Rendiconto Finanziario, oppure in considerazione della complessità di calcolo e determinazione dei differenti importi, adotterà uno specifico metodo di rendicontazione che applicherà poi costantemente nel tempo per permettere la comparabilità delle informazioni.

Nonostante entrambi i metodi siano dichiaratamente accettati dal principio contabile, lo stesso IAS 7 incoraggia la predisposizione del Rendiconto Finanziario in base al metodo diretto[79], in quanto ritenuto più focalizzato sui principi obiettivi informativi del Rendiconto, cioè una corretta ed esaustiva indicazione dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio.

Scegliendo di prediligere l'approccio diretto, l'entità espone le principali categorie di incassi e pagamenti lordi, che possono essere ottenute alternativamente:

- dalle registrazioni in contabilità;
- dalla rettifica delle vendite, del costo del venduto (o da interessi attivi e passivi, da oneri e proventi per quanto riguarda entità finanziarie) e delle altre voci indicate nel conto economico relative a:
    - variazioni delle rimanenze, dei crediti e dei debiti generati dall'attività operativa;
    - elementi non monetari;
    - elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari che rientrano nella classificazione di attività di investimento o di finanziamento.

Questo metodo consente di evidenziare una serie di elementi utili per la pianificazione finanziaria futura, che non sarebbero invece disponibili con l'utilizzo del metodo indiretto.

Tale metodo però risulta più complesso da attuare, poiché necessiterebbe a monte di un sistema di registrazione delle transazioni incentrato sulla logica della contabilità per cassa, attraverso la quale tutti i movimenti di cassa e di banca sono esposti in base ad una precisa codifica che permette l'immediata e corretta attribuzione alla corrispondente voce del Rendiconto Finanziario.

D'altra parte la necessità delle imprese di elaborare le informazioni in base ad una logica basata sul principio della competenza economica, che costituisce uno dei pilastri fondamentali dei principali sistemi contabili nel mondo, non consente nella

[79] Vedi IAS 7 par. 19.

pratica di poter lavorare su un doppio binario di registrazioni, che comporterebbe duplicazioni di attività obiettivamente poco sostenibili.

La Tabella 12 rappresenta un esempio di schema di Rendiconto Finanziario redatto utilizzando appunto il metodo diretto.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO DIRETTO IAS 7	
+ Incassi da clienti	
- Pagamenti a fornitori	
- Pagamenti a dipendenti	
- Interessi pagati	
- Imposte pagate	
+ Rimborsi assicurativi	
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa	**A**
- Pagamenti per investimenti	
+ Incassi per realizzo investimenti	
Disponibilità liquide generate dall'attività di investimento	**B**
+ Incassi per finanziamenti ottenuti	
- Rimborso di finanziamenti	
+ Dividendi incassati	
- Dividendi pagati	
+ Incassi per aumento di capitale	
- Pagamenti a soci per acquistare o liberare azioni societarie	
Disponibilità liquide generate dall'attività di finanziamento	**C**
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO	**D=A+B+C**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali	**E**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali	**F=D+E**

Tabella 12: Rendiconto Finanziario con metodo diretto (IAS 7)

Diversamente, con il metodo indiretto[80] si procede a rettificare l'utile o la perdita d'esercizio, dagli effetti che derivano da:

- variazione delle rimanenze, dei crediti e dei debiti generati dall'attività operativa;
- elementi non monetari rappresentati da ammortamenti, accantonamenti, imposte differite, utili e perdite su cambi non realizzate, utili di collegate non distribuiti, quote di pertinenza dei terzi;
- elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari che rientrano nella classificazione di attività di investimento o di finanziamento.

Con questa tipologia di rendicontazione si riesce a risalire alle entrate ed alle uscite derivanti dall'attività operativa grazie alle variazioni intercorse nei saldi delle voci di Stato Patrimoniale, integrate dai dati di Conto Economico e da operazioni extra contabili.

Tale metodo risulta obiettivamente meno complesso da implementare poiché permette di pervenire alla composizione dei flussi finanziari, partendo da una base contabile ispirata sul principio della competenza, senza necessità di dover impostare una doppia registrazione considerando la logica della cassa.

La Tabella 13 rappresenta un esempio di schema di Rendiconto Finanziario redatto utilizzando il metodo indiretto.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO INDIRETTO IAS 7	
RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO	
+ Ammortamenti	
+ Svalutazioni	
+/- Perdite/utili su cambi non realizzati	
+ Imposte differite	
+/- Decremento/incremento crediti commerciali	
+/- Decremento/incremento rimanenze	
+/- Incremento/decremento debiti commerciali	
- Imposte pagate	
+ Rimborsi assicurativi	
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa	**A**
- Pagamenti per investimenti	

[80] Vedi IAS 7 par. 20.

+ Incassi per realizzo investimenti	
Disponibilità liquide generate dall'attività di investimento	**B**
+ Incassi per finanziamenti ottenuti	
- Rimborso di finanziamenti	
+ Dividendi incassati	
- Dividendi pagati	
+ Incassi per aumento di capitale	
- Pagamenti a soci per acquistare o liberare azioni societarie	
Disponibilità liquide generate dall'attività di finanziamento	**C**
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO	**D=A+B+C**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali	**E**
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali	**F=D+E**

Tabella 13: Rendiconto Finanziario con metodo indiretto (IAS 7)

A prescindere dal metodo adottato dall'azienda per redigere il proprio Rendiconto Finanziario, è importante analizzare delle precise regole di presentazione elencate dallo stesso IAS 7 al fine di non contraddire la valenza informativa dei valori rendicontati.

La regola generale prevede che le principali categorie di incassi e pagamenti vadano distintamente esposte nel prospetto, evitando cioè compensazioni che potrebbero distorcere la realtà dei fatti o ridurre la significatività e la chiarezza delle informazioni riportate. La compensazione può essere accettata solo in quelle specifiche circostanze in cui riportare un'informazione netta non comporta di fatto sostanziali mutamenti informativi, ossia quando le operazioni relative ai flussi esposti al valore netto siano di secondaria importanza rispetto alle operazioni che hanno caratterizzato l'esercizio. Un esempio di tale circostanza, citato appunto dallo IAS 7 fa riferimento ad incassi e pagamenti la cui rotazione è rapida, le somme elevate e la scadenza a breve termine. Possono essere transazioni eseguite da clienti tramite carte di credito, transazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oppure di finanziamenti a brevissimo termine, al massimo tre mesi.

Altre transazioni compensabili possono essere quelle relative ad incassi e pagamenti per conto di clienti nei casi in cui queste riflettono attività del cliente e non dell'impresa. Potrebbero essere accettazioni e rimborsi di depositi bancari a vista,

fondi posseduti per conto di clienti da parte di società di investimento o ancora affitti incassati per conto di o pagati ai proprietari di immobili.

Concludendo l'analisi del Rendiconto Finanziario secondo i principi contabili internazionali, è bene fare riferimento ad un'altra particolare problematica, comune alla maggioranza delle aziende: il trattamento delle poste in valuta estera[81].

Secondo quanto disposto dai principi contabili internazionali in merito, ossia dallo IAS 21 *"Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere"*, tali operazioni devono essere riportate in bilancio nella moneta funzionale in cui lo stesso è redatto, in base alle regole fissate dalla contabilità per la conversione di poste di natura patrimoniale, finanziaria o economica.

Nel caso del Rendiconto Finanziario, è previsto che i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera debbano essere convertiti al tasso di cambio del giorno in cui avviene il flusso finanziario, ossia espressi al controvalore nel giorno in cui avviene l'incasso o il pagamento.

Le fluttuazioni dei cambi dal momento della rilevazione di una transazione in bilancio al momento della chiusura dell'esercizio rappresentano grandezze non monetarie, che non danno quindi luogo a flussi finanziari e che non vengono di conseguenza considerate ai fini della predisposizione del Rendiconto Finanziario[82].

Le variazioni nei cambi di valute estere hanno tuttavia un impatto sulla liquidità e mezzi equivalenti, e devono quindi essere prese in considerazione al solo scopo di consentire la corretta riconciliazione del valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio e alla fine dell'esercizio considerato.

Tale importo viene esposto in maniera separata rispetto alle categorie di attività operative, di investimento e di finanziamento ed è circoscritto alle eventuali differenze riscontrate qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

---

[81] IAS 7, par. 25: I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella moneta funzionale dell'entità, applicando all'ammontare in valuta estera il cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.

[82] IAS 7, par. 28: Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, l'effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti, o dovuti, in valuta estera deve essere presentato nel rendiconto finanziario allo scopo di riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Questo importo deve essere esposto separatamente dai flussi finanziari dell'attività operativa, di investimento e finanziaria e deve comprendere le eventuali differenze qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando i cambi alla data di chiusura dell'esercizio.

3.3 Il Rendiconto in base ai principi contabili domestici OIC

L'evoluzione del ruolo del Rendiconto Finanziario si incentra su alcune disposizioni del codice civile, in materia di principi ed obblighi di informativa.

Va richiamato l'articolo 2423[83] del codice civile dove è previsto che: *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*, aggiungendo inoltre che *"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"*.

Tale disposizione prevede l'obbligo di rappresentazione della situazione finanziaria ed indica chiaramente che, qualora non esistano specifiche disposizioni di legge sufficientemente in grado di consentire il rispetto della rappresentazione veritiera e corretta, occorre fornire ulteriori informazioni in grado di completare il quadro circa la posizione finanziaria, patrimoniale ed economica della società.

Nella pratica, tali disposizioni si possono concretizzare in un'adeguata informativa riportata in Nota Integrativa sotto forma di tabelle o di spiegazioni non numeriche, atta a completare ed integrare i dati che i prospetti ed adempimenti obbligatori del bilancio non riescono a dare.

È bene ricordare anche l'articolo 2427 del codice civile, dove è richiesto che vengano fornite in nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo.

Tale disposizione si incentra in modo ancora più specifico su quella che è la funzione propria dell'analisi per flussi, che ha appunto il ruolo di evidenziare e dettagliare le modifiche avvenute nella composizione delle grandezze patrimoniali. Questa informazione non sarebbe infatti ricavabile dallo Stato Patrimoniale il quale viene redatto secondo il criterio della competenza e non in base a quello di cassa.

Sulla base delle richiamate prescrizioni l'Organismo Italiano di Contabilità, nel 2005 aveva riformulato tra gli altri, il principio contabile OIC 12 denominato *"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*, fornendo numerosi dettagli sul Rendiconto

[83] I commi richiamati (il secondo ed il terzo) non sono stati interessati dalla riforma del D.Lgs. 139/2015, sono cioè rimasti invariati.

Finanziario, ispirandosi timidamente alle disposizioni già da tempo previste da parte dei principi contabili internazionali.

In tale versione del principio viene ribadito che, nonostante non vigesse ancora l'obbligatorietà di presentazione del Rendiconto Finanziario nel set dei documenti facenti parte del bilancio e quindi non ritenendo la non inclusione di tale documento una violazione della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica-patrimoniale dell'impresa, la mancanza del Rendiconto fosse di fatto accettabile soltanto per le imprese di minori dimensioni.[84]

È interessante osservare che in tale versione dell'OIC 12, nel paragrafo dedicato alla finalità del Rendiconto Finanziario, si analizzi il fatto che la prassi seguita dalle imprese medio-grandi sia quella generalmente di includere un prospetto di Rendiconto al fine di completare l'informativa di bilancio, inserendolo direttamente all'interno della nota integrativa.

È stato in quella circostanza che gli operatori economici hanno riconosciuto al Rendiconto Finanziario la funzione di presentazione dei fatti aziendali e delle principali modificazioni della struttura economica e patrimoniale avvenuta nell'esercizio.

L'OIC 12 analizzava il Rendiconto Finanziario partendo dalla base di osservazione delle modifiche intervenute, che possono incentrarsi sul Capitale Circolante Netto o sulla liquidità.[85]

---

[84] OIC 12 (2005): Il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa. Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

[85] OIC 12 (2005): Il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso.

Le forme sono le seguenti:

- Rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto.
- Rendiconto finanziario in termini di liquidità.

In entrambi i casi il rendiconto finanziario deve esporre:

1. Le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell'esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima. Tale flusso viene ottenuto rettificando l'utile netto o la perdita di quelle voci che non hanno generato o non hanno richiesto l'esborso di liquidità (o di capitale circolante netto).
2. Le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari.
3. Il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente come al punto 4 (vedasi anche sezione relativa a: Alcuni chiarimenti e Problemi applicativi).
4. Gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti ecc.).

Questi due approcci, che hanno caratterizzato l'evoluzione storica del concetto di Rendiconto Finanziario nella scienza aziendalistica italiana, venivano considerati egualmente validi, sia per ragioni pratiche, legate quindi alla predisposizione stessa del documento, sia per ragioni teoriche, ispirate quindi al dibattito scientifico in materia.

La scelta tra le due diverse configurazioni era influenzata dalla tipologia di attività svolta dall'impresa e dal grado di significatività delle informazioni ottenibili dal prospetto avevano per la determinata impresa o meglio per i suoi amministratori.[86]

Il fulcro dell'analisi per flussi veniva comunque incentrata sulla necessità di esporre le variazioni intervenute nell'esercizio per effetto della gestione, evidenziando cioè la reale capacità dell'attività operativa dell'azienda di produrre flussi finanziari in grado di far fronte agli impegni presenti e futuri. Risultava quindi necessario in un primo momento determinare il saldo dei flussi derivanti dalla gestione "reddituale", ossia comprendere se i flussi in uscita legati ai costi di gestione fossero stati adeguatamente coperti dai flussi in entrata derivanti dai ricavi di gestione. Questo primo indicatore esprimeva la forza dell'impresa di produrre o di assorbire liquidità tramite le sue operazioni ed era quindi una condizione necessaria per poter poi formulare qualsiasi ulteriore livello di analisi.

Occorreva poi evidenziare e comprendere tutti gli altri flussi finanziari derivanti da attività di investimento e disinvestimento, accensione o rimborso di prestiti, operazioni di aumento o diminuzione a pagamento di capitale sociale.

Dall'osservazione di tutte queste differenti anime dei flussi finanziari era possibile ottenere un quadro completo ed esaustivo sulla situazione economica, finanziaria e

---

5. I dividendi pagati.
6. Le variazioni avvenute nell'esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni (aumento o diminuzione del capitale netto).
7. Tutta quella serie di variazioni patrimoniali di rilievo che non influisce sul livello della liquidità ovvero del capitale circolante le cui connesse variazioni monetarie restano escluse dal prospetto in parola (aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni).
8. Tutte quelle altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto. Le compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto in linea di principio devono escludersi onde non alterare la significatività del rendiconto finanziario. Esse trovano il loro limite nel principio contabile generale della rilevanza o significatività dei dati. Il rendiconto finanziario assume maggiore significatività se espone comparativamente i dati dell'esercizio precedente.

[86] OIC 12 (2005): Il concetto di risorse finanziarie da utilizzare dipende dall'attività dell'impresa (mercantile, industriale, o di servizi) e dalla significatività delle informazioni ottenibili nelle varie fattispecie.

patrimoniale della società, consentendo al management di poter apportare le dovute azioni correttive e di formulari i piani di azione futuri.

In base alla risorsa finanziaria (CCN o liquidità) presa come base per la redazione del Rendiconto, l'OIC 12 non imponeva un modello rigido da adottare ma forniva delle indicazioni generali e delle risposte ai principali dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda il Rendiconto Finanziario in termini di variazioni di Capitale Circolante Netto, l'OIC 12 prevedeva che lo schema di Rendiconto Finanziario si componesse di tre parti:

- La prima che mostra le variazioni subite durante l'esercizio della situazione patrimoniale-finanziaria connesse a variazioni di Capitale Circolante Netto, vale a dire le fonti e gli impieghi di Capitale Circolante Netto tra l'inizio e la fine dell'esercizio;
- La seconda che mostra le variazioni avvenute nei singoli componenti del Capitale Circolante Netto;
- La terza che mostra quelle altre variazioni che non sono connesse a modifiche del Capitale Circolante Netto, esclusi i trasferimenti tra conti del Patrimonio Netto che sono esposti nel relativo prospetto.[87]

Un esempio di prospetto di Rendiconto Finanziario in termini di Capitale Circolante Netto secondo l'OIC 12 del 2005 può essere rappresentato dalla Tabella 14.

---

[87] OIC 12 (2005): Le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto possono indicativamente così riassumersi: Fonti:
Flusso di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale.
Ricavato della vendita di immobilizzazioni (tecniche, finanziarie, immateriali).
Assunzioni di nuovi debiti a lungo termine.
Aumenti di capitale.
Impieghi:
Flusso negativo di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale.
Acquisizione di immobilizzazioni (tecniche, finanziarie e immateriali).
Pagamenti di debiti a lungo termine.
Riduzioni di capitale.
Pagamento di dividendi.
Il flusso di capitale circolante prodotto dalla gestione reddituale si determina aggiungendo all'utile netto (o algebricamente alla perdita) dell'esercizio le poste del conto economico che non hanno richiesto l'esborso od originato capitale circolante durante l'esercizio, come l'ammortamento dell'esercizio, lo stanziamento per l'indennità di anzianità ecc.
Tali voci non costituiscono fonti di finanziamento ma rappresentano poste in riconciliazione tra l'utile netto ed il flusso di circolante prodotto dalla gestione reddituale. Se il valore ottenuto costituisce una riduzione di fondi, il flusso di capitale circolante assorbito dalla gestione reddituale viene generalmente indicato tra gli impieghi con lo stesso dettaglio fornito nel caso in cui si fosse trattato di fondi generati dalla gestione reddituale.

FONTI	IMPIEGHI
Flusso di CCN generato dalla gestione reddituale:	**Flusso di CCN assorbito dalla gestione reddituale:**
Utile di esercizio	Perdita di esercizio
+ Rettifiche in aumento per costi non monetari	+ Rettifiche in aumento
- Rettifiche in diminuzione per ricavi non monetari	- Rettifiche in diminuzione
Riduzione di immobilizzazioni:	**Aumenti di capitale immobilizzato:**
Incasso derivante dalla vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie e immateriali	Pagamento derivante dalla vendita di immobilizzazioni tecniche finanziarie e immateriali
assunzione di debiti a medio-lungo termine:	**Riduzioni di debiti a medio-lungo termine:**
Nuovi finanziamenti a medio-lungo termine	Rimborso debiti a medio-lungo termine
Aumenti di capitale:	**Riduzioni di capitale:**
Aumenti di capitale proprio a pagamento	Pagamento di dividendi
Incasso di dividendi	Rimborso di capitale
Se > 0 Variazione positiva di CCN	**Se <0 Variazione positiva di CCN**

Tabella 14: Rendiconto Finanziario in termini di CCN (OIC 12 del 2005)

Diversamente lo schema dell'OIC 12 di Rendiconto Finanziario in termini di liquidità focalizzava la propria attenzione su due particolari modelli: il Rendiconto che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità ed il rendiconto che espone flussi di liquidità[88].

Il primo schema si poneva l'obiettivo di riassumere i movimenti finanziari dell'esercizio, osservando la relativa variazione di liquidità, mentre il secondo si prefiggeva di evidenziare le principali tipologie di flussi finanziari che hanno caratterizzato l'esercizio, in modo da comprendere quali aree della gestione aziendale stavano producendo o assorbendo liquidità.

[88] OIC 12 (2005): *Il rendiconto finanziario in termini di liquidità*
Tale forma di rendiconto finanziario può essere predisposto secondo due impostazioni.
La prima, che può essere definita tradizionale, pone l'enfasi sull'esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.
La seconda impostazione, che rappresenta l'evoluzione tecnica della prima, invece, pur utilizzando le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria come strumento di redazione, pone l'enfasi sui flussi di liquidità derivanti da tali variazioni

Nel primo caso, il flusso prodotto (o assorbito) dalla gestione reddituale veniva determinato aggiungendo algebricamente al risultato d'esercizio tutte la variazioni non monetaria, ossia che non hanno dato origine ad esborso di liquidità (ammortamenti, accantonamenti, variazione dei debiti verso fornitori e dei ratei passivi, variazione dei crediti e del valore di magazzino)[89].

Il Rendiconto Finanziario in termini di flussi aveva la funzione di presentare in modo organico ed analitico i flussi finanziari al fine di consentire la comprensione e la valutazione della situazione finanziaria dell'impresa[90]. A tale scopo, i flussi venivano classificati in base alla tipologia o natura delle operazioni che li avevano generati, ed in particolare in tre categorie: operazioni di investimento, operazioni di finanziamento e gestione reddituale.

Uno schema esemplificativo del Rendiconto Finanziario in termini di liquidità potrebbe essere rappresentato dalla Tabella 15.

---

[89] OIC 12 (2005): *Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità*

Tale rendiconto finanziario si compone di due parti. La prima che espone le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse con movimenti nelle liquidità come precedentemente identificate; la seconda che mostra tutte quelle altre variazioni che non sono connesse a movimenti finanziari, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto.

Pertanto, il rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità riassume i movimenti finanziari dell'esercizio. Le variazioni nei crediti, nelle giacenze di magazzino e nei debiti costituiscono fonti ed impieghi di liquidità. Il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale viene determinato aggiungendo algebricamente all'utile (perdita) netto dell'esercizio tutte le poste che nell'esercizio non hanno richiesto esborso ovvero non hanno originato liquidità. Ad esempio, si aggiunge all'utile netto l'ammortamento dell'esercizio, l'aumento dei debiti verso fornitori, l'aumento dei ratei passivi, la diminuzione dei crediti e del magazzino ecc. e si sottrae l'aumento dei crediti, delle giacenze di magazzino ecc..

[90] OIC 12 (2005): *Rendiconto finanziario che espone flussi di liquidità*

Tale rendiconto ha lo scopo di riassumere i flussi di liquidità avvenuti durante l'esercizio. L'obiettivo è, dunque, quello di rappresentare in modo organico e analitico tali flussi al fine di consentire la comprensione e la valutazione della situazione finanziaria dell'impresa (p.e. capacità di affrontare gli impegni finanziari a breve, capacità di autofinanziamento, effetti sulla posizione finanziaria degli investimenti effettuati ecc.). Per raggiungere tali finalità il rendiconto che espone flussi di liquidità classifica tali flussi in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati. Il documento è, in pratica, suddiviso in tre sezioni relative alle operazioni d'investimento, alle operazioni di finanziamento e a quelle di gestione reddituale.

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITÀ	
+ Incassi da clienti	
+ Altri incassi	
- Pagamenti a fornitori /dipendenti	
- Interessi pagati	
- Imposte pagate	
Flusso finanziario della gestione reddituale	**A**
- Pagamenti per investimenti	
+ Incassi per realizzo investimenti	
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**B**
+/- Incassi / rimborsi per finanziamenti ottenuti	
+/- Dividendi incassati / pagati	
+ Incassi per aumento di capitale	
- Pagamenti a soci per acquistare o liberare azioni societarie	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**C**
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	**A+B+C**

Tabella 15: Rendiconto Finanziario in termini di liquidità

A seguito del processo di evoluzione e sostanziale convergenza verso gli standard internazionali, l'OIC ha rivisitato il set di principi contabili domestici arrivando ad una nuova formulazione o all'emanazione di nuovi standard, recependo numerose indicazioni e linee guida tipiche degli IFRS, al fine di realizzare un riordino generale delle varie tematiche ed un migliore coordinamento tra le disposizioni dei vari principi contabili domestici.

Con specifico riferimento al Rendiconto Finanziario, nel 2014 è stato deciso di eliminare ogni riferimento precedentemente contenuto nell'OIC 12 ed emanare un nuovo principio che contenesse in maniera organica tutte le disposizioni ad esso relative.

Il "nuovo" OIC 10 *"Rendiconto finanziario"* è stato rilasciato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel mese di agosto 2014, momento in cui nell'ordinamento italiano non

vigeva ancora l'obbligatorietà di presentazione del Rendiconto Finanziario quale prospetto (obbligatorio) di bilancio. A tal proposito il paragrafo dedicato all'ambito di applicazione fa riferimento al vecchio articolo 2423 del codice civile, la formulazione in vigore fino al 31.12.2015, che prevede che *"Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa"*.

L'OIC 10 definisce chiaramente che la risorsa finanziaria che costituisce il riferimento per la predisposizione del Rendiconto Finanziario è rappresentata dalle disponibilità liquide. Tale affermazione, che si allinea perfettamente con quanto disposto dallo IAS 7, rappresenta la naturale evoluzione del percorso che ha interessato la scienza aziendalistica nel nostro paese, andando progressivamente ad avvicinarsi agli approcci ed alle metodologie utilizzate in ambito internazionale.

L'OIC 10 difatti chiarisce come il Rendiconto Finanziario, che è a tutti gli effetti un prospetto contabile, debba presentare le *"cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio"*.

Vengono di fatto abbandonati tutti i riferimenti, contenuti in precedenza nell'OIC 12, al Capitale Circolante Netto che rappresenta una risorsa finanziaria ormai superata, di fatto non utilizzata dalle imprese e soprattutto non prevista dalla moderna prassi internazionale.

Al preciso scopo di motivare l'adozione di una corrente di pensiero di respiro internazionale quale base per la scelta della tipologia di Rendiconto Finanziario basato sulle disponibilità liquide, l'OIC 10 esalta i benefici informativi di tale modello sottolineandone la capacità di evidenziare, in particolare:

- la produzione o l'assorbimento di risorse finanziarie da parte della gestione reddituale;
- le modalità di impiego o copertura di tali risorse;
- l'attitudine della società ad onorare gli impegni finanziari;
- la capacità della società di autofinanziarsi[91].

[91] OIC 10 (2014): *FINALITÀ DEL PRINCIPIO*
1. Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.
2. Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
3. La società o il gruppo presenta il rendiconto finanziario nella nota integrativa.

Nel paragrafo dedicato alle "definizioni" il principio fa uno specifico rimando all'OIC 14[92] *"Disponibilità liquide"* per una completa ed esaustiva panoramica sulle categorie di voci da considerare come disponibilità liquide, al fine di fornire un pratico supporto nella redazione del prospetto.

Importanti indicazioni, vengono fornite con riguardo alle categorie di operazioni da presentare: *"La gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.*

L'attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

L'attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito."[93]

L'OIC 10 chiarisce che nella gestione reddituale[94] vanno inseriti i flussi derivanti dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi. Devono inoltre essere ricompresi nella gestione reddituale quei flussi che non possono essere fatti rientrare nella gestione di investimento o di finanziamento.

Un elenco di tali operazioni, a titolo esemplificativo, può essere rappresentato da:

- incassi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
- incassi derivanti da royalties, rimborsi assicurativi, contributi, commissioni ed altre tipologie di ricavi;
- pagamenti per l'acquisto di materie prime, prodotti semilavorati e componenti;
- pagamenti a dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte;

---

4. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
5. I benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici. Il rendiconto permette, tra l'altro, di valutare:
a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
b. la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
c. la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.
6. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

[92] OIC 10 (2014): *DEFINIZIONI*
11. Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 "*Disponibilità liquide*").

[93] Vedi OIC 10 (2014), Par. 12.

[94] Vedi OIC 10 (2014), Par. 24-29

- incassi per proventi finanziari.

Si possono evidenziare alcune (seppur minime) differenze rispetto all'impostazione fornita dai principi contabili internazionali, che sebbene presentino il medesimo elenco esemplificativo delle operazioni, le classifica innanzitutto in una categoria definita *"attività operativa"* che presenta una sfumatura di significato importante rispetto al termine *"gestione reddituale"* adottato dall'OIC.

L'attività operativa circoscritta dagli IAS fa infatti più specifico riferimento alle operazioni che caratterizzano il business di riferimento della determinata entità, e la loro capacità di remunerare adeguatamente i fattori produttivi impiegati.[95]

I principi contabili internazionali si focalizzano maggiormente sulla necessità di comprendere se e come l'attività principale dell'azienda sia in grado di autosostenersi, ossia di produrre flussi che possano permettere il sostenimento degli impegni presenti e futuri senza dover ricorrere all'indebitamento.

L'OIC 10 fa rientrare nella categoria delle attività di investimento[96] i flussi finanziari che derivano da attività di acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché di attività finanziarie non immobilizzate.

Un esempio di queste operazioni, può essere costituito da:

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali, incluse quelle costruite in economia;
- acquisti o vendite di brevetti, marchi e concessioni, oltre che di oneri pluriennali capitalizzati;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate, e altri tipi di partecipazioni;
- acquisti o cessioni di titoli di stato, titoli obbligazionari ed altri titoli;
- anticipazioni e prestiti fatti a terzi e relativi incassi dovuti a rimborso delle somme erogate.

Per tale categoria di flussi finanziari, si possono evidenziare alcune deboli differenze con la disciplina fornita dallo IAS 7.

L'OIC 10 nella specifica sezione relativa all'attività di investimento non fa menzione della classificazione dei flussi derivanti dai contratti quali future, swap, option,

---

[95] È quanto afferma Paola D'Angelo in "Il nuovo rendiconto finanziario, Le novità per il 2016/2017", Maggioli Editore, 2016, richiamando lo IAS 7 che fa riferimento alla "gestione" aziendale, quel complesso di operazioni che caratterizzano la vera e propria attività dell'impresa, ed alla necessità che i flussi derivanti dalla gestione aziendale siano in grado di mantenere la capacità operativa dell'entità.

[96] Vedi OIC 10 (2014), Par. 30-35

qualora detenuti a scopo di finanziamento e non di negoziazione. Tale elemento invece viene specificamente disciplinato dal principio contabile internazionale.

Inoltre lo IAS 7 indica che per le transazioni relative ad immobilizzazioni destinate a locazione ad altri e successivamente cedute, i relativi flussi finanziari sono da inserire tra le attività operative e i titoli mobiliari ed i prestiti detenuti a scopo di negoziazione e commercializzazione generano flussi finanziari i cui effetti vanno rilevati nella categoria delle attività operative e non in quelle di investimento. A tal riguardo l'OIC 10 non formula alcuna indicazione né fornisce specifici dettagli.

Nell'ultima categoria, le attività di finanziamento,[97] rientrano i flussi derivanti dall'ottenimento o restituzione di finanziamenti e le movimentazioni a pagamento del capitale sociale. Questa famiglia è quindi rappresentativa delle transazioni che hanno interessato gli apporti di capitale proprio o di terzi, necessari a sostenere le attività aziendali e ad onorare gli impegni.

Esempi di transazioni rientranti in questa classe possono essere:

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o quote rappresentative di capitale proprio;
- pagamento o incasso di dividendi;
- incassi o pagamenti di capitale di debito, quali prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, mutui o altri tipi di finanziamenti, a breve o lungo termine.

Anche per questa categoria occorre presentare distintamente le principali classi di incassi e pagamenti, operando un'opportuna differenziazione dei flussi legati a movimenti di capitale proprio da quelli relativi a capitale di debito, al fine di fornire un'informativa chiara delle differenti transazioni e delle variazioni avvenute nell'esercizio.

L'OIC 10 ha predisposto un'apposita sezione del principio dedicata al trattamento di alcuni casi particolari.

Con riferimento agli interessi,[98] il principio prevede la loro classificazione nella gestione reddituale, salvo che si possa dimostrare un preciso riferimento ad attività di investimento o di finanziamento.

---

[97] Vedi OIC 10 (2014), Par. 36-38

[98] OIC 10 (2014), Par. 43: Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).

Per quanto riguarda i dividendi[99] invece, l'OIC 10 prevede la classificazione nella gestione reddituale per quelli incassati e nell'attività di finanziamento per quelli pagati.
I flussi dovranno essere presentati nel Rendiconto in modo distinto non operando compensazioni.[100]
Sul punto, le indicazioni fornite dallo IAS 7 appaiono divergenti. Vi è un'indicazione univoca solo per il trattamento degli interessi pagati e dei dividendi ed interessi percepiti da parte di istituti finanziari che vanno classificati tra i flussi finanziari operativi mentre viene esplicitamente affermato che non esiste un'impostazione univoca per tali operazioni relative alle imprese diverse dagli enti finanziari.
Similmente a quanto disposto dai principi contabili internazionali, ispirandosi ad una logica di semplificazione interpretativa, anche il principio italiano ritiene appropriata la classificazione dei flussi finanziari derivanti dal pagamento o incasso di imposte[101] nella gestione reddituale.
Per le transazioni derivanti da operazioni in valuta estera,[102] occorre prestare attenzione al ruolo giocato dal tasso di cambio, che comporta una variazione nelle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie registrate. I flussi finanziari in valuta estera vengono presentati nel Rendiconto Finanziario al corrispondente valore in euro applicando il tasso vigente alla data in cui avviene la movimentazione finanziaria.
L'impatto della variazione del tasso di cambio sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera, deve essere illustrato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale. Lo IAS 7 a tal proposito precisa anche che l'impatto della fluttuazione del tasso di cambio sulle disponibilità liquide non costituisce un flusso

---

[99] OIC 10 (2014), Par. 44: I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.
[100] OIC 10 (2014), Par. 45: I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo.
[101] OIC 10 (2014), Par. 46: I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale. Esempi di flussi finanziari in uscita sono: il pagamento delle imposte alle autorità fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta. Esempi di flussi finanziari in entrata sono: i corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi.
[102] OIC 10 (2014), Par. 47-49:
I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.
Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.
L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento.

finanziario ma è necessario per poter riconciliare i valori delle liquidità tra inizio e fine esercizio.

Infine sul trattamento dei flussi finanziari derivanti da contratti derivati,[103] qualora non detenuti a scopo di negoziazione, il principio OIC 10 prevede che venga seguita la medesima classificazione del sottostante. Se quindi il derivato è stato contrattato a copertura di un finanziamento a lungo termine, rientrante tra le attività di finanziamento, i relativi flussi finanziari vanno inseriti nella stessa categoria.

Il principio italiano determina chiaramente che vanno evidenziati in modo separato i flussi derivanti da coperture in entrata e coperture in uscita. Sul caso l'impostazione degli IAS invece appare diversa. Lo IAS 7 classifica i flussi derivanti da derivati di copertura non detenuti a scopo di negoziazione tra le attività di investimento, a meno che tali pagamenti non rientrino tra le attività di finanziamento. I principi internazionali non fanno riferimento quindi ad un collegamento tra il derivato e o strumento coperto, che comporterebbe di conseguenza una medesima riclassificazione nel Rendiconto Finanziario.

I metodi di calcolo dei flussi attinenti alla gestione reddituale ammissibili in base all'OIC 10, che non fornisce uno schema rigido da applicare ma presenta modelli di esempio che possono supportare l'entità nella predisposizione del documento, sono il metodo indiretto e il metodo diretto[104].

In maniera diametralmente opposta a quanto previsto in ambito internazionale, nonostante entrambi i metodi siano ritenuti accettabili e corretti, l'OIC 10 predilige il metodo indiretto, probabilmente data la maggiore semplicità operativa per la sua composizione.

Il principio prevede che il flusso finanziario della gestione reddituale si ottenga prendendo come base di partenza il risultato di esercizio (l'utile o la perdita), che dovrà essere rettificato tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- voci di natura non monetaria (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni,…);

[103] OIC 10 (2014), Par. 50: Se un derivato (ad esempio un *future*, un contratto a termine, un'opzione, uno swap) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato.

[104] OIC 10 (2014), Par. 15: Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).

- variazioni del Capitale Circolante Netto (variazione delle rimanenze, variazioni dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori, variazione di ratei e risconti attivi/passivi);
- saldi netti dell'attività di investimento;
- saldi netti dell'attività di finanziamento.

Un esempio di schema di Rendiconto Finanziario redatto con il metodo indiretto, inserito nell'appendice A dell'OIC 10, è rappresentato dalla Tabella 16.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO INDIRETTO OIC 10 (2014)		
	200X+1	**200X**
Risultato netto di esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi / (interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Utile (perdita) di esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche di elementi non monetari:		
+ Accantonamento ai fondi		
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni		
+ Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		
Variazioni del CCN:		
+/- Decremento / incremento crediti commerciali		
+/- Decremento / incremento rimanenze		
+/- Incremento / decremento debiti commerciali		
+/- Decremento / incremento ratei e risconti attivi		
+/- Incremento / decremento ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del CCN		
Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		
Altre rettifiche:		
Interessi incassati / (pagati)		
- Imposte sul reddito pagate		
+ Dividendi incassati		
- Utilizzo dei fondi		
Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale	**A**	**A**

(Investimenti) / Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti) / Disinvestimenti immobilizzazioni materiali		
(investimenti) / Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(investimenti) / Disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
(Acquisizione) / Cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**B**	**B**
Mezzi di terzi:		
Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensioni finanziamenti		
(Rimborso) finanziamenti		
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**C**	**C**
Incremento / decremento delle disponibilità liquide	**A+B+C**	**A+B+C**
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

Tabella 16: Rendiconto Finanziario con metodo indiretto (OIC 10 anno 2014)

Il flusso finanziario originato dalla gestione reddituale può essere determinato, in base a quanto previsto dall'OIC 10, anche attraverso il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività della gestione reddituale.
Un esempio di schema di Rendiconto Finanziario redatto con il metodo diretto, inserito sempre nell'appendice A dell'OIC 10, è dato dalla Tabella 17, a pagina seguente.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO DIRETTO OIC 10 (2014)		
	200X+1	**200X**
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati / (pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario della gestione reddituale	**A**	**A**
(Investimenti) / Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti) / Disinvestimenti immobilizzazioni materiali		
(Investimenti) / Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti) / Disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
(Acquisizione) / Cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**B**	**B**
Mezzi di terzi:		
Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensioni finanziamenti		
(Rimborso) finanziamenti		
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**C**	**C**
Incremento / decremento delle disponibilità liquide	**A+B+C**	**A+B+C**
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

Tabella 17: Rendiconto Finanziario con metodo diretto (OIC 10 anno 2014)

3.4 Le riforme non recepite

In questa sezione è corretto fare un passaggio a quella che sarebbe stata la riforma OIC del 2006-2008.

Il progetto di riforma OIC del 2006 e anche poi del 2008, prevedeva che il Rendiconto Finanziario divenisse il quarto documento costituente il bilancio di esercizio.

Nell'articolato OIC del 2006 quindi, non solo veniva riconosciuta al Rendiconto una funzione informativa essenziale ma, si evidenziava anche come tale documento dovesse essere considerato parte integrante del bilancio, al pari dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa.

Ciò rifletteva, come già sottolineato in altra sede, il dettato dei principi contabili internazionali.

Al tempo della riforma OIC del 2006, il riferimento esplicito dell'Organismo Italiano di Contabilità era il principio IAS 1,[105] *"Presentation of Financial Statements"*, il quale identificava la struttura del bilancio di esercizio come l'insieme dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della relazione (nota integrativa), del prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed infine del Rendiconto Finanziario.

Già prima del 2006 quindi, i principi contabili internazionali consideravano il Rendiconto Finanziario come parte integrante obbligatoria dell'informativa aziendale destinata all'esterno delle imprese.

L'obiettivo di tale riforma, come del resto quello della riforma attuale, era allineare la normativa civilistica al contenuto dei principi contabili internazionali. Oltre ad indicare il Rendiconto Finanziario come quarto documento del bilancio, l'OIC identificò una

---

[105] Maria Silvia Avi, Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015: "a complete set of financial statements omprises:

a) a statement of financial position as the end of the period;
b) a statement of profit or loss and other comprehensive income for the period;
c) a statement of changes in equity for the period;
d) a statement of cash flows for the period;
e) notes, comprising a summary of significant accounting policies ad other explanatory information;

ea) comparative information in respect of the preceding perioda s specified in paragraphs 38 and 38A, and

f) a statement of financial position as at the beginnig of the proceding period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statement, or when it reclassifies items in its financial statements in accordance with paragraphs 40A-40D"

norma che avesse la capacità di "introitare" esplicitamente nella legislazione civilistica italiana, il contenuto del principio internazionale IAS 7.

L'articolato OIC del 2006 e poi anche del 2008 non si limitava ad inserire il Rendiconto Finanziario come elemento costitutivo del bilancio, bensì identificava gli elementi informativi che, necessariamente, avrebbero dovuto contraddistinguere tale documento.

In particolare, il progetto di riforma OIC del 2006, prevedeva che in ambito civilistico venisse accolto l'articolo 2425-quater,[106] denominato appunto *"Rendiconto Finanziario",* il quale avrebbe dovuto prevedere che da tale schema dovessero risultare, per l'esercizio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, al netto degli scoperti bancari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento e da operazioni con i soci.

In quell'epoca l'OIC non ritenne di fornire informazioni più dettagliate sul contenuto del Rendiconto in quanto le imprese avrebbero potuto fare riferimento alle indicazioni fornite sia dai principi contabili nazionali appunto che da quelli internazionali. La forma del Rendiconto poteva, quindi, essere liberamente scelta dal redattore del bilancio fra le proposte fornite sia in ambito italiano che in quello internazionale.

La norma italiana non forniva nemmeno una definizione di attività operativa, finanziaria o di investimento e a parte qualche fragile osservazione non identificava neanche il concetto di disponibilità liquida.

Senza dubbio quindi, se tale riforma fosse stata recepita, bisognava fare riferimento a quanto disposto già in quell'anno, dallo IAS 7, che forniva una serie di utili definizioni di liquidità, attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento.

In merito alle disponibilità liquide il progetto di riforma OIC riteneva opportuno precisare che doveva trattarsi di disponibilità di denaro in cassa o presso banche o di mezzi finanziari equivalenti prontamente convertibili in denaro e soggetti a rischi insignificanti di variazione di valore. Per il fatto che in Italia le imprese effettuavano la loro gestione della liquidità operando tramite conti che potevano anche assumere

---

[106] Dalla proposta di riforma OIC 2006-2008: Articolo 2425 quater, Rendiconto Finanziario:

1. Dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, al netto degli scoperti bancari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento e da operazioni con i soci.
2. Le operazioni delle attività di investimento o di finanziamento che non hanno dato luogo nell'esercizio a flussi finanziari sono riportate in calce al rendiconto finanziario.

valori negativi, l'OIC riteneva corretto che i saldi di tali conti passivi, rimborsabili a semplice richiesta, fossero inclusi, certamente con segno negativo, nel saldo delle disponibilità liquide.

L'OIC precisava quindi che nel Rendiconto delle imprese italiane per saldo delle disponibilità liquide si avrebbe dovuto intendere il saldo delle disponibilità presso cassa e banca al netto dei saldi negativi dei conti correnti passivi.

Il mancato recepimento legislativo di tali progetti di riforma, all'epoca impedirono di considerare il Rendiconto Finanziario come parte costituente del bilancio.

Anche il documento OIC 12,[107] *"Composizione e schemi di bilancio d'esercizio"*, sottolineava anche nella versione del 2014, come il bilancio d'esercizio rappresentasse un insieme unitario e inscindibile di documenti, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Pertanto in questa sede si può considerare il fatto che, anche se negli anni c'è stato un tentativo di riforma che facesse considerare il Rendiconto Finanziario come un vero e proprio documento contabile e di analisi, fino alla Direttiva UE/34/2013 e quindi sino al suo recepimento con il D.Lgs. 139/2015, tale documento in realtà non è mai stato inserito obbligatoriamente all'interno del bilancio.

[107] OIC 12 (2014), Par. 6: Il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3.5 Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015: obbligo vs esonero

Come già accennato il Rendiconto Finanziario diventerà, insieme allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, parte integrante del bilancio. A prevederlo è la nuova versione dell'articolo 2423 del codice civile introdotta dal DLgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva UE/34/2013 e che sarà applicabile a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Tale Decreto ha rimodulato gli obblighi di rendicontazione e di informativa in base alle dimensioni delle imprese ed introducendo l'obbligatorietà del Rendiconto Finanziario[108].

Pertanto, l'obbligo del Rendiconto finanziario per le sole società quotate, si estende a tutte le società di maggiori dimensioni. Si ricorda, a tal proposito, che le imprese IAS-adopter, come previsto dello IAS 1, devono includere il Rendiconto Finanziario tra l'informativa di bilancio, redigendolo sulla base delle indicazioni fornite nello IAS 7, *"Statement of Cash Flows"*.

È, invece, prevista la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi del nuovo articolo 2435-bis[109] del codice civile) e per le cosiddette micro-imprese (ai sensi dell'articolo 2435-ter[110] del codice civile). Quest'ultima categoria difatti è stata introdotta dal DLgs. 139/2015 prevedendone una disciplina di bilancio particolarmente semplificata.

Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Con l'inserimento del nuovo articolo 2425-ter del codice civile, *"Rendiconto Finanziario"*, viene stabilito che *"Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle*

---

[108] La nuova formulazione dell'articolo 2423 del codice civile include infatti il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori che compongono il bilancio. Sono esentate dalla presentazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del codice civile) e le micro imprese (articolo 2435-ter del codice civile).

[109] *"…Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. …"*

[110] *"…Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:*

1) del rendiconto finanziario;

…."

disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".

Il codice civile non stabilisce un contenuto minimo del Rendiconto Finanziario ma ne indica gli obiettivi, riferendosi quindi alla necessità di presentare gli aggregati delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari sia per l'esercizio in corso sia per quello precedente, al fine di consentire l'opportuna comparazione dei dati. Non viene inoltre fatto alcun riferimento al tipo di Rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio il quale, in base alla complessità della situazione aziendale da rendicontare o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l'altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti, derivanti dal sistema di reporting interno.

L'articolo 2425-ter indica chiaramente che i flussi finanziari che devono essere indicati nel Rendiconto sono afferenti a tre aggregati fondamentali: attività operativa, attività di investimento ed attività di finanziamento, indicando distintamente le operazioni avvenute nei confronti dei soci.

Dall'analisi letterale della norma si evince come la suddivisione delle operazioni da presentare nel Rendiconto rispecchi fedelmente l'impostazione e la terminologia utilizzata dallo IAS 7. La minima differenza di impostazione rinvenibile dal confronto tra i principi contabili internazionali e quelli domestici, si rileva nell'utilizzo di terminologia differente che porta a classificare il primo aggregato del Rendiconto Finanziario *"attività operativa"* in base agli IAS e come *"gestione reddituale"* in base agli OIC.

Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva europea, ha quindi confermato l'impostazione terminologica propria degli standard internazionali adottando la stessa formulazione utilizzata dallo IAS 7, confermando quindi la generale propensione della nostra disciplina contabile ad un processo di convergenza con i principi contabili internazionali.[111]

Un aspetto particolarmente enfatizzato nella formulazione del nuovo articolo 2425-ter, che non trova una ugualmente forte indicazione né nei principi contabili internazionali né in quelli domestici, è il riferimento fatto alla necessità di indicare distintamente le operazioni avvenute con i soci, anche se tale disposizione non sembra apportare novità sostanziali alla struttura o alle informazioni che il Rendiconto Finanziario è

[111] Paola D'Angelo, Il nuovo rendiconto finanziario, Le novità per il 2016/2017, Maggioli Editore, 2016, Pag. 77 e segg.

chiamato a fornire. Viene soltanto rafforzata l'importanza che tale informazione riveste per i lettori e gli utilizzatori del bilancio al fine di comprendere le fonti di approvvigionamento finanziario che l'impresa utilizza per supportare i propri processi di investimento e sviluppo.

Di maggiore impatto innovativo risulta invece essere la previsione introdotta sempre dal nuovo articolo 2425-ter in base alla quale risulta necessario evidenziare la "composizione" (oltre che l'ammontare) delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio. Tale dettaglio, di particolare rilevanza nell'analisi finanziaria aziendale, non trova attualmente spazio nello schema di Rendiconto Finanziario previsto dai vigenti principi contabili, nazionali come internazionali, che si limitano infatti a prevedere soltanto l'ammontare delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Fornendo invece, in base a quanto richiesto dall'articolo 2425-ter, uno schema di dettaglio delle disponibilità liquide, si permetterà al lettore del bilancio di ottenere una panoramica più esaustiva di quali siano effettivamente le disponibilità liquide aziendali ed agli analisti aziendali di ottenere preziose informazioni sulla liquidità interna e sulla sua variazione nel corso del tempo.

La generale presa di posizione del legislatore italiano, che ha optato per l'introduzione obbligatoria del Rendiconto Finanziario nel bilancio di esercizio delle imprese non rientranti tra quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle rientranti nella categoria delle micro-imprese, completa un lungo percorso di evoluzione avviato dalla dottrina aziendalistica italiana, sulla scia della prassi internazionale.

Nelle disposizioni del nuovo articolo 2425-ter viene infatti presa come base di calcolo la grandezza della liquidità, superando definitivamente l'impostazione del Rendiconto Finanziario basato sul Capitale Circolante Netto, che aveva invece caratterizzato l'analisi finanziaria utilizzata in passato.

A tal proposito è giusto far presente il fatto che nel mese di luglio 2016, l'Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato in bozza per la consultazione il "nuovissimo" documento OIC 10.

Si rimanda quindi a tale documento, in special modo alla versione "track changes", per poter analizzare quelle che sono le aggiunte e/o le abrogazioni rispetto al documento OIC 10 dell'agosto 2014.

Le Tabelle sottostanti rappresentano i "nuovissimi" schemi di Rendiconto Finanziario. La Tabella 18 riproduce il *"Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo*

indiretto" mentre la Tabella 19 descrive il *"Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto"*.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO INDIRETTO OIC 10 (bozza 2016)		
	200X	**200X-1**
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi / (interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) di esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamento ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento / incremento delle rimanenze		
Decremento / incremento dei crediti vs clienti		
Incremento / decremento dei debiti verso fornitori		
Decremento / incremento ratei e risconti attivi		
Incremento / decremento ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		
Altre rettifiche		
Interessi incassati / (pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi		
Altri incassi/pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa	**A**	**A**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		

Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**B**	**B**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensioni finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**C**	**C**
Incremento / decremento delle disponibilità liquide	**A±B±C**	**A±B±C**
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		

Tabella 18: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO DIRETTO OIC 10 (bozza 2016)		
	200X	**200X-1**
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati / (pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa	**A**	**A**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		

Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**B**	**B**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensioni finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**C**	**C**
Incremento / decremento delle disponibilità liquide	**A±B±C**	**A±B±C**
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		

Tabella 19: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

Da tali schemi si può immediatamente apprendere quella che è la principale novità recepita nella bozza dell'OIC 10: le parole *"gestione reddituale"* vengono in tutto il documento sostituite dalle parole *"attività operativa"*. In questo modo la gestione del Rendiconto Finanziario da parte dei principi contabili domestici si avvicina sempre più alla linea di pensiero dei principi contabili internazionali, richiamando appunto l'*"attività operativa"* dello IAS 7.

Altre novità introdotte in bozza sono date dal fatto che vengono eclissati i paragrafi del documento OIC 10 che regolamentavano il Rendiconto Finanziario consolidato, vengono aggiunte nuove disposizioni in merito ai strumenti finanziari derivati, cancellando quindi la locuzione *"derivati di copertura"* e vengono ampliati i paragrafi che disciplinano l'acquisto o cessioni di rami d'azienda.

Infine in merito agli schemi, rappresentati dalle Tabelle sopra, è giusto notare che ora vengono messi a confronto l'esercizio X con l'esercizio X-1 e non più gli anni X+1 e X. Inoltre le disponibilità liquide calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno X vengono differenziate tra depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa, così come richiesto dal disposto del nuovo articolo 2425-ter del codice civile.

CAPITOLO 4: LE MODIFICHE NEI CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1 Aspetti generali

Il Decreto Legislativo 139/2015 interviene anche nelle regole di valutazione delle poste di bilancio. Il legislatore oltre a modificare gli schemi del bilancio d'esercizio, le informazioni da riportare nella nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, è intervenuto al fine di attribuire portata generale ai principi della "rilevanza" e della "prevalenza della sostanza sulla forma", introducendo nel codice civile un richiamo esplicito degli stessi. Inoltre ha apportato alcune modifiche ai criteri di valutazione, ottenendo così una maggiore uniformità con i principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

Il Decreto ha apportato alcune modifiche nell'ambito dei principi generali di redazione e dei criteri di valutazione di certe voci di bilancio, intervenendo sugli articoli 2423 (redazione del bilancio), 2423-bis (principi di redazione del bilancio) e 2426 (criteri di valutazioni) del codice civile.

Si ricorda che per espressa previsione dell'articolo 12 del "decreto bilanci", come per le altre, dette novità saranno applicabili ai bilanci che si stileranno nel 2017, ossia quelli relativi all'esercizio 2016.

L'Organismo Italiano di Contabilità pertanto provvederà (ed in parte lo ha già fatto in bozza) ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni.

4.2 Variazioni nei criteri di valutazione

a) AZIONI PROPRIE

Ai sensi degli articoli 2357[112] e 2357-bis[113] del codice civile si definiscono azioni proprie quelle acquistate dalla società emittente mediante utili conseguiti. Tali azioni possono essere acquistate ai fini di un successivo annullamento per riduzione del Capitale Sociale, ed in questo caso non valgono i limiti posti dall'articolo 2357 del codice civile, oppure possono essere acquistate per essere poi rivendute nel mercato. Il codice civile inoltre stabilisce che la società non possa acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Altrimenti detto possono essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Il profilo civilistico delle azioni proprie viene inoltre stabilito dai principi contabili domestici. L'OIC 21 al paragrafo 10 recita(va): "*Le azioni proprie sono iscritte*

---

[112] La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

[113] La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) "azioni proprie", oppure nella voce CIII5) "azioni proprie", avuto riguardo alla destinazione attribuita". Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l'organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale complessivo".

Pertanto secondo il disposto dell'OIC 21 le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio, tra le "immobilizzazioni finanziarie" se esse sono destinante a rimanere a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio, tra le "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" se le azioni sono destinate a essere rivendute entro breve tempo, ovvero entro l'esercizio successivo.

Le azioni proprie vanno iscritte a bilancio al costo d'acquisto,[114] non si ritiene applicabile il metodo del Patrimonio Netto, il quale è previsto dal codice civile solo per le società controllate e collegate.

In contropartita all'iscrizione nell'attivo delle azioni proprie, si iscrive nel passivo, all'interno del Patrimonio Netto, alla voce A) VI) *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"*, un importo corrispondente. Tale riserva sarà indisponibile e dovrà essere mantenuta fino a quando le azioni non saranno annullate o alienate.

L'OIC 21 precisa che la riserva di azioni proprie in portafoglio, sebbene sia classificata dal codice civile nell'ambito del Patrimonio Netto, non può essere considerata una riserva in senso stretto, bensì quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.

Le azioni proprie, come già tratteggiato, dopo l'acquisto, possono essere annullate, realizzate oppure mantenute in portafoglio.

Nel caso di annullamento[115] l'eventuale differenza positiva o negativa non concorre alla determinazione del reddito d'esercizio, ma modifica soltanto il Patrimonio Netto dell'impresa.

---

[114] OIC 21, par. 63: Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto. Non è applicabile il metodo del patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e collegate. Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.

Si possono dunque affermare le seguenti realtà:

- valore azioni proprie in bilancio = valore nominale azioni annullate: l'annullamento comporta l'eliminazione del valore iscritto nell'attivo e per un importo corrispondente, la riduzione del capitale dell'impresa. La riserva azioni proprie in portafoglio diventa libera e interamente disponibile;
- valore azioni proprie in bilancio > valore nominale azioni annullate: la differenza deve essere coperta tramite la riduzione di una riserva disponibile, dopo aver azzerato la riserva azioni proprie in portafoglio;
- valore azioni proprie in bilancio < valore nominale azioni annullate: la differenza genera, oltre alla disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva, anch'essa disponibile.

Nel caso invece di realizzo di azioni proprie, la differenza tra il valore di iscrizione a bilancio e il prezzo di vendita genera un componente, positivo o negativo, di reddito. Tale fattore deve essere iscritto a Conto Economico nel gruppo C), *"Proventi e oneri finanziari"* e nel momento in cui le azioni vengono realizzate, la riserva che era stata iscritta nel Patrimonio Netto, diventa usabile.

Il codice civile non detta alcuna disposizione sulla valutazione delle azioni proprie. Sul punto l'OIC 21 fa un distinguo tra le azioni che in seguito alla destinazione loro designata dagli amministratori, sono iscritte nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante.

Le azioni che vengono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie vengono annotate al costo di acquisto. Il prezzo di acquisto deve essere svalutato solo qualora si verifichi una perdita di valore durevole così come previsto dall'articolo 2426[116] del codice

---

[115] OIC 21, par. 64: Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di bilancio delle azioni proprie è uguale, maggiore, o minore del valore nominale. Nel primo caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile. Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile. Nel terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.

[116] Art. 2426, co. 1, n. 3: (Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:)
…omissis…

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

civile. L'importo corrispondente alla riduzione di valore deve essere iscritto nel Conto Economico tra i *"proventi e gli oneri finanziari"*. Per lo stesso ammontare corrispondente alla svalutazione si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.

Mentre le azioni proprie che vengono iscritte nell'attivo circolante, ossia tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, devono essere iscritte in bilancio, anziché al costo, al valore minore espresso dal valore di realizzo desumibile dal mercato così come disposto dall'articolo 2426[117] del codice civile. L'importo corrispondente alla svalutazione deve essere iscritto nel Conto Economico tra i *"proventi e gli oneri finanziari"*. Se i motivi della svalutazione vengono meno occorre procedere al "ripristino di valore", fino al costo sostenuto per l'acquisto. Il valore di rispristino deve essere iscritto a Conto Economico nel gruppo D), *"Rettifiche di valore di attività finanziarie"*, e contestualmente si dovrà ricostruire la riserva azioni proprie per l'ammontare corrispondente.

La direttiva UE/34/2013 nel disciplinare gli schemi dello Stato Patrimoniale non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie, mentre prevede una specifica voce ad esse destinata all'interno dell'attivo circolante. Il legislatore italiano dunque, similmente a quanto previsto in sede internazionale, ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche delle azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. L'acquisto di azioni proprie comporterà quindi una diretta riduzione del Patrimonio Netto, attraverso l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, di eguale importo ma con segno negativo.

Il D.Lgs. 139/2015 dispone che le azioni proprie vengano iscritte in bilancio in diretta riduzione del Patrimonio Netto, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo.

…omissis…

[117]Art. 2426, co. 1, n. 3: (Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:)

…omissis…

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) [a)], ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.

…omissis…

[a)] 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sono state eliminate le specifiche voci nell'attivo dello Stato Patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie ed è stata eliminiate la voce A) VI), *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"* ed è stata inserita la voce A) X), *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*.[118]

Tali disposizioni si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Peraltro, con riferimento alle azioni proprie, il legislatore non ha previsto una specifica disciplina transitoria. Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 dovranno quindi essere applicate a decorrere dall' 1.1.2016, sia alle operazioni già in essere, sia alle operazioni poste in essere successivamente a tale data.

Per le azioni proprie acquisite a partire dall' 1.1.2016, occorrerà rilevare ordinariamente (in avere) l'esborso finanziario, movimentando in contropartita (in dare) l'apposita riserva negativa di Patrimonio Netto.

Per contro, in relazione alle azioni proprie acquisite in data precedente all' 1.1.2016 e risultanti dal bilancio 2015, la mancanza di una disciplina transitoria determina la necessità di modificare il criterio di valutazione in sede di apertura dell'esercizio 2016.

Come già evidenziato, il documento OIC 29[119] prevede l'applicazione retroattiva dei cambiamenti di principi contabili, per effetto della quale le operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui opera il cambiamento devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se lo stesso fosse stato sempre applicato.

In questo caso sarà quindi necessario stornare in avere, le azioni proprie iscritte nell'attivo patrimoniale, iscrivendo in contropartita, la riserva negativa di patrimonio netto. Contemporaneamente, la riserva per azioni proprie in portafoglio dovrà essere riclassificata in una riserva disponibile.

---

[118] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: …omissis…

h) Le parole: " VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII – Altre riserve, distintamente indicate. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio. " sono sostituite dalle seguenti: " VI – Altre riserve, distintamente indicate. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. ";

…omissis…

[119] OIC 29, par. 12: Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile è applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo a eventi e operazioni a partire dall'esercizio in cui interviene il cambiamento. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

Secondo la dottrina che si è occupata della materia, per effetto del cambiamento del criterio di valutazione non dovrebbero quindi emergere componenti di natura reddituale. Occorrerà comunque, in sede di redazione del bilancio 2016, fornire adeguata informativa in nota integrativa, dando conto delle variazioni intervenute nelle poste di Patrimonio Netto.

A partire dai bilanci 2016, quindi, verrà meno la classificazione nell'attivo dello Stato Patrimoniale delle azioni proprie e pertanto la problematica della diversa classificazione fra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante andrà a sparire.

Nel giugno scorso, l'Organismo Italiano di Contabilità, ha provveduto alla pubblicazione in bozza dell'OIC 21, il quale precedentemente disciplinava le partecipazioni e le azioni proprie. La nuova versione dell'OIC 21 recepisce l'introduzione delle novità connesse alla modifica della disciplina relativa alle azioni proprie. La disciplina di tali voci sarà ora disciplinata da un diverso documento contabile, nello specifico dall'OIC 28 *"Patrimonio netto"*, per il fatto che la voce *"azioni proprie"* è stata eliminata dall'attivo dello Stato Patrimoniale ed è stata al contempo creata la riserva negativa, all'interno appunto del Patrimonio Netto per la collocazione contabile di suddette azioni.

b) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

I derivati di copertura e quelli speculativi, sino al 31 dicembre 2015, venivano iscritti nelle note al bilancio, così come previsto dall'articolo 2427-bis[120] del codice civile.

Solo nel caso tali strumenti rappresentassero una passività probabile venivano rilevati tra i fondi rischi e oneri.

Con i bilanci 2016, tale impostazione viene significativamente modificata, introducendo l'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari con conseguente impatto a Conto Economico qualora non venga coperto il rischio finanziario. In prima battuta viene resa obbligatoria la valutazione al fair value di tutti i derivati alla data di sottoscrizione e alla data di bilancio con imputazione delle eventuali variazioni di fair value nel Conto Economico.

---

[120] (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari) [1] Nella Nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
    a) il loro fair value;
    b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

…omissis…

Va tenuto presente che i derivati non andranno più contemplati nei conti d'ordine dove, fino ad "oggi", veniva iscritto il loro valore nozionale.

La novità impone quindi a tutte le imprese, fatta eccezione per le micro-imprese, di imputare a Conto Economico le variazioni del fair value degli strumenti derivati alla voce D), *"rettifica di valore di attività finanziarie"* oppure, qualora si tratti di uno strumento di copertura su rischi di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, andranno iscritte in una riserva positiva o negativa di Patrimonio Netto, denominata *"Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"* imputandola poi a Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Pertanto a meno che non si tratti di strumenti finanziari di copertura, il legislatore prevede di rilevare a Conto Economico le variazioni di fair value degli strumenti derivati.

Tale disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati è senz'altro ispirata alla prassi internazionale. A tal fine, all'articolo 2426, primo comma, del codice civile, è stato inserito il numero 11-bis, che prevede il generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value.

Per recepire gli effetti sulle voci degli schemi di bilancio, sono stati, modificati anche gli articoli 2424 e 2425 del codice civile. Sono state inserite specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante, destinate ad accogliere gli strumenti finanziari attivi. Nell'attivo immobilizzato è stata aggiunta la voce B) III) 4),[121] *"strumenti finanziari derivati attivi"* e tra l'attivo circolante, ossia tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, è stata aggiunta la voce

C) III) 5),[122] *"strumenti finanziari attivi"*. Nel Patrimonio Netto invece è stata inserita la voce A) VII)[123] *"Riserva per azioni di copertura dei flussi finanziari attesi"*.

---

[121] D.Lgs 139/2015, Articolo 6, n.4: Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

d) le parole: "4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;" sono sostituite dalle seguenti: "4) strumenti finanziari derivati attivi;";

…omissis…

[122] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n.4: …omissis…

f) dopo le parole: "3) partecipazioni in imprese controllanti" sono inserite le seguenti: "3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;" e le parole: "5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;" sono sostituite dalle seguenti: "5) strumenti finanziari derivati attivi;";

…omissis…

Gli strumenti finanziari passivi sono accolti da una nuova voce inserita tra i fondi per rischi e oneri. La voce B) 3)[124] infatti ora è destinata agli *"strumenti finanziari passivi"*, mentre è stata aggiunta la voce B) 4), denominata *"altri"*.

Contemporaneamente è stato modificato anche il contenuto del Conto Economico. Precisamente sono state infilate le voci D) 18) d) e D) 19) d),[125] dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

Il Decreto ha anche integrato la relativa informativa da fornire nella nota integrativa precisando che tali disposizioni non sono applicabili alle micro-imprese per espressa disposizione normativa. Non risultano invece eccezioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Il D.Lgs. 139/2015 specifica, come già affrontato nel secondo capitolo, che per definire lo "strumento finanziario derivato" e il "fair value" bisognerà fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

Prima del Decreto, il codice civile si occupava di tali poste solo all'interno dell'articolo 2427-bis, relativo alla nota integrativa. Tale articolo prevedeva: *"Nella nota integrativa sono indicati:*

1) *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*
    a) *il loro fair value;*
    b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;".

Sempre lo stesso articolo, al comma 3, stabiliva che *"il fair value è determinato con riferimento:*

---

[123] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n.4: …omissis…

h) le parole: "VI-Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII-Altre riserve, distintamente indicate. VIII-Utili (perdite) portati a nuovo. IX-Utile (perdita) dell'esercizio." sono sostituite dalle seguenti: "VI-Altre riserve, distintamente indicate. VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII-Utili (perdite) portati a nuovo. IX-Utile (perdita) dell'esercizio. X-Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.";

[124] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n.4: …omissis…

j) le parole: "2) per imposte, anche differite; 3) altri." sono sostituite dalle seguenti: "2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.";

…omissis…

[125] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n.6: All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

d) le parole: "D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:" sono sostituite dalle seguenti: "D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:";
e) dopo le parole: "18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;" sono aggiunte le seguenti: "D) di strumenti finanziari derivati;";

…omissis…

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di votazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato".

Con il D.Lgs. 139/2015, tali indicazioni hanno avuto una migliore allocazione all'interno del 'nuovo' "criteri di valutazione", articolo 2426 del codice civile.

A tale articolo vengono apportate le seguenti modificazioni:

- viene eliminato l'ultimo punto del primo comma, ossia il numero 12) che si occupava della valutazione delle attrezzature industriali e commerciali e delle materie prime, sussidiarie e di consumo;
- dopo il numero 11) viene aggiunto il numero 11-bis)[126] che si occupa appunto degli strumenti finanziari;
- dopo il primo comma,[127] ossia dopo il numero 11-bis), viene inserito quanto una volta era di competenza dell'articolo 2427-bis.

---

[126] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
…omissis….

i) Dopo il numero 11) del primo comma è inserito il seguente: " 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscrittti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento finanziario copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei pressi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmate non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.";

...omissis…

[127] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: …omissis…

m) Dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

In sintesi quindi, in merito ai criteri di valutazione, la disposizione introdotta, ispirata alla migliore prassi internazionale e in linea con le indicazioni ricevute nella consultazione pubblica svoltasi nel 2014, prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. La norma chiarisce che l'obbligo di valutazione al fair value è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo. Nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione.

Se ci si riferisce al fair value di elementi presenti in bilancio, la norma richiede di valutare l'elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto.

Viceversa se ci si riferisce a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del Patrimonio Netto.

Una volta manifestatisi gli effetti dell'operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel Conto Economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull'elemento coperto.

"Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.".

Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni di copertura, non sono computate ai fini della determinazione del Patrimonio Netto.[128]

In tema di nota integrativa invece, si richiede, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, di indicare:

- i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve di Patrimonio Netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

La questione appare di assoluta delicatezza in quanto impone all'operatore domestico di mutuare le definizioni citate dalla norma dai principi contabili internazionali, in particolare dagli IAS 32 e 39.

Le Tabelle seguenti riassumono appunto quanto previsto in materia dai principi contabili internazionali.

[128] Ai sensi degli articoli 2412, 2433, 2442,2446 e 2447 del codice civile.

IAS 32	
Uno "Strumento finanziario" è	qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.
Un'"attività finanziaria" è	qualsiasi attività che sia: a) disponibilità liquide: b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità; c) un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che siano potenzialmente favorevoli all'entità; o d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.
Una "passività finanziaria" è	qualsiasi passività che sia: a) un'obbligazione contrattuale: i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che siano potenzialmente sfavorevoli all'entità; o b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Anche per tale scopo gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti i finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. in deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte

	le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.
Uno "strumento rappresentativo di capitale" è	qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.
Il "fair value" è	il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Uno "strumento con opzione a vendere" è	uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all'emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

Tabella 20: IAS 32

IAS 39	
Definizione di derivato	Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevata a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni: a) è classificata come posseduta per la negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione se: i) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve; ii) in sede id prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e c) è regolato a una data futura.
Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari	Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevata a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni. A) è classificata come posseduta per la negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione se è: i) acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve; ii) parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profilo nel breve periodo; o iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ad efficace strumento di copertura); (aa) è un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. b) al momento della rilevazione iniziale viene designata dall'entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Una entità può utilizzare tale designazione soltanto nei casi consentiti dal paragrafo 11A o quando ciò consente di ottenere informazioni più significative perché: i) elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come "asimmetria contabile") che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o

	ii) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo), secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata, e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche, ad esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato di una entità. Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza, a eccezione di quelli: a) che l'entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico; b) che l'entità designa come disponibili per la vendita; e c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti. Un'entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell'esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che: i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell'opzione dell'attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbe un effetto significativo sul fair value (valore equo) dell'attività finanziaria; ii) si verifichino dopo che l'entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell'entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall'entità. Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di: a) quelli che l'entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per la negoziazione, e quelli che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair value (valore equo) rilevato a conto economico; b) quelli che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; o c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita. Un'interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono finanziamenti o crediti (per esempio, un'interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito. attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come a) finanziamenti e crediti, b) investimenti posseduti sino alla scadenza o c) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato di una perdita subita per inadempienza di un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.
Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione	- Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione

	di valore o di irrecuperabilità. '- Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripetizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. '- Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari). '- Eliminazione contabile è la cancellazione dallo stato patrimoniale di un'entità di un'attività o passività finanziaria rilevata precedentemente. '- Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (IFRS 13). '- Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) consiste in un acquisto o in una vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o convenzioni del mercato interessato. '- I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura	- Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite. '- Una operazione programmata è una anticipata operazione futura per la quale non vi è un impegno. '- Uno strumento di copertura è un derivato designato o (limitatamente ad un operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto. '- Un elemento coperto è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che a) espone l'attività al rischio di variazione nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto. '- L'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

Tabella 21: IAS 39

Concludendo, gli strumenti finanziari derivati, fino al 2015 vanno iscritti in un apposito fondo rischi del passivo dello Stato Patrimoniale, solo quando la passività potenziale collegata è stimata come probabile.

Diversamente, dal 2016 tutte le imprese, ad eccezione delle micro-imprese, devono rilevare in bilancio gli strumenti finanziari derivati al loro fair value a prescindere se sia stato pagato o meno un corrispettivo all'atto dell'acquisizione.

Nessuna disciplina transitoria purtroppo è stata prevista dal legislatore con riferimento agli strumenti finanziari derivati. Saranno gli OIC che dovranno essere aggiornati, a fornire senza dubbio elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti i contratti derivati e le operazioni di copertura.

In primo luogo, le imprese dovranno aggiornare i piani dei conti e i sistemi amministrativi-contabili ed inoltre dovranno predisporre un processo di misurazione e monitoraggio del fair value dei derivati, nonché un processo di rilevazione contabile secondo i novellati criteri di valutazione.

Per i contratti stipulati in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, e quindi per i contratti già in essere al 1° gennaio 2016, occorrerà predisporre un inventario, classificando i derivati sulla base della loro tipologia, derivati speculativi o derivati di copertura.

La mancanza di una disciplina transitoria determina la necessità di modificare il criterio di valutazione delle suddette voci, in sede di apertura dell'esercizio 2016, a condizione, naturalmente che i derivati non siano già stati valutati in bilancio secondo criteri coerenti con il "decreto bilanci".

Come stabilito dall'OIC 29 anche nel caso di specie il cambiamento opera retroattivamente, e quindi in sede di apertura dei conti sarà necessario rilevare contabilmente tutti i contratti derivati in essere ed effettuare una valutazione sulla base del loro fair value.

c) CREDITI, DEBITI E TITOLI

Il D.Lgs. 139/2015 stabilisce che i crediti, i debiti e i titoli dovranno essere rilevati in bilancio con il criterio del *"costo ammortizzato"*,[129] tenendo conto del fattore temporale. Ciò implicherà la necessità per le imprese di "attualizzare" i crediti e i debiti, che al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o che producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore rispetto a quello di mercato.

La tecnica del costo ammortizzato, tipica dei bilanci secondo i principi contabili internazionali, che individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi, sia attivi che passivi, sulla base del rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.

L'utilizzo di tale criterio sarà obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni, mentre per espressa disposizione normativa, sono esonerate dall'adozione del metodo in esame le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, in considerazione delle difficoltà applicative in cui si potrebbe incorrere.

Ai sensi dell'ottavo comma del nuovo articolo 2435-bis del codice civile difatti *"le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale".* Tali imprese e di conseguenza anche le micro-imprese, potranno quindi continuare ad applicare la metodologia attualmente vigente.

---

[129] È il valore a cui è stata valutata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Il metodo dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari:
- tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare le perdite future su crediti;
- il calcolo include tutti gli oneri9 e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.

Il metodo del costo ammortizzato dovrà essere applicato anche per la valutazione dei disaggi e degli aggi su prestiti, che finora sono rilevati tra i ratei e i risconti. Sono stati infatti eliminati i riferimenti a tali componenti in bilancio[130].

In relazione alle modifiche in esame, il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria. Le operazioni pregresse, nella specie i crediti, i debiti e i titoli già rilevati in bilancio all' 1.01.2016, possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino ad esaurimento dei relativi effetti in bilancio. Viceversa le operazioni in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, dovranno essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni.

La disciplina transitoria risponde ad evidenti finalità semplificatorie, in quanto non pone l'obbligo di modificare il criterio di valutazione di crediti, debiti e titoli, in sede di apertura dell'esercizio 2016. Le poste contabili in esame, potranno infatti continuare ad essere contabilizzate in base al valore di presumibile realizzo per i crediti, secondo al valore nominale per i debiti e al costo di acquisto per i titoli.

Per contro però, nel bilancio 2016 ed anche nei successivi, potrebbero con tutta probabilità coesistere criteri di valutazione differenti a seconda del momento in cui le specifiche operazioni sono state poste in essere.

La disciplina transitoria, di cui all'articolo 12 secondo comma del D.Lgs. 139/2015,[131] fa espresso riferimento alle sole modifiche apportate all'articolo 2426 primo comma, numeri 1[132] e 8[133] del codice civile, ossia i crediti, i debiti e i titoli immobilizzati, non

---

[130] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n 4: Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) le parole: "d) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti." Sono sostituite dalle seguenti: "D) Ratei e risconti";

…omissis…

m) le parole: "E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti." Sono sostituite dalle seguenti: "E) Ratei e risconti";

…omissis…

[131] D.Lgs. 139/2015, Articolo 12, comma 2: Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

[132] Art. 2426, comma 1, n. 1: (Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:)

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

…omissis…

[133] Art. 2426, comma 1, n. 8: (Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:)

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

…omissis…

facendo nessun riferimento invece al numero 7[134] dello stesso comma che disciplina i disaggi e gli aggi su prestiti.

Si ritiene che un'interpretazione sistematica del dettato normativo dovrebbe far propendere per l'applicazione della disciplina transitoria anche con riferimento ai disaggi e agli aggi su prestiti. Il nuovo articolo 2426, al numero 7[135] del primo comma, così come sostituito dal D.Lgs. 139/2015, stabilisce che *"il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)"*, e quindi secondo il metodo del costo ammortizzato.

Ai fini dell'applicazione a regime delle disposizioni relative al criterio del costo ammortizzato, bisognerà comunque attendere le indicazioni che verranno fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Potrà difatti assumere particolare rilievo la definizione del principio di rilevanza in quanto si potrebbe ipotizzare la non applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato, laddove i suoi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.[136]

d) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE

Il D.Lgs. 139/2015, ha introdotto, in merito alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, la disciplina del Patrimonio Netto. In sostanza viene ora richiamata la data di acquisizione della partecipazione, ai fini del calcolo del valore corrispondente del Patrimonio Netto della partecipazione, da porre a confronto con il costo d'acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del Patrimonio Netto.

Quando la partecipazione sarà iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio

---

[134] Art. 2426, comma 1, n. 7: (Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:)

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

[135] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, numero 8: (All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:)

…omissis…

f) il numero 7) del primo comma è sostituito dal seguente: "7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero 8);";

g) il numero 8) del primo comma è sostituito dal seguente: "8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;";

…omissis…

[136] È quanto afferma Silvia Latorraca nel secondo capitolo de "Le novità del bilancio 2015", Biblioteca Eutekne, 2016, pag 68.

dell'impresa controllata o collegata, può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa.
La modifica esaminata produrrà effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

e) COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

Il Decreto ha modificato la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità, finora iscrivibili, alle condizioni previste dal documento OIC 24, nella voce B) I) 2) dell'attivo,[137] prevedendo che gli stessi non siano più capitalizzabili nell'attivo di Stato Patrimoniale, in linea con quanto previsto in ambito internazionale.
I costi in esame costituiranno quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto Economico nell'esercizio del loro sostenimento.
Di conseguenza è stato eliminato anche il relativo obbligo di informativa in nota integrativa.
In riferimento a tali poste, il D.Lgs. 139/2015 non ha previsto una disciplina transitoria e pertanto le modifiche in esame troveranno applicazione a tutte le operazioni poste in essere al 1° gennaio 2016. La mancanza di una disciplina transitoria, tra il prima e il dopo, fa sorgere indecisioni in merito a quale trattamento contabile debba essere riservato alle spese di ricerca e pubblicità eventualmente risultanti dal bilancio 2015.
La situazione in esame sembra configurarsi come un cambiamento di un criterio di valutazione, da rilevare in bilancio secondo le modalità previste dal documento OIC 29 e, quindi retroattivamente, come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato. È bene ricordare che sempre secondo il citato principio contabile, l'effetto cumulativo del cambiamento, riconducibile alla differenza tra i valori determinati secondo il nuovo principio e quelli determinati secondo il principio precedente, è determinato all'inizio dell'esercizio ed è rilevato a Conto Economico tra i componenti straordinari di reddito.
Si desume pertanto che le spese di ricerca e di pubblicità, risultanti dal bilancio 2015 dovranno essere stornate in sede di apertura del nuovo esercizio.
Per quanto riguarda la contropartita contabile di tale eliminazione ci sono idee discordanti. La dottrina prevalente propende per imputare a Conto Economico gli

[137] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 4: Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" sono costituite dalle seguenti: "2) costi di sviluppo;";
…omissis…

effetti derivanti dalla prima applicazione del Decreto. Bisogna tenere presente però, che per effetto dello stesso D.Lgs. 139/2015, viene eliminata la parte di Conto Economico, relativa agli oneri straordinari, e pertanto i componenti di reddito in esame dovrebbero confluire nell'area ordinaria del prospetto reddituale. In ogni caso occorrerà fornire adeguata informativa in merito, in nota integrativa. Da un altro punto di vista, il cambiamento di criterio di valutazione, determinato dalla modifica normativa, verrebbe secondo l'OIC 29 assimilato come un cambiamento "volontario" di principio contabile, adottando il nuovo *"per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti e delle operazioni della società"*.

Ai fini di una più opportuna rappresentazione in bilancio, sarebbe quindi vantaggioso che l'Organismo Italiano di Contabilità modificasse l'OIC 29, prevedendo che le spese di ricerca e pubblicità risultanti dal bilancio 2015 fossero stornate dall'attivo, rilevando la contropartita in una riserva di Patrimonio Netto, così come previsto dallo IAS 8 nel campo dei principi contabili internazionali.[138]

f) COSTI DI SVILUPPO, IMPIANTO E AMPLIAMENTO

Nell'ambito dei costi di sviluppo, il D.Lgs. è intervenuto in relazione al periodo di ammortamento. Ora tali costi, sono ammortizzabili secondo la loro vita utile, ma quando non è possibile fare una previsione attendibile della loro durata, essi verranno ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.[139]

Prima del Decreto, l'eccezione costituiva la normalità, ossia i costi di sviluppo venivano ammortizzati (sempre) entro un periodo di cinque anni.

I costi di impianto e ampliamento invece continuano ad essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.

---

[138] Vedi "Le novità del bilancio 2015", capitolo II, Biblioteca Eutekne, 2016, pag.71

[139] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

d) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente: "5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;";

…omissis…

La Tabella 22 mette a confronto il numero 5 del primo comma dell'articolo 2426 del codice civile in vigore dal 14.01.2005 fino al 31.12.2015, con quello modificato dal D.Lgs. 139/2015 e quindi in vigore dal 1° gennaio 2016.

Articolo 2426 comma 1, numero 5 del codice civile	
vecchio testo	***nuovo testo***
5) i costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;	5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

Tabella 22: Articolo 2426 co. 1, n. 1 cod. civ.

Con riferimento a codeste voci, il Decreto in esame, non ha previsto una disciplina transitoria. Le novità introdotte si applicheranno quindi a tutte le operazioni poste in essere al 1° gennaio 2016.

Per i costi di sviluppo, rilevati in bilancio a partire da tale data, non si presentano particolari problematiche. Gli oneri in essere saranno iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale al ricorrere delle condizioni previste dall'OIC 24[140], e saranno ammortizzati secondo le nuove disposizioni.

[140] OIC 24 (Immobilizzazioni Immateriali), §36-42:
36. I costi di impianto e di ampliamento sono gli oneri che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.
37. La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell'attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, oltre al rispetto dei requisiti specifici previsti al paragrafo 35. Ad esempio, i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati; la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa; i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive. La facoltà concessa dalla norma civile di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento, del conto economico della società, di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è l'automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti.

A tal riguardo l'Organismo Italiano di Contabilità potrà certamente dare utili ed esaurienti indicazioni.

Per i costi di sviluppo, che vengono iscritti in bilancio d'esercizio 2015, si pongono problematiche più ragguardevoli. La mancanza di una disciplina transitoria infatti, imporrà la modifica del criterio di valutazione dei costi di sviluppo in sede di apertura dell'esercizio 2016. I piani di ammortamento dovranno essere riadattati in base alla "vita utile".

Ipotizzando che i costi di sviluppo risultanti dal bilancio 2015, siano stati ammortizzati secondo il criterio "in un periodo di cinque anni", potranno verificarsi due diverse realtà. La vita utile dei costi di sviluppo si presume essere superiore ai cinque anni oppure si calcola una durata utile dei costi inferiore ai cinque anni.

---

38. I costi di start-up sono imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti; essi possono essere capitalizzati quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: – i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati); – il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito.

39. I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Essi possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad un'attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività. Tali costi sono altresì differibili se essi sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

40. I costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanziarsi in una eliminazione di fattori produttivi (a differenza di quanto enunciato nel paragrafo precedente), vengono sostenuti in contesti della vita della società nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione enunciati al paragrafo 35.

41. I costi di avviamento di impianti di produzione sono costituiti dalla differenza tra i costi di produzione dei beni oggetto di scambio per la società generati da impianti a regime e quelli rilevati durante la fase di avviamento di un impianto. Tali costi, se rilevati mediante un idoneo sistema di contabilità industriale, possono essere capitalizzati tra i costi di impianto e di ampliamento se vi sono fondate aspettative che essi siano recuperabili tramite flussi di ricavi futuri sufficienti a coprire tutti i costi, incluso l'ammortamento. La capitalizzazione di tali costi è ammessa sino al momento della messa a regime dell'impianto (normalmente, l'inizio della produzione commerciale) e, comunque, non oltre il normale periodo di avviamento dello stesso previsto dal suo costruttore. I costi diretti sostenuti per il collaudo di macchinari, impianti, ecc., prima che essi siano pronti per l'utilizzo in produzione, nonché i costi sostenuti per la progettazione di un nuovo impianto sono capitalizzati, assieme al costo dei relativi cespiti, nella specifica voce delle immobilizzazioni materiali ai sensi di quanto disposto dall'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali".

42. I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati secondo le disposizioni del paragrafo 85.

Nel primo caso (vita utile > 5 anni), in applicazione delle condizioni dell'OIC 29, sarà necessario stornare, in dare, il fondo ammortamento risultante dalla contabilità, rilevando in contropartita, un componente positivo di reddito.
A seguito di tale rettifica, il valore contabile dei costi di sviluppo dovrebbe corrispondere al costo originario al netto degli ammortamenti determinati in funzione della vita utile a decorrere dall'esercizio di sostenimento dei costi.
Il citato principio contabile prevede difatti, l'applicazione retroattiva dei cambiamenti di principi contabili, per effetto della quale le operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui intercede il cambiamento, devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se lo stesso fosse stato sempre applicato.
Nel caso in cui la vita utile dei costi risulterà essere inferiore ai cinque anni, sarà invece necessario, incrementare, in avere, il fondo ammortamento risultante dalla contabilità, rilevando, in contropartita, un componente negativo di reddito.
Quanto alla classificazione in bilancio di tali componenti di reddito, possono riproporsi le stesse considerazioni fatte con riferimento alle spese di ricerca e pubblicità. Pertanto, alla luce, dell'eliminazione dell'area straordinaria del Conto Economico, i componenti di reddito in esame dovrebbero confluire nell'area ordinaria del prospetto contabile, salvo un intervento dell'OIC che ne preveda l'imputazione in una riserva di Patrimonio Netto, così da evitare un effetto distorsivo sul risultato d'esercizio.

g) AVVIAMENTO

Anche in questo caso il D.Lgs. 139/2015 è intervenuto in merito all'ammortamento.
L'avviamento non deve essere più ammortizzato entro un periodo di cinque anni. L'ammortamento di tale posta sarà effettuato secondo la sua vita utile, che dovrà essere stimata dal redattore del bilancio sulla base del tempo di recupero dell'investimento. Nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, esso verrà ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.[141]

[141] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
…omissis…
e) al numero 6) del primo comma le parole: "e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; sono sostituite dalle seguenti:

Potrà quindi essere ammortizzato in un periodo di tempo che potrà essere al massimo, il doppio del periodo che era previsto in epoca precedente al Decreto.
Peraltro, nella nota integrativa, dovrà essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.
In relazione alla modifica in esame, lo stesso Legislatore, ha previsto una specifica disciplina transitoria. Le operazioni pregresse, ossia gli avviamenti già rilevati in bilancio all' 1.1.2016, potranno continuare ad essere contabilizzati secondo le disposizioni previgenti, fino ad esaurimento dei relativi effetti in bilancio.
Diversamente, le operazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella specie gli avviamenti rilevati in bilancio a partire da quella data, dovranno essere contabilizzati secondo le nuove disposizioni.
La disciplina transitoria risponde ad evidenti finalità semplificatorie, in quanto non obbliga, così come invece è previsto per altre poste, a modificare il criterio di valutazione in sede di apertura dell'esercizio 2016.
Gli avviamenti già rilevati in bilancio all'apertura dell'esercizio 2016, potranno infatti continuare ad essere ammortizzati secondo i precedenti piani di ammortamento, che non dovranno quindi essere adeguati alla vita utile dell'avviamento.
L'avviamento[142] non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non potrà mai essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi. L'avviamento rappresenta il valore intangibile di un'impresa e quindi una qualità dell'azienda. Tale valore si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla

---

"L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo di ammortamento dell'avviamento;";

[142] OIC 24, Par. 7: Si definisce avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente. L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda v. paragrafo 69). Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.

beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

Secondo la visione dei documenti OIC attualmente vigenti, l'avviamento può essere generato internamente ovvero può essere acquisito a titolo oneroso.

L'avviamento verrà iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso, cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo della stessa, oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione;
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri come può essere un conseguimento di utili futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo e quindi non si è in presenza di un cattivo affare.

L'avviamento generato internamente invece non è capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali poiché non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2426, numero 6 del codice civile.

Secondo l'attuale OIC l'avviamento è (era) ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui si può dimostrare che la vita utile dell'avviamento sia superiore ai cinque anni, vengono consentiti periodi di ammortamento di maggiore durata, ma mai superiori ai vent'anni.

Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui tale caratteristica si riferisce.

La Tabella 23 evidenzia i cambiamenti che sono intervenuti nell'articolo 2426 del codice civile in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015.

Articolo 2426 comma 1, numero 6 del codice civile	
vecchio testo	***nuovo testo***
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;	6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

Tabella 23: Articolo 2426, co. 1, n. 6 cod. civ.

Nel caso di specie è rilevante anche l'ulteriore variazione apportata al numero 3 dello stesso comma.

Sulla base dell'attuale formulazione, le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore rispetto al costo di acquisto o di produzione, al netto dell'ammortamento, devono essere svalutate. Tale minor valore poi, non può essere mantenuto nei successivi bilanci, se vengono meno i motivi che hanno determinato la rettifica effettuata.

Il D.Lgs. 139/2015 aggiunge che l'ultima previsione ossia quella relativa all'obbligo di ripristino del valore, *"non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento"*.[143]

La tabella 24 mette in evidenza tali intervenuti cambiamenti.

[143] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

b) al numero 3) del primo comma le parole: "; questo" sono sostituite dalle seguenti: ". Il minor valore" e dopo le parole: "rettifica effettuata" sono aggiunte le seguenti: "; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore e relative all'avviamento";

…omissis…

Articolo 2426 comma 1, numero 3 del codice civile	
vecchio testo	***nuovo testo***
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve esser iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;	3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore**. Il minor valore** non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; **questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.** Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

Tabella 24: Articolo 2426, co. 1, n. 3 cod. civ.

Il Legislatore ha così recepito una prassi contabile consolidata. Il documento OIC 9, è stato elaborato in una nuova edizione, pubblicato in bozza nel sito in luglio 2016, anche per recepire il riferimento normativo appena sopra analizzato, relativo al divieto di ripristino di valore dell'avviamento.

Riassumendo quindi:

- ove l'avviamento sia stato iscritto sino al 2015, si applicano le pregresse regole;
- ove l'avviamento sia stato iscritto a decorrere dal 2016, si applicheranno le nuove regole.

Il vecchio e il nuovo dunque potranno tranquillamente in qualche caso coesistere.

In riferimento a tale posta di bilancio possiamo evidenziare il fatto che rimane comunque un disallineamento rispetto alle prescrizioni dei principi contabili internazionali, ove invece si prevede che l'avviamento sia un'attività con vita indeterminata e non sia assoggettato ad ammortamento, ma ad una verifica annuale dell'esistenza di perdite di valore, attraverso il cosiddetto *impairment test*.[144]

[144] Dal sito www.borsaitaliana.it : L'*impairment test* verifica che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore a quello effettivamente recuperabile.
La stima del valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio è definita sul maggiore tra il valore d'uso (value in use) e il fair value meno i costi di vendita, come previsto dal principio contabile internazionale IAS 36.

h) POSTE IN VALUTA

Il D.Lgs. 139/2015 ha riformulato anche il n. 8-bis[145] del primo comma dell'articolo 2426, che disciplina i criteri di valutazione delle poste in valuta, al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

È stato inoltre previsto che per la definizione di *"attività monetaria"* e *"passività monetaria"*, si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.[146]

Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi dovranno essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto sarà accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Diversamente le attività e le passività in valuta non monetarie dovranno essere iscritte in bilancio al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Codesta disposizione trova applicazione, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, con riferimento a tutte le operazioni in essere all' 1.01.2016.

i) ATTREZZATURE E MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

Il D.Lgs. 139/2015 ha abrogato il numero 12[147] del primo comma dell'articolo 2426 del codice civile, ai sensi del quale: *"le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione".*

---

[145] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

h) il numero 8-bis) del primo comma è sostituito dal seguente: "8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;";

…omissis…

[146] Vedi IAS 21: Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

[147] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8: …omissis…

l) il numero 12) del primo comma è abrogato;

…omissis…

La relazione illustrativa del “decreto bilanci” spiega che la disposizione in esame è stata eliminata in forza del generale principio di rilevanza.[148]

Con riferimento a tali voci, non è stata prevista una disciplina transitoria dal legislatore italiano. In relazione alle attrezzature industriali e commerciali e alle materie prime, sussidiarie e di consumo, risultanti dal bilancio 2015 e iscritte ad un valore costante, occorrerà modificare il criterio di valutazione in sede di apertura dell’esercizio corrente.

L’applicazione delle indicazioni contenute nel documento OIC 29, che come già affermato prevede l’applicazione retroattiva dei cambiamenti ai principi contabili, determina a seconda dei casi, l’emersione di un componente positivo o negativo di reddito nel Conto Economico relativo all’esercizio 2016.

Quanto alla classificazione in bilancio di tali componenti di reddito, possono riproporsi le stesse considerazioni fatte in merito alle spese di ricerca e pubblicità e ai costi di sviluppo. Pertanto alla luce dell’eliminazione, dell’area straordinaria del Conto Economico, i componenti di reddito in esame dovrebbero confluire nell’area ordinaria del prospetto contabile, salvo un intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità, che ne preveda l’imputazione in una riserva di Patrimonio Netto, così da evitare un effetto distorsivo sul risultato d’esercizio.

Con riferimento a tale fattispecie esaminata, potrebbe essere prospettata anche una diversa soluzione, per effetto della quale le attrezzature industriali e commerciali e le materie prime, sussidiarie e di consumo potrebbero continuare ad essere valutate ad un valore costante in forza del generale principio di rilevanza.

[148] Vedi paragrafo 4.3

4.3 Principio di rilevanza

Il D.Lgs. 139/2015 ha dato riconoscimento normativo al "principio di rilevanza" inserendo un nuovo comma, il quattro, all'articolo 2423[149] del codice civile, *"Redazione del bilancio"*.

Tale comma recita: *"non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"*.

Il Decreto richiede peraltro, di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla predetta disposizione.

Con l'introduzione di tali modifiche al principio di rilevanza viene data una maggiore importanza, elevando tale principio al rango dei principi generali di redazione dei bilanci.

Le novità sembrerebbero addirittura legittimare l'omissione contabile dei fatti di gestione ritenuti irrilevanti o superflui. Questa interpretazione è però giustamente criticata in dottrina. Un esame sistematico del quadro normativo, porta infatti a concludere che la novità sembra destinata più a rendere maggiormente chiaro il bilancio, in particolare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, che a semplificare il lavoro degli amministratori.[150]

Il principio di rilevanza, altrimenti detto di significatività, trovava riscontro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio già prima dell'intervento normativo realizzato mediante il D.Lgs. 139/2015.

D'altro canto, il documento OIC 11 che non è stato oggetto di variazioni, individua espressamente tra i postulati del bilancio d'esercizio, il *"principio di significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio"*, per effetto del quale il bilancio d'esercizio deve esporre soltanto i fatti e le informazioni *"che hanno*

---

[149] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 2: All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

[150] Riccardo Patimo, *Lettura dei dati più chiara,* IPSOA - Wolters Kluwer, 07.04.2016.

un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari".[151]

La relazione illustrativa allegata al D.Lgs. 139/2015 ha inoltre precisato che, ai fini della declinazione pratica in esame, comprendendo anche la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà appunto fare riferimento ai principi contabili nazionali che dovranno essere aggiornati dall'OIC.

Pertanto ai fini della piena applicazione del principio esaminato, bisognerà senz'altro attendere i futuri cambiamenti introdotti agli OIC interessati.

Alla data di stesura di tale elaborato, il documento OIC esaminato non è stato ancora interessato di nessuna modifica, e quindi il "principio di rilevanza" definito dai principi contabili nazionali, rimane fermo alla definizione datagli nel maggio 2005, data in cui è stato emanato "l'ultimo" OIC 11.

4.4 Prevalenza della sostanza sulla forma

Il D.Lgs. 139/2015 ha inoltre conferito chiarezza al "principio di prevalenza della sostanza sulla forma", inserendo all'articolo 2423-bis del codice civile, il numero 1-bis.[152]

Questa nuova disposizione determina che *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".*

Tale principio, benché con una formulazione poco chiara e molto criticata in dottrina, era già disciplinato dallo stesso articolo del codice civile al comma 1, n. 1.

---

[151] OIC 11: *Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio*
Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.
Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

[152] D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 3: Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
…omissis…

b) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

La Tabella 25 mostra tali circostanze e mette in evidenza il fatto che prima del Decreto, questo principio veniva disciplinato in modo alquanto ambiguo.
Le parole *"nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"* certamente non erano le più azzeccate per descrivere la prevalenza della sostanza sulla forma.

Articolo 2423-bis comma 1 del codice civile	
vecchio testo	***nuovo testo***
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.	Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; **1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;** 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Tabella 25: Articolo 2423-bis, co. 1 cod. civ.

Come per il principio della rilevanza, bisogna anche in questo caso far presente che comunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma veniva già descritto in epoca precedente al Decreto, dal documento OIC 11,[153] al quale si rimanda.

[153] OIC 11: *Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali*
Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.
La sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo

Sarà quindi lo stesso OIC a dover ampliare in futuro l'OIC 11 recependo quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, riferendosi al nuovo articolo 2423-bis del codice civile.

4.5 Principio di prudenza e di competenza

Il "principio della prudenza" si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.
Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio.

---

esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intelligibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica.
A quest'ultimo riguardo, regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rinvenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.
…omissis…
Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò
comporta di individuare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.
La sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
…omissis…
Va tuttavia rilevato che vi sono numerose operazioni svolte dalle aziende che rientrano nelle fattispecie nelle quali gli aspetti formali e quelli sostanziali concordano e, pertanto, la contabilizzazione è effettuata, nel rispetto della normativa e dei postulati del bilancio, in base alla sostanza dell'operazione, la quale costituisce l'elemento
prevalente.

Il principio della prudenza viene analizzato sempre dall'articolo 2423-bis del codice civile, che al punto 1 del primo comma sancisce: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;"*.
Il punto 2 inoltre prevede che: *"si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;"*, il punto 3 stabilisce che: *"si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;"* ed infine il punto 4 statuisce che: *"si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;"*.
Tale principio tuttavia, non è stato di interesse della riforma del D.Lgs. 139/2015, in quanto i punti dell'articolo 2423-bis del codice civile che lo esplicitano, sono rimasti tali e quali.
Inoltre il principio della prudenza viene anch'esso analizzato all'interno del documento OIC 11,[154] che sottolinea che se da un lato tale principio costituisce uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio, dall'altro i suoi eccessi dovrebbero essere evitati perché pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti. Eccessi di prudenza potrebbero rendere inattendibile e non corretto il bilancio. Tale principio pertanto deve rappresentare una "qualità di giudizi" a cui deve uniformarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio.
Il principio di prudenza è comunque collegato a quello della competenza, così come dimostrato dai punti dell'articolo 2423-bis del codice civile che sono stati studiati per analizzare il principio della prudenza. In particolare i punti 3 e 4 fanno specifico riferimento al principio di competenza.

---

[154] OIC 11: *Prudenza*
Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti come previsto dall'art. 2423-bis comma 1 n. 4 si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali.
L'applicazione del principio della prudenza, come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, punto 5, comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.

Sempre l'OIC 11,[155] che si occupa anche del principio di competenza, impone che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi o pagamenti.

[155] OIC 11: *Competenza*
L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.
I principi che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito esulano dallo scopo di questo Principio. Vengono qui di seguito precisati soltanto alcuni principi generali.
1. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:
    1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
    2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.
    Regole particolari riguardano la rilevazione del valore della produzione delle opere in corso di esecuzione, su ordinazione, che vengono misurate in base all'avanzamento dell'opera stessa.
2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:
    a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (fifo, lifo o medio);
    b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;
    c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:
        1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;
        2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;
        3) l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

CAPITOLO 5: I RIFLESSI FISCALI DEL D.LGS. 139/2015

5.1 Le principali novità

Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 assumono rilevanza non soltanto sotto il profilo civilistico, ai fini della redazione del bilancio, ma possono generare implicazioni anche dal punto di vista fiscale.

Tale Decreto non ha fornito indicazioni in merito a come gestire sotto il profilo fiscale le modifiche in materia di bilancio, limitandosi ad affermare che dall'attuazione del decreto *"non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*, prevedendo quindi, un'invarianza di gettito, ma non individuando i relativi criteri applicativi.

Nel parere approvato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera il 25.06.2015 viene specificato che dai chiarimenti forniti dal Governo si evince che le modifiche introdotte dal decreto *"non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate"*.

L'invarianza di gettito auspicata e l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, IRES ed IRAP, delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 implicano, di fatto, un diverso ruolo del bilancio come adempimento del diritto civile (che ha sullo sfondo soci, creditori e mercato), rispetto alla determinazione del reddito ai fini tributari (dove l'interlocutore è l'autorità fiscale), e hanno come conseguenza la determinazione di regole fiscali autonome e la creazione di un doppio binario civilistico-fiscale.

Anche se le modifiche al codice civile introdotte con il D.Lgs. 139/2015 non dovrebbero comportare variazioni al gettito finanziario, è importante capire sulla base di quali disposizioni fiscali possa essere garantita tale neutralità e sotto il profilo operativo, come tali novità si coordino con l'attuale norma fiscale. Inoltre dovrebbe essere chiarito se l'invarianza di reddito sia da intendersi in termini assoluti o anche con riferimento alle competenze del periodo, poiché l'applicazione delle nuove disposizioni realizza in molti casi una diversa imputazione temporale delle componenti di reddito.

Infine, poiché il recepimento della Direttiva UE/34/2013 comporta un sostanziale avvicinamento dei principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali, il legislatore italiano dovrebbe chiarire se, a fronte delle stesse impostazioni contabili, le regole previste per i soggetti IAS-adopter possano essere estese anche ai soggetti non IAS-adopter.[156]Tale coerenza di trattamento potrebbe infatti risultare di difficile attuazione se si considera che il principio di invarianza, stabilito dall'articolo 11[157] del D.Lgs. 139/2015 mal si concilia con il principio di "derivazione rafforzata" che regola la fiscalità dei soggetti IAS-adopter.

È opportuno ricordare che principio cardine della determinazione dell'imponibile fiscale, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, è il cosiddetto "principio di derivazione" come diversamente individuato dalle specifiche discipline.

Questo principio rappresenta una "norma di sistema" che disciplina le regole generali del reddito fiscale e che si basa sulla rilevanza ai fini tributari delle risultanze di bilancio.

Conciliare quindi il principio di derivazione con l'obiettivo di non creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o più in generale con l'obiettivo di non modificare le risultanze fiscali, quando vengono introdotte nuove regole di classificazione, contabilizzazione e valutazione delle poste di bilancio non appare semplice e richiede in ogni caso che vengano forniti dei chiarimenti dal legislatore.

Così come già osservato per le novità in ambito civilistico, anche dal punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 12[158] del D.Lgs. 139/2015, le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Ove non sia specificatamente prevista una disciplina transitoria, le nuove disposizioni di bilancio si applicano retroattivamente e cioè come se fossero da sempre adottati i relativi criteri.

---

[156] È quanto afferma Elena Spagnolo in Le novità del bilancio 2015, capitolo III, Biblioteca Eutekne, 2016.

[157] D.Lgs. 139/2015, Articolo 11: Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[158] D.Lgs. 139/2015, Articolo 12, comma 1: Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data.

5.2 IRES

Ai sensi dell'articolo 83[159] del TUIR il reddito imponibile è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Economico, relativo all'esercizio chiusi nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nel TUIR.

In forza del principio di derivazione dal bilancio di cui all'articolo 83, in generale, le modifiche che si riflettono sul Conto Economico del bilancio ed incidono quindi sul risultato d'esercizio assumono rilevanza fiscale se, relativamente alla fattispecie modificata, non è espressamente previsto un diverso e specifico trattamento dalla norma tributaria.

Ne deriva quindi, che il principio di neutralità evocato dall'articolo 11 del D.Lgs. 139/2015 non è sempre di immediata e automatica applicazione.

In assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore che spieghino come coordinare le nuove regole di redazione del bilancio e la norma fiscale, può verificarsi da un lato che alcune delle modifiche contabili introdotte dal D.Lgs. 139/2015 assumano rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione stabilito dall'articolo 83 del TUIR e che in mancanza di disposizioni fiscali invece ne prevedano la neutralizzazione. Questo è il caso per esempio degli oneri e proventi da strumenti derivati che dovrebbero rilevare secondo le regole disposte dall'articolo 112[160] del TUIR.

---

[159] Articolo 83, comma 1, TUIR: Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.
…omissis… .

[160] Articolo 112 TUIR (Operazioni fuori bilancio):

1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
   a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
   b) i contratti derivati con titolo sottostante;
   c) i contratti derivati su valute;
   d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
   a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

È possibile inoltre che anche altre delle nuove disposizioni civilistiche non assumano rilevanza fiscale poiché in contrasto con il principio di derivazione giuridica.

Potrebbe essere il caso, per esempio, del costo ammortizzato che comporta non solo una diversa imputazione temporale, ma anche una diversa qualificazione delle componenti reddituali caratterizzanti l'operazione di riferimento.

Una rigida applicazione del principio di derivazione giuridica potrebbe non riconoscere ai fini fiscali la diversa qualificazione ed imputazione temporale dell'operazione con la necessità di gestire un doppio binario civilistico-fiscale, anche se ciò può trovare a volte un limite nell'articolo 109 comma 4[161] del TUIR secondo cui *" le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella*

---

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera del comma 4 dell'articolo 9.

3. (bis)In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".

[161] Articolo 109, comma 4, TUIR: Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

misura in cui non risultano imputati a conto economico relativo all'esercizio di competenza".

5.3 IRAP

Per quanto riguarda l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive le problematiche di coordinamento tra le novità in materia di bilancio e la norma fiscale nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11 del "decreto bilanci", appaiono con maggior rilevanza.

Ai sensi dell'articolo 5[162] comma 1 del D.Lgs. 446/97 la base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9, 10 lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal Conto Economico dell'esercizio.

L'attuale formulazione della disciplina IRAP limita le divergenze tra il risultato economico e l'imponibile fiscale. Le componenti positive e negative sono dedotte e tassate in base alla loro imputazione a Conto Economico senza limiti forfetari e quantitativi previsti invece dalla normativa IRES.

Ne deriva pertanto, che eventuali modifiche delle regole di formazione del Conto Economico incidono direttamente sulla determinazione della base imponibile e che di conseguenza, non appare di immediata applicazione il principio di invarianza di gettito di cui al citato articolo 11 del D.Lgs. 139/2015.

Ciò premesso, le principali novità che possono impattare sulla determinazione della base imponibile IRAP riguardano:

- l'eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico;
- il venir meno della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità;
- le eventuali differenze nel periodo di ammortamento dei costi di sviluppo;

[162] D.Lgs. 446/97, Articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali), comma 1: Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

- la qualificazione finanziaria e la diversa imputazione temporale delle componenti di costo e di ricavo derivanti dall'introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.

5.4 Le novità nel dettaglio

Non essendoci una disciplina che coordini le nuove disposizioni civilistiche con la nuova normativa fiscale, non è possibile individuare con assoluta certezza il corretto trattamento fiscale delle voci di bilancio modificate grazie all'intervento del D.Lgs 139/2015. È possibile però descrivere quelle che saranno le principali problematiche fiscali conseguenti all'introduzione delle novità civilistiche studiate.
L'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità in revisione dei principi contabili alla luce delle nuove norme in materia di bilancio sarà determinante anche sul piano fiscale.
Successivamente verranno analizzate le possibili novità fiscali nelle singole fattispecie interessate.

a) COMPONENTI DI REDDITO DI NATURA STRAORDINARIA

Una prima modifica civilistica interessante anche dal punto di vista fiscale è data dall'eliminazione delle voci di costo e di ricavo relative alla sezione straordinaria del Conto Economico (le voci E) 20) ed E) 21)).
Sotto il profilo fiscale, tale modifica esplica i maggiori effetti ai fini IRAP, in quanto le regole di determinazione della base imponibile IRES operano, in linea generale, indipendentemente dalla diversa classificazione delle componenti di costo e di ricavo. L'impatto sulla determinazione della base imponibile IRAP della riclassificazione delle componenti di Conto Economico dall'area straordinaria a quella ordinaria, deve comunque essere analizzato considerando che la norma IRAP prevede in ogni caso espressa rilevanza o irrilevanza dalla base imponibile di alcune componenti di costo e di ricavo, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 4[163] del D.Lgs. 446/97, per esempio, concorrono comunque alla formazione della base imponibile i costi ed i ricavi che siano correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi, essendo quindi ininfluente la loro classificazione in bilancio.[164]

Pertanto tutte le componenti iscritte nell'area straordinaria e riclassificate in quella ordinaria, per effetto delle modifiche introdotte dal "decreto bilanci", dovrebbero diventare rilevanti ai fini IRAP, in mancanza di una espressa esclusione indicata dalla norma.

La modifica dello schema del Conto Economico impatta anche sulla modalità di determinazione dell'IRAP per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, per i quali, ai sensi dell'articolo 5 comma 2[165] del D.Lgs. 446/97, *"la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelli indicati nel comma 1"* dello stesso articolo e cioè facendo riferimento allo schema di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del codice civile.

Un ulteriore aspetto da considerare è come la "riclassificazione" delle componenti straordinarie nell'area ordinaria debba essere considerata ai fini della determinazione del ROL per la deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96[166] del TUIR.

---

[163] D.Lgs 446/97, Articolo 5, comma 4, TUIR: I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

[164] Elena Spagnol in Le novità del bilancio 2015, Biblioteca Eutekne, 2016, evidenzia che con la modifica dello schema del Conto Economico potrebbe risultare necessario rivedere in ogni caso la formulazione del comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/97, prevedendo non più "la rilevanza delle voci correlate alle componenti incluse nella base imponibile IRAP, ma iscritte nell'area straordinaria del bilancio", quanto piuttosto l'irrilevanza delle voci correlate alle componenti non incluse nella base imponibile IRAP ma iscritte nell'area ordinaria del bilancio.

[165] D.Lgs. 446/97, Articolo 5, comma 2, TUIR: Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

[166] Articolo 96 TUIR (Interessi passivi):

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Secondo tale disposizione infatti il ROL, si determina come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al n. 10 lettere a) e b), (ammortamenti dei beni materiali e immateriali), come risultanti dal Conto Economico dell'esercizio, e non sono previste specifiche variazioni delle risultanze di bilancio.

Perciò le componenti di costo e di ricavo di natura straordinaria ricollocate nell'area ordinaria, in assenza di indicazioni sulla possibilità e sulla modalità di neutralizzazione delle nuove impostazioni di bilancio, dovrebbero rilevare ai fini della determinazione del ROL.

Analoga situazione dovrebbe verificarsi relativamente alla disciplina delle società di comodo e alla determinazione della soglia di deducibilità delle spese di rappresentanza.

b) AZIONI PROPRIE

Come già analizzato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, le azioni proprie sono iscritte in bilancio in diretta riduzione del Patrimonio Netto e non più nell'attivo patrimoniale, in linea con le disposizioni dei principi contabili internazionali.

Le operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie sono cioè equiparate ad estinzioni e nuove emissioni e, dunque, non comportano la rilevazione a Conto Economico di alcun utile o perdita. I corrispettivi pagati e/o incassati transitano direttamente nel Patrimonio Netto determinandone una sua variazione.

Sotto il profilo fiscale però, questa impostazione contabile genera alcuni dubbi interpretativi.

---

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un unto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

…omissis…

Da una lato, la richiamata clausola di invarianza di gettito di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 139/2015 e la rilevanza giuridico-formale delle operazioni aziendali sancita dal TUIR porterebbero a concludere che i differenziali che si generano con la vendita di azioni proprie rilevano ai fini IRES e le azioni acquistate costituiscono cespiti aventi rilevanza fiscale.

Dall'altro lato, però, bisogna tenere presente che la stessa modalità di contabilizzazione è seguita dai soggetti IAS-adopter, per i quali invece, il legislatore ha espressamente previsto che *"in base al principio di derivazione, tenendo conto in particolare, della qualificazione dell'operazione che è assimilato alla estinzione ed emissione di azioni, ai fini fiscali l'acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono cespiti aventi rilevanza fiscale, così come non rileva il differenziale tra il prezzo di rivendita ed il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato a diretto incremento o riduzione del Patrimonio Netto a titolo di sovrapprezzo)".*[167]

c) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'obbligo di rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e mutuato dai principi contabili internazionali, può assumere rilevanza anche dal punto di vista fiscale soprattutto con riferimento alle variazioni di fair value imputate a Conto Economico o a Patrimonio Netto.

Sotto il profilo fiscale bisogna fare riferimento all'articolo 112[168] del TUIR che al primo comma definisce le operazioni considerate "fuori bilancio" ai fini fiscali, al secondo comma stabilisce la rilevanza fiscale delle valutazioni delle operazioni fuori bilancio, al terzo comma (anche 3-bis) indica le limitazioni alla deducibilità delle componenti negative derivanti dalle valutazioni ed infine definisce il concetto di copertura al fine dell'applicazione del "principio di simmetria" e dei criteri di concorso alla formazione del reddito dei contratti derivati di copertura del cash flow.

L'articolo 112 del TUIR in linea generale, stabilisce la rilevanza ai fini IRES delle componenti derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli strumenti derivati prevedendo, per i soggetti non IAS-adopter, una limitazione alla deduzione delle

[167] Crf. Relazione al DM 1.04.2009 n. 48.
[168] Vedi nota 157 a pag. 153.

componenti negative che risultano dalla valutazione degli stessi e stabilendo un principio di simmetria. In base a tale principio se i derivati sono posti in essere con finalità di copertura, i relativi componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo, concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

I criteri di deducibilità delle componenti negative sono quindi diversi tra i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, per i quali è riconosciuto ai fini fiscali quanto imputato a Conto Economico, e i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, per i quali l'articolo 112 del TUIR appunto prevede alcune limitazioni.

Altra differenza è ravvisabile nella nozione di "copertura". Per i soggetti IAS-adopter si rinvia alla nozione di bilancio, e quindi se un contratto è considerato di copertura in bilancio è soppesato come tale anche ai fini fiscali, mentre per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali si fa riferimento alla definizione data dal sesto[169] comma dell'articolo 112 del TUIR.

Poiché con le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 le regole di contabilizzazione sono le stesse per entrambe le tipologie di soggetti, dovrebbe essere possibile estendere quanto previsto per i soggetti IAS-adopter anche agli altri soggetti, coloro che applicano i principi contabili domestici.

d) CREDITI, DEBITI E TITOLI

Il criterio del costo ammortizzato, introdotto per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non sulla base di quello nominale.

Tale criterio di valutazione impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario (titolo, credito, debito) lungo la durata dell'attività o della passività.

In coerenza con quanto previsto dai principi contabili internazionali cui l'articolo 2426 comma 2[170] del codice civile rinvia, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato impatta sia in sede di prima valutazione dei titoli, crediti e debiti che vengono iscritti

[169] Vedi nota 157 a pag. 153.
[170] Così come introdotto dal D.Lgs. 139/2015, Articolo 6, n. 8 (già richiamato in nota).

in bilancio al netto di eventuali costi o ricavi di transizione, premi e sconti, con l'attualizzazione dei crediti e dei debiti, sia in fase di valutazione negli esercizi successivi in cui vengono rilevati a Conto Economico gli interessi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione.

La diversa ripartizione temporale delle componenti di Conto Economico e la diversa qualificazione di eventuali componenti di costo possono pertanto avere conseguenze anche in ambito fiscale.

I costi di transizione, che con le attuali regole di bilancio sono normalmente capitalizzati nelle immobilizzazioni immateriali e ammortizzati, con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato saranno qualificati come interessi passivi e iscritti a Conto Economico con una diversa competenza temporale.

In merito all'IRES la qualificazione del costo come interessi dovrebbe attivare le disposizioni di cui all'articolo 96[171] del TUIR.

La diversa qualificazione dei costi dovrebbe incidere anche sulla determinazione della base imponibile IRAP comportando l'indeducibilità del costo qualificato come interesse.

Altro aspetto da valutare ai fini fiscali è rappresentato dalle componenti di attualizzazione dei crediti e dei debiti che, essendo imputati a Conto Economico quali oneri finanziari, dovrebbero incidere sulla determinazione del reddito IRES.

Infine un'ulteriore problematica in tema fiscale è rappresentata dalla diversa imputazione temporale dei costi ripartiti non più secondo un criterio a quote costanti ma in base a un criterio finanziario.

e) COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

I costi di ricerca e di pubblicità non saranno più capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali e quindi dai bilanci degli esercizi aventi inizio in data 1° gennaio 2016 dovranno essere considerati come costi di periodo, entrando pertanto nelle componenti reddituali.

Ai fini IRES, è necessario chiedersi se l'articolo 108[172] del TUIR che disciplina la deduzione delle spese di ricerca e delle spese di pubblicità continui a essere

---

[171] Vedi nota 163 a pag. 158.

[172] Articolo 108 TUIR (Spese relative a più esercizi):

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo

l'articolo di riferimento per tale tipologia di costi. Bisognerà capire se il soggetto che ha imputato a Conto Economico tali costi debba dedurli interamente nell'esercizio di imputazione o se le regole fiscali richiamate dal citato articolo siano autonome rispetto alle risultanze di bilancio e, quindi, sia possibile dedurre tali costi nell'esercizio in cui sono stati sostenuti ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La nuova disciplina civilistica dei costi di ricerca e di pubblicità ha un effetto, di natura temporanea, anche sulla determinazione della base imponibile IRAP. Con le nuove regole infatti, la base imponibile IRAP risulterà, rispetto a prima della modifica, inferiore nell'esercizio di imputazione del costo e maggiore negli esercizi successivi, in quanto non saranno più contabilizzate le quote di ammortamento dei costi che invece sono interamente spesati nel primo esercizio.

La modifica studiata dovrebbe invece incidere negativamente sulla determinazione del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96[173] del TUIR.

Essendo i costi di ricerca e di pubblicità imputati a Conto Economico come costi d'esercizio e non più come quote di ammortamento, si ridurrà l'ammontare del ROL disponibile.

f) COSTI DI SVILUPPO

Per effetto delle modifiche del Decreto bilanci, i costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati entro un periodo di 5 anni, ma in funzione della loro vita utile.

Dal punto di vista fiscale, specialmente in merito all'IRES, ai sensi dell'articolo 108 comma 1[174] del TUIR, i costi di sviluppo sono deducibili nell'esercizio in cui sono

---

degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

[173] Vedi nota 163 a pag. 158.

sostenuti ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, nei limiti dell'importo imputato a Conto Economico.[175]

Quindi se l'ammontare imputato a Conto Economico fosse maggiore rispetto all'ammontare deducibile fiscalmente sarà necessario operare una variazione in aumento per l'ammontare che eccede il limite fiscale.

Rimane invece da chiarire come gestire sotto il profilo operativo un eventuale periodo di ammortamento civilistico superiore ai 5 esercizi previsti dall'articolo 108 comma 1 del TUIR.

L'eventuale modifica del piano di ammortamento dei costi di sviluppo dovrebbe rilevare anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. L'attuale formulazione della norma fiscale richiama infatti il principio della cosiddetta "presa diretta dei valori di bilancio" e non prevede per i costi di sviluppo un ammontare massimo deducibile per esercizio.

Anche in questo caso l'eventuale differenza di gettito che dovesse realizzarsi a seguito della modifica del piano di ammortamento rappresenterebbe di fatto una differenza temporanea legata ad una diversa imputazione temporale del costo.

g) AVVIAMENTO

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 139/2015, l'avviamento non dovrà più essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni, bensì secondo la sua vita utile.

Le nuove disposizioni non incidono quindi, in linea generale, sulla deducibilità IRES prevista dall'articolo 103 comma 3[176] del TUIR, secondo cui *"le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso".*

---

[174] Vedi nota 169 pag. 161.

[175] Articolo 109 comma 4 del TUIR (Vedi nota 158 pag. 153).

[176] Articolo 103 (Ammortamento dei beni immateriali), comma 3, TUIR:

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3. (bis) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n 1606/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.

Anche ai fini IRAP, l'articolo 5 comma 3[177] del D.Lgs. 446/97 stabilisce che sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo (indipendentemente dall'imputazione al Conto Economico).

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare dell'ammortamento imputato a Conto Economico fosse superiore all'ammontare massimo deducibile fiscalmente, pari ad un diciottesimo del valore, la differenza dovrà essere ripresa a tassazione operando una variazione in aumento in dichiarazione sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

[177] D.Lgs. 446/97, Articolo 5, comma 3: Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5). Dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

CONCLUSIONE

L'intento della Direttiva UE/34/2013 e del Decreto 139/2015 che l'ha recepita nel sistema Italiano, è quello di far sì che il nostro Paese si avvicini sempre più al pensiero internazionale.
Il "decreto bilanci" ha infatti la funzione di modificare il nostro codice civile introitando al suo interno, almeno in parte, la dottrina internazionale.
Gli obiettivi principali di tali disposizioni sono infatti finalizzati a migliorare la portata informativa ed anche la comparabilità dei bilanci cercando di rendere più semplice la redazione di un documento così importante sotto tutti i punti di vista.
I bilanci futuri saranno quindi maggiormente in grado di fotografare la situazione economica e patrimoniale delle imprese italiane.
Le realtà aziendali verranno classificate in micro, piccole, medie e grandi e per ogni categoria sarà richiesta una diversa stesura degli schemi di bilancio.
Le imprese di minori dimensioni saranno in tal senso avvantaggiate in quanto non saranno obbligate a stilare il "nuovo" Rendiconto Finanziario.
Il documento invece sarà reso obbligatorio per le imprese di grandi dimensioni, le quali potranno fare del Rendiconto Finanziario uno strumento di analisi della situazione finanziaria.
Questo documento accompagnerà lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e le osservazioni annuali sullo stato di salute delle nostre imprese saranno certamente più approfondite e dettagliate.
L'introduzione di tale obbligo sarà una risposta positiva all'articolo 2423 comma 2 del codice civile che da sempre prevede che "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".
Con il D.Lgs. 139/25015 si riuscirà finalmente a rispettare fino in fondo tale disposizione.
Lo "strumento di lettura delle performance aziendali" renderà più semplice il confronto con le altre realtà, siano queste anche di stampo internazionale.
L'introduzione dell'obbligo di stesura di un documento che dà un'immediata idea del grado di "liquidità" dell'azienda analizzata e fondamentale per capire il destino

dell'impresa, sarà pertanto senza dubbio un importante novità e un grande passo avanti per il nostro Paese.
Il Decreto Legislativo 139/2015 interviene anche nelle regole di valutazione delle poste di bilancio. Il legislatore oltre a modificare gli schemi del bilancio d'esercizio e le informazioni da riportare nella nota integrativa, è intervenuto al fine di attribuire portata generale ai principi della "rilevanza" e della "prevalenza della sostanza sulla forma", introducendo nel codice civile un richiamo esplicito degli stessi. Inoltre ha apportato alcune modifiche ai criteri di valutazione, ottenendo così una maggiore uniformità con i principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto norme del tutto nuove per la nostra prassi contabile che richiederanno quindi l'adeguamento di alcune disposizioni tributarie, quali ad esempio la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value e la valutazione dei titoli, oppure i crediti e debiti determinati in base al costo ammortizzato.
L'Organismo Italiano di Contabilità pertanto provvederà (ed in parte lo ha già fatto in bozza) ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni.
Le novità introdotte dal Decreto studiato quindi renderanno il "mondo bilanci" nuovo e diverso in base alla taglia dell'impresa che si andrà ad analizzare.
L'intento del Decreto è sinteticamente quello di una semplificazione per le imprese di minori dimensioni e di una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per quelle di maggiori dimensioni.
L'analisi economico-finanziaria delle imprese di grandi dimensioni sarà certamente un'attività più dispendiosa ma permetterà un'immediata competizione dei bilanci di imprese italiane con quelli di imprese internazionali.

BIBLIOGRAFIA

Avi Maria Silvia, *Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016*, *Il bilancio di esercizio civilistico: dal progetto di riforma OIC del 2006/2008 (per adeguamento della leslazione alle Direttive CE 2001/65/CE e 2003/51/CE) al recepimento della direttiva UE 34/2013*, Libreria Editrice Cafoscarina, febbraio 2015.

Alberti Pamela – Artusi Maria Francesca – Bana Michele – Bava Fabrizio – De Rosa Stefano – Devalle Alain – Fornero Luca – Latorraca Silvia – Meoli Maurizio – Odetto Gianluca – Sanna Salvatore – Spagnol Elena, *Le novità del bilancio 2015*, EUTEKNE, Quaderni, febbraio 2016.

Alberti Pamela – Cissello Alfio – Corso Luisa – Cosentino Corinna – Cotto Alessandro – Fornero Luca – Greco Emanuele – Latorraca Silvia – Mamone Luca – Mauro Anita – Meoli Maurizio – Negro Massimo – Odetto Gianluca – Rivetti Paola – Sanna Salvatore – Schepis Michela – Vitale Roberta – Zeni Arianna, *Novità della legge di stabilità 2016*, EUTEKNE, Quaderni, febbraio 2016.

Bauer Riccardo– Sergiacomo Andrea, *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato*, *Tutte le novità del D.Lgs. n. 139/2015 applicabili ai bilanci chiusi dal 1° gennaio 2016*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, novembre 2015.

Bava Fabrizio – Devalle Alain, *I nuovi OIC Bilancio 2015*, *Edizione ampliata e aggiornata con le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015*, EUTEKNE, febbraio 2015.

Bolongaro Renato – Borgini Giovanni – Peverelli Marco, *Società e bilancio 2016*, *Guida Pratica Fiscale, Sistema Frizzera 24*, Il Sole 24 Ore, 2016.

Centro Studi Fiscale, *Il Bilancio d'esercizio 2015*, *Redazione alla luce dei nuovi principi contabili*, SEAC, febbraio 2015.

Centro Studi Fiscale, *Società di capitali ed enti commerciali*, *Unico 2016, Periodo d'imposta 2015*, SEAC, marzo 2016

Dan G. – Delladio C. – Gaiani L. – Iori M. – Pozzoli M., *Guida alla contabilità e bilancio*, *Guida Pratica Fiscale, Sistema Frizzera 24*, Il Sole 24 Ore, 2016.

D'Angelo Paola, *Il nuovo Rendiconto Finanziario*, *Le novità per il 2016/2017*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, maggio 2016.

Patimo Riccardo, *Lettura dei dati più chiara,* IPSOA - Wolters Kluwer, 07.04.2016.

Pellegrino Sergio – Valcarenghi Giovanni – Meneghetti Paolo, Master Breve 17^, *Il bilancio 2015 e le novità del D.Lgs. 139/2015*, Sessione di aggiornamento, Euroconference, febbraio 2016.

Pellegrino Sergio – Valcarenghi Giovanni – Meneghetti Paolo, Master Breve 17^, *Nota integrativa e documenti di corredo al bilancio*, Sessione di aggiornamento, Euroconference, febbraio 2016.

Postacchini Pierino, *Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Maggioli Editore, marzo 2015.

Vasapolli Guido – Vasapolli Andrea, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, *XXIII edizione 2016*, RT Editore, 2016.

Direttiva UE/34/2013.

D.Lgs. 139/2015 e relazione illustrativa.

Codice Civile 2015 e 2016.

TUIR 2016.

D.Lgs. 446/97.

OIC, Documento n. 9 - *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali* (versione 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 10 – *Rendiconto Finanziario* (versione 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 11 - *Bilancio d'esercizio* – finalità e postulati.

OIC, Documento n. 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* (versione 2005, 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 15 – *Crediti* (versione 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 19 – *Debiti* (versione 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 22 - *Conti d'ordine*.

OIC, Documento n. 24 - *Immobilizzazioni immateriali* (versione 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 28 - *Patrimonio Netto* (versione 2014 e bozza 2016).

OIC, Documento n. 29 - *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*.

IASB, IAS 1 - *Presentation of Financial Statements*.

IASB, IAS 7 - *Statement of Cash Flows*.

IASB, IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

IASB, IAS 21 - *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*.

IASB, IAS 32 - *Financial Instruments: Presentation*.

IASB, IAS 39 - *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.

IASB, IFRS 8 - *Operating Segments*.

IASB, IFRS 10 - *Consolidated Financial Statements*.

SITOGRAFIA

http://www.fondazioneoic.eu/

http://www.rendicontofinanziario.net/

http://www.gazzettaufficiale.it/

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp

http://www.ipsoa.it/

http://www.ilsole24ore.com/

http://www.iasplus.com/

http://www.ifrs.org/

http://www.laleggepertutti.it/

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/

http://www.borsaitaliana.it/

http://www.ecnews.it/

http://www.pwc.com/

http://www.tuttocamere.it/

http://www.assonime.it/

https://www.fiscoetasse.com

http://www.eutekne.info/default.aspx

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/

http://campus.mondadorieducation.it/